SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

Anno 155° - Numero 185

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Lunedì, 11 agosto 2014** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 1027 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale***, pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*
- **1ª Serie speciale:** *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
- **2ª Serie speciale:** *Comunità europee (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
- **3ª Serie speciale:** *Regioni (pubblicata il sabato)*
- **4ª Serie speciale:** *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
- **5ª Serie speciale:** *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale,* le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

SOMMARIO

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

Ministero dell'economia e delle finanze

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

Agenzia italiana del farmaco

Commissione di garanzia dell'attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

Ministero degli affari esteri

Ministero della giustizia

Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

Ministero dello sviluppo economico

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

LEGGE 22 luglio 2014, n. **111**.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Corea in materia di Vacanze-Lavoro, fatto a Seoul il 3 aprile 2012.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Autorizzazione alla ratifica

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Corea in materia di Vacanze-Lavoro, fatto a Seoul il 3 aprile 2012.

Art. 2.

Ordine di esecuzione)

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 6 dell'Accordo stesso.

Art. 3.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 22 luglio 2014

NAPOLITANO

RENZI, *Presidente del Consiglio dei ministri*

MOGHERINI, *Ministro degli affari esteri*

Visto, *il Guardasigilli:* ORLANDO
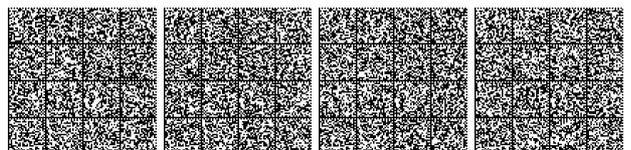
ACCORDO TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA ED IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DI COREA IN MATERIA DI VACANZE - LAVORO

Il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica di Corea (di seguito definite "le Parti"),

Nello spirito di intensificare le relazioni di collaborazione tra i due Paesi e in conformità con la normativa nazionale vigente nei rispettivi Paesi nonché, nel caso della Repubblica Italiana, alla legislazione comunitaria,

Desiderosi di offrire maggiori opportunità ai propri cittadini, particolarmente ai giovani, di apprezzare la cultura ed il generale stile di vita dell'altro Paese al fine di promuovere la mutua comprensione tra i due Paesi,

Desiderosi di fornire assistenza ai cittadini dei rispettivi Paesi, particolarmente i giovani della Repubblica Italiana che vogliano recarsi in Corea ed i giovani della Repubblica di Corea che vogliano recarsi in Italia, principalmente per motivi di vacanza di lungo periodo con la possibilità di un impiego occasionale che consenta di completare i mezzi finanziari di cui dispongono,

Hanno concordato quanto segue:

ARTICOLO 1

Per il Governo della Repubblica Italiana

1. Il Governo della Repubblica Italiana, attraverso la propria rete diplomatico-consolare in Corea rilascerà, a richiesta di cittadini coreani, visti multipli per vacanze lavoro validi dodici (12) mesi, a coloro che soddisfino le seguenti condizioni:

a) non abbiano precedentemente usufruito di un visto vacanze lavoro;

b) siano cittadini coreani residenti in Corea;

c) abbiano come obiettivo prioritario quello di trascorrere un periodo di vacanza nella Repubblica Italiana, durante il quale un lavoro rappresenterebbe un aspetto marginale e non la ragione principale del soggiorno;

d) abbiano, al momento della richiesta del visto, un'età compresa tra i diciotto (18) ed i trenta (30) anni compiuti;

e) Non abbiano familiari al seguito;

f) siano in possesso di un passaporto coreano che abbia una validità non inferiore ai diciotto (18) mesi;

g) siano in possesso di un titolo di viaggio di andata e ritorno, o di fondi sufficienti per acquistarlo;

h) siano in possesso di fondi sufficienti, in conformità alla normativa nazionale italiana vigente, per mantenersi durante il periodo di soggiorno nella Repubblica Italiana;

i) siano in possesso di una assicurazione medica e di copertura globale delle spese ospedaliere, valida per tutta la durata del loro soggiorno nella Repubblica Italiana;

j) dimostrino di non avere condanne penali a carico.

2. Il Governo della Repubblica Italiana potrà rilasciare a cittadini coreani, ogni anno, fino a cinquecento (500) visti del tipo "visti per vacanze lavoro", salvo non venga determinato diversamente. Variazioni sul numero di visti vacanze lavoro da rilasciare annualmente non saranno considerati emendamenti formali al presente Accordo e saranno confermate tramite i canali diplomatici.

3. Il Governo della Repubblica Italiana permetterà ai cittadini coreani che siano in possesso di un visto per vacanze lavoro l'ingresso nel proprio territorio per un periodo totale non eccedente i dodici (12) mesi dall'inizio del loro ingresso sul territorio italiano.

4. I cittadini coreani in possesso di un visto di ingresso vacanze lavoro dovranno, al loro ingresso in Italia ed entro i termini di legge (8 giorni), richiedere il permesso di soggiorno sulla base del visto di ingresso rilasciato dalla rete Diplomatico-consolare italiana nella Repubblica di Corea. Il permesso di soggiorno per vacanze lavoro rilasciato sulla base del visto di ingresso vacanze lavoro consentirà agli stessi di svolgere un'attività lavorativa quale impiego occasionale della loro vacanza per completare i mezzi finanziari di cui dispongono. Il permesso di soggiorno per vacanze lavoro non è estensibile né convertibile in un permesso di soggiorno di altro tipo. Il possesso

di un permesso di soggiorno conforme ad un visto vacanze lavoro non dà titolo ad ottenere visti per ricongiungimento familiare o per motivi familiari.

5. Le competenti Autorità della Repubblica Italiana si adopereranno affinché i permessi necessari siano rilasciati nel minor tempo possibile, in conformità alla normativa nazionale vigente in materia.

6. I cittadini coreani che hanno fatto ingresso in Italia muniti di visto vacanze lavoro possono svolgere attività lavorativa per un periodo complessivo non superiore ai sei (6) mesi con lo stesso datore di lavoro. Secondo la legge dello Stato italiano, il datore di lavoro dovrà comunicare l'assunzione del cittadino coreano mediante le modalità di trasmissione della comunicazione obbligatoria previste dalla legislazione nazionale. Ai cittadini coreani che svolgono un'attività lavorativa in Italia nel quadro del presente accordo, si applicherà la legislazione italiana in materia di lavoro e di previdenza sociale.

7. Il Governo della Repubblica Italiana richiederà ai cittadini coreani che siano entrati nella Repubblica Italiana nel quadro del presente Accordo vacanze lavoro il rispetto delle leggi e dei regolamenti del Paese e richiederà di non assumere impegni di lavoro contrari allo spirito delle vacanze lavoro. Ai titolari di visti per vacanze lavoro non è consentito, durante il loro soggiorno, di assumere lavori a tempo indeterminato.

ARTICOLO 2

Per il Governo della Repubblica di Corea

1. Il Governo della Repubblica di Corea, attraverso la propria rete diplomatico-consolare in Italia rilascerà, a richiesta di cittadini italiani, visti multipli per vacanze lavoro validi per un periodo di dodici (12) mesi, a coloro che soddisfino tutte le seguenti condizioni:

a. non abbiano precedentemente usufruito di un visto vacanze lavoro;

b. siano cittadini italiani residenti in Italia;

c. abbiano come obiettivo prioritario quello di trascorrere un periodo di vacanza in Corea, e che in tale periodo un lavoro rappresenterebbe un aspetto marginale e non la ragione principale del soggiorno;

d. abbiano, al momento della richiesta del visto, un'età compresa tra i diciotto (18) ed i trenta (30) anni compiuti;

e. non abbiano familiari al seguito;

f. siano in possesso di un passaporto italiano di validità non inferiore ai diciotto (18) mesi;

g. siano in possesso di un titolo di viaggio di andata e ritorno, o di fondi

sufficienti per acquistarlo;

h. siano in possesso di fondi sufficienti per mantenersi durante il periodo di soggiorno in Corea, secondo un ammontare determinato dalle autorità competenti;

i. siano in possesso di una assicurazione medica e di copertura globale delle spese ospedaliere valida per tutta la durata del loro soggiorno in Corea;

j. dimostrino di non avere condanne penali a carico.

2. Il Governo della Repubblica di Corea potrà rilasciare a cittadini italiani, ogni anno, fino ad un massimo di cinquecento (500) visti del tipo "visti per vacanze lavoro", salvo non venga determinato diversamente. Variazioni sul numero di visti vacanze lavoro da rilasciare annualmente non saranno considerate emendamenti formali al presente Accordo e saranno confermate tramite i canali diplomatici.

3. Il Governo della Repubblica di Corea permetterà ai cittadini italiani che siano in possesso di un visto per vacanze l'ingresso ed il soggiorno nel proprio territorio per un periodo totale non eccedente i dodici (12) mesi dal loro ingresso e consentirà agli stessi di svolgere un'attività lavorativa quale impiego occasionale della loro vacanza per completare i mezzi finanziari di cui dispongono. Il permesso di soggiorno per vacanze lavoro non è estensibile né convertibile in un permesso di soggiorno di altro tipo di permesso di soggiorno.

4. I cittadini italiani che hanno fatto ingresso nella Repubblica di Corea con un visto vacanze lavoro possono svolgere un'attività lavorativa per un periodo non superiore a sei (6) mesi con lo stesso datore di lavoro. Ai cittadini italiani che svolgono un'attività lavorativa in Corea nel quadro del presente accordo si applicherà la legislazione coreana in materia di lavoro e di previdenza sociale.

5. Il Governo della Repubblica di Corea richiederà ai cittadini della Repubblica Italiana che siano entrati in Corea nel quadro del presente Accordo il rispetto delle leggi e dei regolamenti del Paese e richiederà di non assumere impegni di lavoro contrari allo spirito delle vacanze lavoro. Ai titolari di visti per vacanze lavoro non è consentito, durante il loro soggiorno, di assumere lavori a tempo indeterminato.

ARTICOLO 3

Disposizioni Generali

1. Le Parti si adopereranno per incoraggiare le organizzazioni giovanili, culturali e comunità nei rispettivi Paesi a fornire adeguate assistenza ai cittadini dell'altra Parte contraente entrati nell'altro Paese con un visto

Vacanze Lavoro.

2. Le Parti si comunicheranno, nel minor tempo possibile dall'entrata in vigore del presente Accordo, ogni riferimento normativo relativo all'attuazione di quest' ultimo.
3. Le Parti si comunicheranno, ogni volta che si renda necessario, variazioni apportate nella normativa nazionale di cui al paragrafo 2 del presente Articolo.
4. Le Parti potranno rifiutare l'ingresso nel proprio territorio a cittadini dell'altro paese, titolari di visti per vacanze lavoro, considerati indesiderabili, o espellere dal proprio territorio, secondo le norme del proprio ordinamento, chi vi sia entrato ai sensi del presente Accordo.
5. Il presente Accordo vacanze lavoro sarà applicato in conformità alle leggi e regolamenti in vigore in entrambi i Paesi e, per quanto riguarda l'Italia, in osservanza anche alla legislazione comunitaria, in forza degli obblighi derivanti per l'Italia dalla sua appartenenza all'Unione Europea.

ARTICOLO 4

Sospensione dell'Accordo

Entrambe le Parti potranno sospendere temporaneamente, in tutto o in parte, la validità dell'Accordo per ragioni di pubblica sicurezza, di ordine pubblico o di salute pubblica. Ogni sospensione, e la data da cui essa opererà, sarà notificata alla controparte attraverso i canali diplomatici.

ARTICOLO 5

Soluzione delle Controversie

Ogni controversia sorta fra le Parti Contraenti riguardo all'interpretazione e all'applicazione del presente Accordo sarà risolta, per quanto possibile, tramite consultazione e negoziato per il tramite dei canali diplomatici.

ARTICOLO 6

Entrata in vigore

Il presente Accordo entra in vigore alla data di ricezione della seconda delle due notifiche con cui le Parti contraenti si saranno comunicate ufficialmente l'avvenuto espletamento delle rispettive procedure interne necessarie per il recepimento del presente Accordo nel proprio ordinamento giuridico.

ARTICOLO 7

Emendamenti

Il presente Accordo può essere emendato consensualmente per iscritto tra i due Governi in qualsiasi momento. Gli emendamenti saranno effettuati per iscritto tramite i canali diplomatici ed entreranno in vigore secondo le stesse procedure di cui al precedente Articolo 6.

ARTICOLO 8

Denuncia

Il presente Accordo rimarrà in vigore fino a che una delle Parti contraenti non lo denunci. Ciascuna Parte contraente può denunciare il presente Accordo, previa notifica scritta tramite i canali diplomatici alla controparte con almeno sei (6) mesi di anticipo.

IN FEDE DI CIO', il presente Accordo viene firmato dai sottoscritti, debitamente autorizzati dai propri Governi.

Fatto a Seoul.... il 5.IV.2012 in due originali ciascuno in italiano, coreano ed inglese, tutti i testi facenti ugualmente fede. In caso di discordanza nell'interpretazione o nell'applicazione, prevarrà il testo in lingua inglese.

Per il Governo della Repubblica Italiana

Per il Governo della Repubblica di Corea
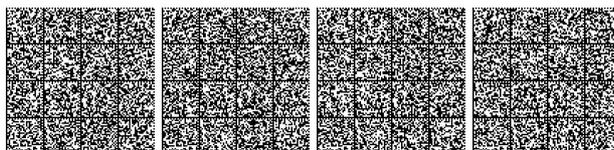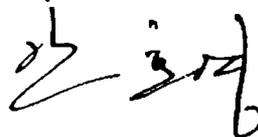
AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE ITALIAN REPUBLIC AND THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF KOREA ON A WORKING HOLIDAY PROGRAM

The Government of the Italian Republic and the Government of Republic of Korea (hereafter referred to as the "Contracting Parties"),

In the spirit of promoting a closer co-operative relationship between the two countries, and in conformity with the laws and regulations in force in each country and, in the case of the Italian Republic, in the European Union,

Desiring to provide wider opportunities for their nationals, particularly the youth, to appreciate the culture and general way of life of the other country for the purpose of promoting mutual understanding between the two countries, and

Wishing to provide arrangements for the nationals of each country, particularly the youth of the Italian Republic wishing to enter the Republic of Korea and the youth of the Republic of Korea wishing to enter the Italian Republic, mainly for a holiday with the possibility of occasional employment in order to supplement their financial funds,

Have agreed as follows:

ARTICLE 1

For the Government of the Italian Republic

1. The Government of the Italian Republic will issue, through its embassy or consulate in the Republic of Korea, upon request of Korean nationals, multiple entry working holiday visas, valid for a
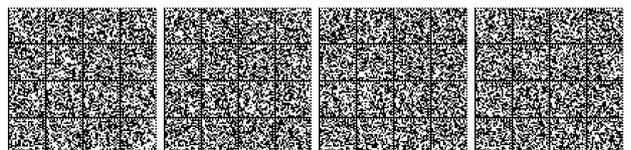
period of twelve (12) months, to persons who satisfy each of the following requirements:

(a) have not previously been issued a working holiday visa;

(b) are Korean nationals resident in the Republic of Korea;

(c) have the primary purpose of spending a holiday period in the Italian Republic during which employment would be an incidental aspect rather than the primary reason of the stay;

(d) are, at the time of the application for the working holiday visa, aged between eighteen (18) and thirty (30) years inclusive;

(e) are not accompanied by family members;

(f) possess a Korean passport which is valid for not less than eighteen (18) months;

(g) possess a return travel ticket or sufficient funds to purchase such ticket;

(h) possess sufficient funds for their livelihood during the period of stay in the Italian Republic, in conformity with Italian legislation;

(i) hold medical and comprehensive hospitalization and liability insurance valid for the whole period of stay in the Italian Republic; and

(j) do not possess a criminal record.

2. The Government of the Italian Republic may issue to Korean nationals, each year, up to five hundred (500) working holiday visas, unless it determines otherwise. An adjustment to the number of working holiday visas issued per annum shall not be regarded as a formal amendment to this Agreement and shall be confirmed through the diplomatic channel.
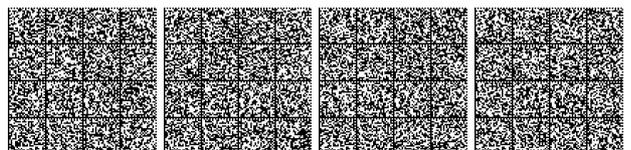
3. The Government of the Italian Republic will permit the Korean nationals who possess valid working holiday visas to enter and stay in its territory for a total period not exceeding twelve (12) months from the date of entry.

4. The holders of a working holiday visa shall, within eight (8) days after arriving in the Italian Republic, apply for a permit of stay on the basis of the entry working holiday visa issued by the Italian embassy or consulate in the Republic of Korea. The permit of stay issued on the basis of the entry working holiday visa will allow them to engage in employment as an incidental activity of their holidays for the purpose of supplementing their funds. The permit of stay for the working holiday visa is neither extendible nor convertible into a different kind of permit of stay. The issuance of a permit of stay on the basis of a working holiday visa does not entitle the holder to obtain a family reunification visa

5. The Italian competent authorities shall facilitate the issue of the necessary permits in the shortest possible time, in conformity with national legislation.

6. Korean nationals who have entered the Italian Republic with working holiday visas may work for a total period not exceeding six (6) months with the same employer. In accordance with the national legislation of the Italian Republic, the employer shall communicate the employment of the Korean national to the Italian Government. Italian legislation relating to work and social security shall apply to Korean nationals working in the Italian Republic under this Agreement.

7. Korean nationals who enter the Italian Republic under this Agreement shall comply with the laws and regulations in force in the Italian Republic and shall not engage in employment that is contrary to the purpose of the working holiday visa. Holders of working holiday visas are not allowed, during their stay, to engage in permanent employment.
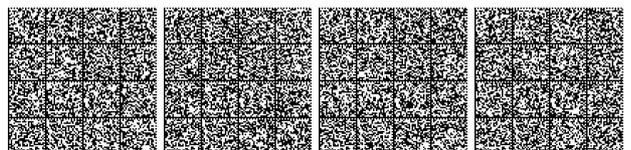
ARTICLE 2

For the Government of the Republic of Korea

1. The Government of the Republic of Korea will issue, through its embassy or consulate in the Italian Republic, upon request of Italian nationals, multiple entry working holiday visas, valid for a period of twelve (12) months, to persons who satisfy each of the following requirements:

(a) have not previously been issued a working holiday visa;
(b) are Italian nationals resident in the Italian Republic;
(c) have the primary purpose of spending a holiday period in the Republic of Korea during which employment would be an incidental aspect rather than the primary reason of the stay;
(d) are, at the time of the application for the working holiday visa, aged between eighteen (18) and thirty (30) years inclusive;
(e) are not accompanied by family members;
(f) possess an Italian passport which is valid for not less than eighteen (18) months;
(g) possess a return travel ticket or sufficient funds to purchase such ticket;
(h) possess sufficient funds for their livelihood during the period of stay in the Republic of Korea;
(i) hold medical and comprehensive hospitalization and liability insurance valid for the whole period of stay in the Republic of Korea; and
(j) do not possess a criminal record.

2. The Government of the Republic of Korea may issue to Italian nationals, each year, up to five hundred (500) working holiday visas, unless it determines otherwise. An adjustment to the number of working holiday visas issued per annum shall not be regarded as a formal amendment to this Agreement and shall be confirmed through the diplomatic channel.
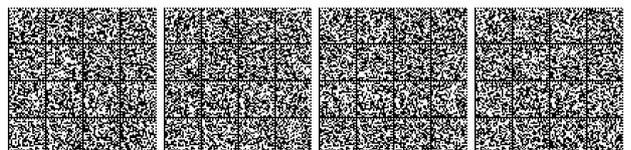
3. The Government of the Republic of Korea will permit the Italian nationals who possess valid working holiday visas to enter and stay in its territory for a total period not exceeding twelve (12) months from the date of entry and allow them to engage in employment as an incidental activity of their holidays for the purpose of supplementing their travel funds. The permit of stay for the working holiday visa is neither extendible nor convertible into a different kind of permit of stay.

4. Italian nationals who have entered the Republic of Korea with working holiday visas may work for a total period not exceeding six (6) months with the same employer. Korean legislation relating to work and social security shall apply to Italian nationals working in the Republic of Korea under this Agreement.

5. Italian nationals entering the Republic of Korea under this Agreement shall comply with the laws and regulations in force in the Republic of Korea during their stay and shall not engage in employment that is contrary to the purpose of the working holiday visa. Holders of working holiday visas are not allowed, during their stay, to engage in permanent employment.

ARTICLE 3
General Provisions

1. The Contracting Parties shall endeavor to encourage youth, cultural and community organizations in their respective countries to provide appropriate assistance to the nationals of the other country who have entered its territory with working holiday visas.

2. The Contracting Parties shall exchange, upon the entry into force of this Agreement, information concerning their legislation relevant to the application of this Agreement.

3. The Contracting Parties shall communicate with each other, as need be,
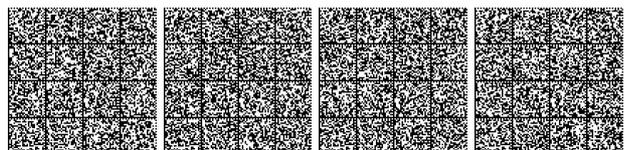
regarding any amendments to the legislation referred to in paragraph 2 of this Article.

4. Each Contracting Party has the right to refuse the entry into its territory or to expulse from its territory those nationals of the other country holding working holiday visas if such persons are considered undesirable.

5. This Agreement shall be applied in conformity with the laws and regulations in force in each country and, for the Italian Republic, also in conformity with the applicable European Union legislation.

ARTICLE 4
Suspension of the Agreement

Either Contracting Party may temporarily suspend the implementation of this Agreement, in whole or in part, for reasons of public security, public order or public health. Any such suspension, and the lifting thereof, shall be notified immediately to the other Contracting Party through diplomatic channels.

ARTICLE 5
Dispute Resolution

Any dispute arising from the interpretation or application of this Agreement shall be resolved by consultations or negotiations between the Contracting Parties through diplomatic channels.

ARTICLE 6
Entry into Force

This Agreement shall enter into force on the date of the receipt of the last of the notifications by which the Contracting Parties have notified each other that their respective internal procedures necessary for the entry into force of this Agreement have been completed.
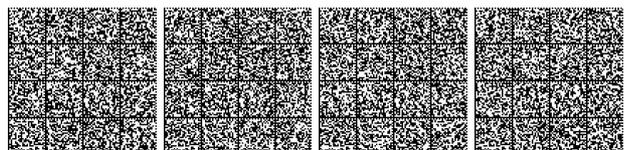
ARTICLE 7
Amendment

This Agreement may be amended by mutual written consent of the Contracting Parties at any time. Any such amendment shall be concluded in written form through the diplomatic channels and enter into force following the same procedure as set out in Article 6 above.

ARTICLE 8
Termination

This Agreement shall remain in force until terminated by one of the Contracting Parties. Either Contracting Party may terminate the Agreement, through diplomatic channels, by giving written notification of termination at least six (6) months in advance.

IN WITNESS WHEREOF, the undersigned, being duly authorized by their respective Governments, have signed this Agreement.

Done in duplicate at Seoul on April 5th 2013, in the Italian, Korean nd English languages, all texts being equally authentic. In case of any divergence of interpretation, the English text shall prevail.

FOR THE GOVERNMENT OF THE ITALIAN REPUBLIC	FOR THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF KOREA
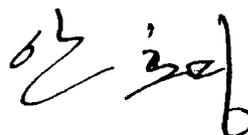
D'ORDINE DEL MINISTRO
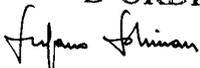
Il Capo Ufficio Legislativo
Cons. Amb. Stefano Soliman

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

LAVORI PREPARATORI

Senato della Repubblica (atto n.1218):

Presentato dal Ministro degli Affari esteri (BONINO), in data 30 dicembre 2013.

Assegnato alla 3ª Commissione (affari esteri, emigrazione), in sede referente, il 14 gennaio 2014 con pareri delle Commissioni 1ª, 5ª e 11ª.

Esaminato dalla 3ª Commissione, in sede referente, il 22 gennaio 2014, 12 febbraio 2014 e 6 marzo 2014.

Esaminato in Aula e approvato il 2 aprile 2014.

Camera dei deputati (atto n. 2275):

Assegnato alla III Commissione (affari esteri e comunitari), in sede referente, il 16 aprile 2014 con pareri delle Commissioni I, V, XI, XII, XIV.

Esaminato dalla III Commissione, in sede referente, il 7 maggio 2014 e l'11 giugno 2014.

Esaminato in Aula il 1° luglio 2014 e approvato il 2 luglio 2014.

14G00123

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 8 luglio 2014.

Nomina del Commissario straordinario per gli interventi urgenti di bonifica, ambientalizzazione e riqualificazione di Taranto.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 7 agosto 2012, n. 129, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 ottobre 2012, n. 171 recante «Disposizioni urgenti per il risanamento ambientale e la riqualificazione del territorio della città di Taranto»;

Visto, in particolare l'art. 1 del citato decreto-legge 7 agosto 2012, n. 129, il quale prevede, tra l'altro, che con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, è nominato, senza diritto ad alcun compenso e senza altri oneri per la finanza pubblica, un Commissario straordinario autorizzato ad esercitare i poteri di cui all'art. 13 del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135, e successive modificazioni;

Visto il protocollo di intesa per interventi urgenti di bonifica, ambientalizzazione e riqualificazione di Taranto, stipulato in data 26 luglio 2012 tra il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, il Ministero dello sviluppo economico, il Ministero per la coesione territoriale, la regione Puglia, la provincia di Taranto, il comune di Taranto e il Commissario straordinario del Porto di Taranto;

Considerato che in tale protocollo sono individuati gli interventi urgenti di bonifica, ambientalizzazione e riqualificazione di Taranto;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 gennaio 2013, con il quale l'Ing. Alfio Pini è stato nominato Commissario straordinario per gli interventi urgenti di bonifica, ambientalizzazione e riqualificazione di Taranto, per la durata di un anno, salvo proroga;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 gennaio 2014, che ha disposto la proroga del sopracitato incarico per la durata di un anno a decorrere dalla data del decreto medesimo;

Preso atto delle dimissioni dall'incarico di Commissario straordinario per gli interventi urgenti di bonifica, ambientalizzazione e riqualificazione di Taranto rassegnate, con nota n. 99, del 27 maggio 2014, dall'Ing. Alfio Pini, a decorrere dal 31 maggio 2014;

Considerato che per assicurare la piena attuazione di tali interventi occorre procedere alla nomina del Commissario straordinario di cui al citato art. 1 del decreto-legge n. 129 del 2012;

Visto il *curriculum vitae* della dott.ssa Vera Corbelli;

Ritenuto che la dott.ssa Vera Corbelli è in possesso di capacità adeguate alle funzioni da svolgere, avuto riguardo ai titoli professionali ed alle esperienze maturate;

Vista la dichiarazione della dott.ssa Vera Corbelli rilasciata ai sensi dell'art. 20, comma 1, del decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39;

Sulla proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 22 febbraio 2014 con il quale al Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri dott. Graziano Delrio è stata delegata la firma di decreti, atti e provvedimenti di competenza del Presidente del Consiglio dei ministri;
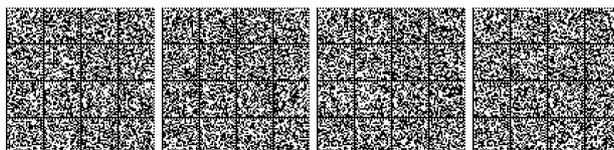
Decreta:

Art. 1.

1. La dott.ssa Vera Corbelli è nominata Commissario straordinario per gli interventi urgenti di bonifica, ambientalizzazione e riqualificazione di Taranto per la durata di un anno a decorrere dalla data del presente provvedimento;

2. Il Commissario straordinario non ha diritto ad alcun compenso e dalla sua nomina non derivano altri oneri a carico della finanza pubblica;

3. Per tutta la durata del mandato, il Commissario straordinario è autorizzato ad esercitare i poteri di cui all'art. 13, del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135, e successive modificazioni e quelli di cui all'art. 1 del decreto-legge 7 agosto 2012, n. 129 convertito, con modificazioni, dalla legge 4 ottobre 2012, n. 171.

Il presente decreto è trasmesso ai competenti organi di controllo ed è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 luglio 2014

Il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri
DELRIO

Registrato alla Corte dei conti il 22 luglio 2014
Ufficio controllo atti P.C.M., Ministeri giustizia e affari esterni, Reg.ne - Prev. n. 2071

14A06294

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 30 maggio 2014.

Apertura di contabilità speciali di tesoreria intestate alle Amministrazioni centrali dello Stato per la gestione degli interventi cofinanziati dall'Unione europea e degli interventi complementari alla programmazione comunitaria.

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto il regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, recante "Nuove disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato"

Visto il regio decreto 23 maggio 1924, n. 827 recante "Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato";

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 10 agosto 1945, n. 510, concernente "Istituzione presso il Tesoro dello Stato di conti correnti fruttiferi e infruttiferi";

Visto il dPR 20 aprile 1994, n. 367 concernente "Regolamento recante semplificazione e accelerazione delle procedure di spesa e contabili;

Visto l'art. 5, della legge n. 183 del 16 aprile 1987;

Visto il dPR 29 dicembre 1988, n. 568 concernente "Approvazione del regolamento per l'organizzazione e le procedure amministrative del Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie, in esecuzione dell'art. 8 della legge 16 aprile 1987, n. 183" ed in particolare l'art. 10;

Vista la legge 6 febbraio 1996, n. 52, concernente "Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee – legge comunitaria 1994" ed in particolare l'art. 56;

Vista la legge 31 dicembre 2009, n. 196 concernente "Legge di contabilità e finanza pubblica" ed in particolare gli articoli 40, comma 2, lettera *p)* e 51;

Visto il decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123 concernente "Riforma dei controlli di regolarità amministrativa e contabile e potenziamento dell'attività di analisi e valutazione della spesa, a norma dell'art. 49 della legge 31 dicembre 2009, n. 196"

Visto l'art. 23 comma 4, della legge n. 183 del 12 novembre 2011;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2012, n. 192, recante "Modifiche al decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, per l'integrale recepimento della direttiva 2011/7/UE relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, a norma dell'art. 10, comma 1, della legge 11 novembre 2011, n. 180";

Vista la legge 27 dicembre 2013, n. 147, concernente "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2014) ed in particolare l'art. 1, comma 243";

Considerata la necessità di accelerare il processo di erogazione delle risorse comunitarie e nazionali destinate ad interventi a titolarità delle Amministrazioni centrali dello Stato, riducendo i passaggi necessari per concludere il procedimento di pagamento e assicurando, nel contempo, una gestione efficace e trasparente degli interventi, attraverso la costituzione di conti correnti dedicati, intestati alle singole Amministrazioni titolari degli interventi;

Decreta:

Art. 1.

Disposizioni generali

1. Presso la tesoreria statale sono aperte una o più contabilità speciali di tesoreria intestate alle Amministrazioni centrali dello Stato elencate nella tabella allegata, su cui affluiscono le risorse comunitarie e di cofinanziamento nazionale destinate a realizzare programmi ed interventi di politica comunitaria, nonché iniziative complementari alla programmazione comunitaria. I versamenti ed i prelevamenti relativi alle predette contabilità sono effettuati secondo le procedure previste dal presente decreto.

Art. 2.

Versamenti

1. L'alimentazione in entrata delle contabilità speciali di cui all'art. 1 del presente decreto è disposta mediante versamenti del Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato – IGRUE, a valere sulle disponibilità dei conti correnti di tesoreria, n. 23209, relativo alle risorse di parte nazionale, n. 23211 relativo alle risorse di parte comunitaria e n. 25051, relativo alla gestione dei programmi complementari alla programmazione comunitaria.

2. I versamenti comprendono le risorse provenienti dall'Unione europea a titolo di prefinanziamento e le corrispondenti quote di prefinanziamento a carico del Fondo di rotazione *ex lege* n. 183/1987; le risorse erogate dall'Unione europea a titolo di pagamenti intermedi e di saldo e le corrispondenti quote di cofinanziamento a carico del Fondo di rotazione *ex lege* n. 183/1987; le risorse a carico del predetto Fondo di rotazione destinate agli interventi di cui all'art. 23 comma 4, della legge n. 183, del 12 novembre 2011; le risorse a carico del Fondo di rotazione *ex lege* n. 183/1987 da erogarsi a titolo di anticipazione, ai sensi dell'art. 1, comma 243, della legge 27 dicembre 2013, n. 147.

Art. 3.

Prelevamenti

1. I titolari delle contabilità, di cui all'art. 1, eseguono i pagamenti in favore degli aventi diritto, compresi eventuali oneri accessori, nei limiti delle disponibilità esistenti, attraverso l'emissione di ordinativi di contabilità speciale, utilizzando le apposite funzionalità del sistema informativo del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - IGRUE. Gli ordinativi, firmati digitalmente, sono inviati alla tesoreria statale dal responsabile della contabilità speciale per il tramite della Ragioneria generale dello Stato, secondo le regole disciplinate dal regolamento tecnico di servizio sottoscritto con la Banca d'Italia che assicura, inoltre, l'acquisizione del flusso informatico di rendicontazione. In caso di ordinativi restituiti o comunque non andati a buon fine il responsabile della contabilità speciale provvede alla riemissione dei titoli di pagamento.

2. Per le quote di risorse che devono essere gestite attraverso i capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero interessato, il titolare della contabilità speciale provvede al versamento dell'importo all'entrata del bilancio dello Stato ed inoltra apposita istanza, per la riassegnazione, al Ministero dell'economia e delle finanze - Ragioneria generale dello Stato - IGB.

3. Per i pagamenti in favore di beneficiari fuori area euro, nelle more della definizione di nuove procedure per l'ordinazione dei pagamenti, il titolare della contabilità speciale provvede al versamento dell'importo sullo specifico conto intestato alla Banca d'Italia ed inoltra alla Banca d'Italia medesima gli appositi modelli OC 831.

Art. 4.

Responsabili della contabilità speciale

1. Ciascuna Amministrazione centrale di cui all'elenco allegato nomina il responsabile della contabilità speciale cui compete la presentazione del rendiconto di cui al successivo art. 6.

2. Qualora si attribuisca ad altre Amministrazioni centrali dello Stato, non comprese nell'elenco allegato al presente decreto, la titolarità della gestione di programmi cofinanziati dall'Unione europea o complementari alla programmazione europea, con decreto emanato ai sensi dell'art. 10 del d.P.R. 20 aprile 1994, n. 367 sarà autorizzata l'apertura di apposite contabilità speciali intestate alle predette Amministrazioni.

Art. 5.

Compensazioni

1. Alle compensazioni tra diversi programmi delle quote comunitarie o nazionali, a seguito della emissione di note di addebito da parte della Commissione europea ovvero in tutte le altre ipotesi in cui la compensazione si rende necessaria, provvede l'Ispettorato Generale per i rapporti finanziari con l'Unione europea (IGRUE) in sede di alimentazione delle contabilità speciali.

Art. 6.

Monitoraggio e rendicontazione

1. La Ragioneria generale dello Stato – Ispettorato generale per i rapporti finanziari con l'Unione europea, assicura il monitoraggio sui flussi finanziari riguardanti le contabilità speciali di cui al presente decreto e garantisce il necessario supporto informatico e conoscitivo alle Amministrazioni centrali anche al fine della predisposizione del rendiconto da trasmettere, a cura del responsabile della contabilità speciale, ai competenti Uffici e Organi di controllo.

2. I rendiconti amministrativi resi dai titolari delle contabilità speciali di cui all'art. 1, sono sottoposti al controllo successivo di regolarità amministrativa e contabile, ai sensi degli articoli 11 e seguenti del decreto legislativo n. 123, del 30 giugno 2011.

Il presente decreto sarà inviato agli organi di controllo e successivamente pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 maggio 2014

Il Ministro: PADOAN

Registrato alla Corte dei conti il 24 luglio 2014
Ufficio di controllo atti Ministero economia e finanze Reg.ne Prev. n. 2331

ALLEGATO

ELENCO AMMINISTRAZIONI TITOLARI DI INTERVENTI ALLEGATO AL DECRETO CONTABILITA' SPECIALI
PCM - DIPARTIMENTO POLITICHE EUROPEE
PCM - DIPARTIMENTO FUNZIONE PUBBLICA
PCM - DIPARTIMENTO GIOVENTU' E SERVIZIO CIVILE
PCM – DIPARTIMENTO POLITICHE ANTIDROGA
PCM - DIPARTIMENTO PARI OPPORTUNITA'
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI
MINISTERO DELL'INTERNO
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
MINISTERO DELLA SALUTE
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI
MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE
MINISTERO PER LE POLITICHE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI

14A06433

DECRETO 28 luglio 2014.

Codifica Siope degli incassi e dei pagamenti degli enti locali.

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Vista la legge 31 dicembre 2009, n. 196, concernente "Legge di contabilità e finanza pubblica";

Visto il comma 8 dell'art. 14 della citata legge n. 196 del 2009, che prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, stabilisce, con propri decreti, la codificazione, le modalità e i tempi per l'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 6 e 7 dello stesso art. 14;

Visto il comma 6 del medesimo art. 14 il quale prevede che le amministrazioni pubbliche, con l'esclusione degli enti di previdenza, trasmettono quotidianamente alla banca dati SIOPE, tramite i propri tesorieri o cassieri, i dati concernenti tutti gli incassi e i pagamenti effettuati, codificati con criteri uniformi su tutto il territorio nazionale, e che le banche incaricate dei servizi di tesoreria e di cassa e gli uffici postali che svolgono analoghi servizi non possono accettare disposizioni di pagamento prive della codificazione uniforme;

Visto il comma 2 dell'art. 1 della citata legge n. 196 del 2009 il quale prevede che per amministrazioni pubbliche si intendono gli enti e i soggetti indicati a fini statistici nell'elenco pubblicato annualmente entro il 30 settembre dall''Istituto nazionale di statistica (ISTAT) nella *Gazzetta ufficiale* della Repubblica italiana ai sensi del comma 3 del medesimo articolo, e successivi aggiornamenti effettuati sulla base delle definizioni di cui agli specifici regolamenti dell'Unione europea, nonché le Autorità indipendenti e, comunque, le amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

Visto l'art. 77-*quater*, comma 11, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112 convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 il quale prevede che i prospetti dei dati SIOPE e delle disponibilità liquide costituiscono un allegato obbligatorio del rendiconto o del bilancio di esercizio;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze n. 100676 del 10 ottobre 2011 concernente la codificazione, le modalità e i tempi per l'attuazione del SIOPE per gli enti locali;

Visto il decreto legislativo del 14 marzo 2011, n. 23 recante "Disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale" con il quale è stata devoluta agli enti locali parte della fiscalità immobiliare, istituite nuove imposte e prevista la compartecipazione al gettito dell'IVA;

Visti in particolare gli artt. 7 e 8 con i quali è stata istituita l'Imposta municipale propria per gli immobili diversi dall'abitazione principale;

Vista la legge n. 228 del 24 dicembre 2012 (Legge di stabilità 2013) ed in particolare il comma 380 dell'art. 1 che ha istituito il Fondo di solidarietà comunale;

Vista la legge n. 147 del 27 dicembre 2013 (Legge di stabilità 2014) ed in particolare l'art. 1, commi 639 e segg., con la quale è stata istituita, a decorrere dal 2014, l'imposta unica comunale (IUC), composta dell'imposta municipale propria (IMU), dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) e dalla tassa per i rifiuti (TARI);

Visto in particolare il comma 668 dell'art. 1 della citata legge 147/2013, con il quale è prevista l'applicazione di una tariffa avente natura corrispettiva, in luogo della TARI, per quei comuni che abbiano realizzato sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico;

Visto il decreto legislativo n. 118 del 23 giugno 2011, recante "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro enti ed organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42";

Visto l'art. 8, comma 3, del decreto legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito con modificazioni nella legge 23 giugno 2014, n. 89, il quale prevede che i dati SIOPE delle amministrazioni pubbliche gestiti dalla Banca d'Italia sono liberamente accessibili secondo modalità definite con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze nel rispetto del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82;

Visto il decreto ministeriale del 30 maggio 2014, emanato dal Ministero dell'economia e delle finanze in applicazione delle disposizioni di cui al citato decreto-legge 66/2014, con il quale sono state individuate le modalità per l' accesso alla banca dati SIOPE;

Ritenuto pertanto, necessario integrare la codifica SIOPE degli enti locali alle disposizioni sopra richiamate;

Sentita la Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;

Decreta:

Art. 1.

Attività degli enti locali

1. Al fine di consentire il monitoraggio dei conti pubblici e verificarne la rispondenza alle condizioni dell'art. 104 del Trattato istitutivo della Comunità europea e delle norme conseguenti, le province, i comuni, le città metropolitane e le unioni di comuni indicano sui titoli di entrata e di spesa i codici gestionali previsti dagli allegati "A/1" e "B" al presente decreto. Le comunità montane, le comunità isolane e gli altri enti locali indicati dall'art. 2 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, individuati nell'elenco annualmente pubblicato dall'ISTAT in applicazione di quanto stabilito dall'art. 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, indicano sui titoli di entrata e di spesa i codici gestionali previsti dagli allegati "A/2" e "B" al presente decreto.

2. I codici gestionali integrano il sistema di codifica dei titoli contabili di entrata e di spesa, previsto dall'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 31 gennaio 1996, n. 194. Il codice gestionale da indicare su ogni titolo di entrata o di spesa deve essere individuato solo tra quelli previsti per la voce economica cui il titolo si riferisce.

3. Al fine di garantire una corretta applicazione della codifica gestionale gli enti locali di cui al comma 1:

provvedono ad una tempestiva regolarizzazione delle riscossioni e dei pagamenti effettuati in assenza dell'ordinativo di incasso e di pagamento, evitando l'imputazione provvisoria ai capitoli inerenti le entrate e le spese per partite di giro;

uniformano la codificazione alle istruzioni del "Glossario dei codici gestionali" e alle indicazioni fornite dal Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, in presenza di una riscontrata non corretta applicazione della codifica. La nuova versione del "Glossario dei codici gestionali" verrà pubblicata sul sito internet www.siope.tesoro.it entro 30 giorni dalla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*;

applicano i codici gestionali evitando l'adozione del criterio della prevalenza ed evitano l'imputazione di entrate e/o spese a codici avente carattere generico, in presenza di appositi codici dedicati;

attribuiscono ai residui esistenti alla data di adozione della nuova codifica il codice gestionale più attinente tra quelli previsti per la voce economica di bilancio alla quale il residuo è imputato. Tale modalità di attribuzione è limitata ai residui esistenti alla suddetta data, imputati in bilancio secondo criteri diversi da quelli previsti dal presente decreto;

comunicano alla Ragioneria territoriale dello Stato competente per territorio il nome e l'indirizzo di posta elettronica del proprio referente SIOPE.

Art. 2.

Modalità di acquisizione dati

1. Le banche incaricate dei servizi di tesoreria e gli uffici postali che svolgono analoghi servizi, in seguito indicati come "tesorieri", non possono accettare mandati di pagamento e ordinativi di incasso privi del codice gestionale.

2. Le informazioni codificate sono trasmesse quotidianamente al SIOPE tramite i tesorieri, secondo le Regole di colloquio tesorieri – Banca d'Italia, consultabili sul sito internet www.siope.tesoro.it

3. Ai fini della trasmissione dei dati al SIOPE, ciascun ente è identificato da un codice-ente assegnato dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), consultabile sul sito internet www.siope.tesoro.it. I tesorieri o cassieri chiedono il codice-ente degli enti di nuova istituzione, e segnalano eventuali modifiche anagrafiche successive, alle Ragionerie territoriali dello Stato competenti per territorio. A tal fine il tesoriere o cassiere comunica il codice fiscale dell'ente e la legge o il provvedimento che ha determinato la variazione anagrafica.

4. Gli incassi effettuati, ai sensi della normativa vigente, in assenza di ordinativo di incasso, sono codificati dai tesorieri o cassieri con il codice previsto per gli "incassi in attesa di regolarizzazione" o per "gli incassi da regolarizzare derivanti da anticipazioni di cassa". A seguito dell'emissione dei relativi ordinativi di incasso da parte dell'ente, tali codici sono sostituiti da quelli definitivi senza modificare la data originale dell'incasso. A tal fine il tesoriere o cassiere evita di sostituire i provvisori originariamente emessi con nuovi provvisori, se non per ovviare ad errori materiali.

5. I pagamenti effettuati, ai sensi della normativa vigente, in assenza del titolo di pagamento, sono codificati dai tesorieri o cassieri con il codice previsto per i "pagamenti in attesa di regolarizzazione", o per i "pagamenti da regolarizzare per pignoramenti" o per "i pagamenti da regolarizzare derivanti dal reintegro delle anticipazioni di cassa". A seguito dell'emissione dei relativi titoli di pagamento da parte dell'ente, tali codici sono sostituiti da quelli definitivi senza modificare la data originale del pagamento. A tal fine il tesoriere o cassiere evita di sostituire i provvisori originariamente emessi con nuovi provvisori, se non per ovviare ad errori materiali.

6. Entro il giorno 20 di ogni mese, i tesorieri trasmettono al SIOPE informazioni codificate sulla consistenza delle disponibilità liquide dei singoli enti alla fine del mese precedente, secondo lo schema previsto all'allegato "C" al presente decreto. Entro lo stesso termine gli enti locali comunicano le informazioni sulla consistenza delle disponibilità finanziarie depositate, alla fine del mese precedente, presso altri istituti di credito al loro tesoriere che provvede alla trasmissione di tali dati al SIOPE.

7. Alle operazioni da cui non derivano effettivi incassi o pagamenti, in quanto determinate da ordinativi di entrata o di spesa che si compensano totalmente, eseguite dal tesoriere o cassiere nell'anno successivo a quello cui sono imputati i relativi titoli di incasso e di pagamento è attribuita la data contabile corrispondente all'ultimo giorno dell'esercizio finanziario chiuso (cd. data contabile fittizia).

Art. 3.

Accesso al SIOPE

1. Ciascun ente locale accede alle informazioni codificate relative alla propria gestione, nonché a tutte le informazioni presenti sul SIOPE riguardanti gli altri enti e alle elaborazioni prodotte anche sulla base delle richieste dalle Associazioni degli enti.

2. Le modalità tecniche di accesso al SIOPE sono indicate sul sito internet www.siope.tesoro.it

3. La Banca d'Italia è il gestore del SIOPE e provvede all'attività necessaria all'accesso alle informazioni codificate, in conformità alle disposizioni previste dal decreto ministeriale del 30 maggio 2014 citato in premessa e sulla base delle indicazioni del Dipartimento della ragioneria generale dello Stato.

Art. 4.

Disposizioni finali e transitorie

1. Le disposizioni del presente decreto si applicano a decorrere dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e cessano di avere efficacia quelle contenute nel precedente decreto.

2. Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 luglio 2014

Il Ministro: PADOAN

ALLEGATO *A/1*

PROVINCE - COMUNI - CITTA' METROPOLITANE - UNIONI DI COMUNI

INCASSI - GRIGLIA DEI CODICI

CODICE BILANCIO				CODICE GESTIONALE	DESCRIZIONE
1^ cifra	2^-3^ cifra	4^-5^-6^ 7^ cifra	8^-9^ cifra		
Titolo	Categoria	Risorsa	Voce econ.		
1					**TITOLO1°: ENTRATE TRIBUTARIE**
1	**01**				**IMPOSTE**
1	**01**	(+)	**41**		***ICI-IMU-TASI***
				1101	ICI - IMU riscossa attraverso ruoli
				1102	ICI - IMU riscossa attraverso altre forme
				1103	TASI riscossa attraverso ruoli
				1104	TASI riscossa attraverso altre forme
1	**01**	(+)	**42**	**1111**	***-Addizionale IRPEF***
1	**01**	(+)	**44**	**1131**	***- Addizionale sul consumo di energia elettrica***
1	**01**	(+)	**45**	**1141**	***- Imposta provinciale di trascrizione***
1	**01**	(+)	**46**	**1151**	***- Imposta sulle assicurazioni RC auto***
1	**01**	(+)	**59**		***- Altre imposte***
				1161	Imposta sulla pubblicità riscossa attraverso i ruoli
				1162	Imposta sulla pubblicità riscossa attraverso altre forme
				1171	Tributo ambientale provinciale riscosso attraverso i ruoli
				1172	Tributo ambientale provinciale riscosso attraverso altre forme
				1174	Imposta sostitutiva su BOC-BOP
				1175	Imposta di soggiorno
				1176	Compartecipazione IVA
				1177	Compartecipazione all'addizionale regionale IRPEF
				1178	Compartecipazione alla tassa automobilistica regionale
				1179	Compartecipazione ad altri tributi regionali
				1180	Imposta di scopo
				1199	Altre imposte
1	**02**				**TASSE**
1	**02**	(+)	**61**		***- Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani - TARES - TARI***
				1201	Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani - TARES riscosse mediante ruoli
				1202	Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani - TARES riscosse attraverso altre forme
				1203	TARI riscossa mediante ruoli
				1204	TARI riscossa attraverso altre forme
1	**02**	(+)	**62**		***- Tassa occupazione spazi e aree pubbliche***
				1211	Tassa occupazione spazi e aree pubbliche riscossa mediante ruoli
				1212	Tassa occupazione spazi e aree pubbliche riscossa attraverso altre forme
1	**02**	(+)	**69**		***- Altre tasse***
				1221	Tassa di concessione su atti
				1222	Altre tasse
1	**03**	(+)	**00**		**TRIBUTI SPECIALI ED ALTRE ENTRATE TRIBUTARIE PROPRIE**
				1301	Diritti sulle pubbliche affissioni

CODICE BILANCIO				CODICE GESTIONALE	DESCRIZIONE
1^ cifra	2^-3^ cifra	4^-5^-6^ 7^ cifra	8^-9^ cifra		
Titolo	Categoria	Risorsa	Voce econ.		
				1303	Fondo sperimentale statale di riequilibrio - Fondo di solidarietà comunale
				1304	Fondo sperimentale regionale di riequilibrio
				1399	Altri tributi speciali ed altre entrate tributarie proprie
2					**TITOLO 2°: ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI**
2	**01**				**CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLO STATO**
2	**01**	(+)	**00**		***- Contributi e trasferimenti correnti dallo Stato***
				2101	Trasferimenti correnti dallo Stato con vincolo di destinazione per calamità naturali
				2102	Altri trasferimenti correnti dallo Stato
				2103	Quota di tributi statali attribuita ai Comuni a titolo di partecipazione all'attività di accertamento dei tributi.
				2104	Contributo per gli interventi dei comuni e delle province ex sviluppo investimenti
2	**02**				**CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE/PROVINCIA AUTONOMA**
2	**02**	(+)	**00**		***- Contributi e trasferimenti correnti dalla Regione/Provincia autonoma***
				2201	Trasferimenti correnti dalla Regione con vincolo di destinazione per calamità naturali
				2202	Altri trasferimenti correnti dalla Regione
2	**03**				**CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE PER FUNZIONI DELEGATE**
2	**03**	(+)	**00**		***- Contributi e trasferimenti correnti dalla Regione/Provincia autonoma per funzioni delegate***
				2301	Trasferimenti correnti dalla Regione/Provincia autonoma per funzioni di amministrazione, gestione e controllo
				2302	Trasferimenti correnti dalla Regione/Provincia autonoma per funzioni in materia di istruzione pubblica
				2303	Trasferimenti correnti dalla Regione/provincia autonoma per funzioni in materia cultura e beni culturali
				2304	Trasferimenti correnti dalla Regione/Provincia autonoma per funzioni in materia sociale
				2305	Trasferimenti correnti dalla Regione/Provincia autonoma per funzioni nel campo dello sviluppo economico
				2306	Trasferimenti correnti dalla Regione/Provincia autonoma per funzioni in materia di viabilità e trasporti
				2307	Trasferimenti correnti dalla Regione/Provincia autonoma per funzioni nel campo turistico, sportivo e ricreativo
				2308	Trasferimenti correnti dalla Regione/Provincia autonoma per funzioni di polizia locale
				2309	Trasferimenti correnti dalla Regione/Provincia autonoma per funzioni riguardanti la gestione del territorio e la tutela ambientale
				2399	Trasferimenti correnti dalla Regione/Provincia autonoma per altre funzioni delegate
2	**04**				**CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DA PARTE DI ORGANISMI COMUNITARI ED INTERNAZIONALI**
2	**04**	(+)	**00**		***- Contributi e trasferimenti da parte di Organismi comunitari ed internazionali***
				2401	Trasferimenti correnti da Unione europea

CODICE BILANCIO				CODICE GESTIONALE	DESCRIZIONE
1^ cifra	2^-3^ cifra	4^-5^-6^ 7^ cifra	8^-9^ cifra		
Titolo	Categoria	Risorsa	Voce econ.		
				2402	Trasferimenti correnti da altre Istituzioni internazionali
2	**05**				**CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO**
2	**05**	(+)	**03**		***- Trasferimenti correnti da province e città metropolitane***
				2501	Trasferimenti correnti da province
				2502	Trasferimenti correnti da città metropolitane
2	**05**	(+)	**04**		***- Trasferimenti correnti da comuni e da unioni di comuni***
				2511	Trasferimenti correnti da comuni
				2512	Trasferimenti correnti da unioni di comuni
2	**05**	(+)	**05**	**2521**	***- Trasferimenti correnti da comunità montane***
2	**05**	(+)	**06**		***- Trasferimenti correnti da aziende sanitarie e ospedaliere***
				2531	Trasferimenti correnti da aziende sanitarie
				2532	Trasferimenti correnti da aziende ospedaliere
				2533	Trasferimenti correnti da IRCCS
				2534	Trasferimenti correnti dai policlinici universitari
				2535	Trasferimenti correnti dagli Istituti zooprofilattici sperimentali
2	**05**	(+)	**07**		***- Trasferimenti correnti da aziende di pubblici servizi***
				2541	Trasferimenti correnti da aziende speciali
				2542	Trasferimenti correnti da altre imprese di pubblici servizi
2	**05**	(+)	**15**		***- Trasferimenti correnti da altri enti del settore pubblico***
				2551	Trasferimenti correnti da Enti di previdenza
				2552	Trasferimenti correnti da Enti di ricerca
				2553	Trasferimenti correnti da Camere di commercio
				2554	Trasferimenti correnti da Autorità portuali
				2555	Trasferimenti correnti da Aziende di promozione turistica
				2556	Trasferimenti correnti da Università
				2557	Trasferimenti correnti da Enti Parco Nazionali
				2558	Trasferimenti correnti da ARPA
				2559	Trasferimenti correnti da Consorzi
				2599	Trasferimenti correnti da altri enti del settore pubblico
3					**TITOLO 3°: ENTRATE EXTRATRIBUTARIE**
3	**01**	(+)	**00**		**PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI**
				3101	Diritti di segreteria e rogito
				3102	Diritti di istruttoria
				3103	Altri diritti
				3111	Proventi da alberghi
				3112	Proventi da asili nido
				3113	Proventi da convitti, colonie, ostelli, stabilimenti termali
				3114	Proventi da corsi extrascolastici
				3115	Proventi da giardini zoologici
				3116	Proventi da impianti sportivi
				3117	Proventi da mattatoi
				3118	Proventi da mense
				3119	Proventi da mercati e fiere
				3120	Proventi da pesa pubblica
				3121	Proventi da servizi turistici
				3122	Proventi da spurgo pozzi neri
				3123	Proventi da teatri, musei, spettacoli, mostre, parchi
				3124	Proventi da trasporti funebri, pompe funebri, illuminazione votiva
				3125	Proventi da trasporto carni macellate
				3126	Proventi da trasporto scolastico
				3127	Proventi da strutture residenziali per anziani

CODICE BILANCIO				CODICE GESTIONALE	DESCRIZIONE
1^ cifra	2^-3^ cifra	4^-5^-6^ 7^ cifra	8^-9^ cifra		
Titolo	Categoria	Risorsa	Voce econ.		
				3128	Proventi dall'uso di locali adibiti stabilmente ed esclusivamente a riunioni non istituzionali;
				3129	Proventi da bagni pubblici
				3130	Proventi da parcheggi custoditi e parchimetri
				3131	Proventi di servizi produttivi
				3132	Sanzioni amministrative, ammende, oblazioni
				3133	Tariffa d'igene ambientale
				3134	Tariffa corrispettiva per lo smaltimento rifiuti di cui alla L. 147/2013, art. 1, comma 668
				3149	Altri proventi dei servizi pubblici
3	02				**PROVENTI DEI BENI DELL'ENTE**
3	02	(+)	21		***- Fitti attivi***
				3201	Fitti attivi da terreni e giacimenti
				3202	Fitti attivi da fabbricati
3	02	(+)	22		***- Canoni per concessioni spazi e aree pubbliche e canone per concessioni cimiteriali***
				3210	Canoni per concessioni spazi e aree pubbliche
				3211	Canoni per concessioni cimiteriali
3	02	(+)	29		***- Altri proventi dei beni dell'ente***
				3221	Altri proventi da terreni e giacimenti
				3222	Altri proventi da edifici
				3223	Altri proventi da altri beni materiali
				3224	Altri proventi da beni immateriali
				3225	Proventi dalla vendita di piante di modico valore.
3	03				**INTERESSI SU ANTICIPAZIONI E CREDITI**
3	03	(+)	01	3301	***- Interessi da Cassa Depositi e Prestiti***
3	03	(+)	15		***- Interessi da enti del settore pubblico***
				3311	Interessi da enti del settore pubblico per finanziamenti a breve termine
				3312	Interessi da enti del settore pubblico per finanziamenti a medio-lungo termine
				3313	Interessi da enti del settore pubblico per anticipazioni
				3314	Interessi da enti del settore pubblico per depositi
				3315	Interessi moratori da enti del settore pubblico
3	03	(+)	19		***- Interessi da altri soggetti***
				3321	Interessi da altri soggetti per finanziamenti a breve termine
				3322	Interessi da altri soggetti per finanziamenti a medio-lungo termine
				3323	Interessi da altri soggetti per anticipazioni
				3324	Interessi da altri soggetti per depositi
				3325	Interessi da operazioni in derivati
				3327	Interessi moratori da imprese
				3328	Interessi attivi su prestiti a famiglie, inclusi gli interessi di mora
				3329	Interessi attivi su prestiti a istituzioni sociali private, inclusi gli interessi di mora
3	04				**UTILI NETTI DELLE AZIENDE SPECIALI E PARTECIPATE, DIVIDENDI DI SOCIETÀ**
3	04	(+)	00	3400	***- Utili netti delle aziende speciali e partecipate, dividendi di società***
3	05				**PROVENTI DIVERSI**
3	05	(+)	21		***- Canoni***
				3501	Canoni da enti del settore pubblico
				3502	Canoni da imprese e da soggetti privati

CODICE BILANCIO				CODICE GESTIONALE	DESCRIZIONE
1^ cifra	2^-3^ cifra	4^-5^-6^ 7^ cifra	8^-9^ cifra		
Titolo	Categoria	Risorsa	Voce econ.		
3	05	(+)	29		***- Altri proventi diversi***
				3511	Rimborsi spese per personale comandato
				3512	Proventi diversi da enti del settore pubblico
				3513	Proventi diversi da imprese
				3516	Recuperi vari
				3517	Ricavi dalla vendita di materiale divulgativo e promozionale riguardante i parchi.
				3518	Proventi diversi da famiglie
				3519	Proventi diversi da istituzioni sociali private
4					**TITOLO 4°: ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA RISCOSSIONE DI CREDITI**
4	**01**				**ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI**
4	**01**	(+)	**61**		***- Alienazione di beni immobili***
				4101	Alienazione di terreni e giacimenti
				4102	Alienazione di fabbricati residenziali
				4103	Alienazione di fabbricati non residenziali
				4104	Altre alienazioni di beni immobili
				4105	Proventi da aree cimiteriali in diritto di superficie
				4106	Alienazione di potenziali edificatori e di diritti di superficie
4	**01**	(+)	**62**		***- Alienazione di beni mobili***
				4111	Alienazione di beni mobili, macchine e attrezzature
				4112	Alienazione di beni immateriali
				4113	Alienazione di macchine e attrezzature agricole
				4114	Alienazione di animali
				4115	Alienazione di piante
4	**01**	(+)	**63**		***- Alienazione di titoli***
				4121	Alienazione di partecipazioni in imprese di pubblici servizi
				4122	Alienazione di partecipazioni in altre imprese
				4123	Alienazione di titoli di Stato e altri titoli pubblici
				4124	Alienazione di altri titoli
4	**02**				**TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLO STATO**
4	**02**	(+)	**00**		***- Trasferimenti di capitale dallo Stato***
				4201	Trasferimenti di capitale dallo Stato senza vincolo di destinazione
				4202	Trasferimenti di capitale dallo Stato con vincolo di destinazione per calamità naturali
				4203	Altri trasferimenti di capitale dallo Stato con vincolo di destinazione
4	**03**				**TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLA REGIONE/PROVINCIA AUTONOMA**
4	**03**	(+)	**00**		***- Trasferimenti di capitale dalla Regione/Provincia autonoma***
				4301	Trasferimenti di capitale dalla Regione/Provincia autonoma senza vincolo di destinazione
				4302	Trasferimenti di capitale dalla Regione/Provincia autonoma con vincolo di destinazione per calamità naturali
				4303	Altri trasferimenti di capitale con vincolo di destinazione
4	**04**				**TRASFERIMENTI DI CAPITALE DAL SETTORE PUBBLICO**
4	**04**	(+)	**03**		***- Trasferimenti di capitale da Province e Città metropolitane***
				4401	Trasferimenti di capitale da province
				4402	Trasferimenti di capitale da città metropolitane

CODICE BILANCIO				CODICE GESTIONALE	DESCRIZIONE
1^ cifra	2^-3^ cifra	4^-5^-6^ 7^ cifra	8^-9^ cifra		
Titolo	Categoria	Risorsa	Voce econ.		
4	04	(+)	04		***- Trasferimenti di capitale da Comuni e da Unioni di comuni***
				4411	Trasferimenti di capitale da comuni
				4412	Trasferimenti di capitale da unioni di comuni
4	04	(+)	05	**4420**	***- Trasferimenti di capitale da Comunità montane***
4	04	(+)	06		***- Trasferimenti di capitale da aziende sanitarie e ospedaliere***
				4431	Trasferimenti di capitale da aziende sanitarie
				4432	Trasferimenti di capitale da aziende ospedaliere
				4433	Trasferimenti di capitale da IRCCS pubblici
				4434	Trasferimenti di capitale dai policlinici universitari
				4435	Trasferimenti di capitale dagli Istituti zooprofilattici sperimentali
4	04	(+)	07		***- Trasferimenti di capitale da Aziende di pubblici servizi***
				4441	Trasferimenti di capitale da aziende speciali
				4442	Trasferimenti di capitale da altre imprese di pubblici servizi
4	04	(+)	08		***- Trasferimenti di capitale da parte di Organismi comunitari e internazionali***
				4451	Trasferimenti di capitale da Unione europea
				4452	Trasferimenti di capitale da altri
4	04	(+)	15		***- Trasferimenti di capitale da altri enti del settore pubblico***
				4461	Trasferimenti di capitale da Enti di previdenza
				4462	Trasferimenti di capitale da Organi costituzionali
				4463	Trasferimenti di capitale da Enti di ricerca
				4464	Trasferimenti di capitale da Camere di commercio
				4465	Trasferimenti di capitale da Autorità portuali
				4466	Trasferimenti di capitale da Aziende di promozione turistica
				4467	Trasferimenti di capitale da Università
				4468	Trasferimenti di capitale da Enti Parco Nazionali
				4469	Trasferimenti di capitale da ARPA
				4470	Trasferimenti di capitale da Consorzi
				4499	Trasferimenti di capitale da altri enti del settore pubblico
4	05				**TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI SOGGETTI**
4	05	(+)	17	**4501**	***- Entrate da permessi di costruire***
4	05	(+)	18	**4502**	***- Altri trasferimenti di capitale da imprese***
4	05	(+)	19		***- Altri trasferimenti di capitale da altri soggetti***
				4511	Trasferimenti di capitale da famiglie
				4512	Trasferimenti di capitale da istituzioni sociali private
				4513	Trasferimenti di capitali da altri
4	06				**RISCOSSIONE DI CREDITI**
4	06	(+)	03		***- Riscossione di crediti da Province e Città metropolitane***
				4601	Riscossione di crediti da province
				4602	Riscossione di crediti da città metropolitane
4	06	(+)	04		***- Riscossione di crediti da Comuni e Unioni di comuni***
				4611	Riscossione di crediti da comuni
				4612	Riscossione di crediti da unioni di comuni
4	06	(+)	05	**4620**	***- Riscossione di crediti da Comunità montane***
4	06	(+)	06		***- Riscossione di crediti da Aziende sanitarie e ospedaliere***
				4631	Riscossione di crediti da aziende sanitarie

CODICE BILANCIO				CODICE GESTIONALE	DESCRIZIONE
1^ cifra	2^-3^ cifra	4^-5^-6^ 7^ cifra	8^-9^ cifra		
Titolo	Categoria	Risorsa	Voce econ.		
				4632	Riscossione di crediti da aziende ospedaliere
				4633	Riscossione di crediti da IRCCS pubblici
				4634	Riscossione di crediti dai policlinici universitari
				4635	Riscossione di crediti dagli Istituti zooprofilattici sperimentali
4	**06**	(+)	**07**		***- Riscossione di crediti da aziende di pubblici servizi***
				4641	Riscossione di crediti da aziende speciali
				4642	Riscossione di crediti da altre imprese di pubblici servizi
4	**06**	(+)	**15**	**4651**	***- Riscossione di crediti da altri enti del settore pubblico***
4	**06**	(+)	**16**	**4661**	***- Prelievi da conti bancari di deposito***
4	**06**	(+)	**18**		***- Riscossione di crediti da altre imprese***
				4671	Riscossioni di crediti da imprese pubbliche
				4672	Riscossioni di crediti da imprese private
4	**06**	(+)	**19**		***- Riscossione di crediti da altri soggetti***
				4682	Riscossioni di crediti da famiglie
				4683	Riscossioni di crediti da Istituzioni sociali private
5					**TITOLO 5°: ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI**
5	**01**				**ANTICIPAZIONI DI CASSA**
5	**01**	(+)	**00**	**5100**	***- Anticipazioni di cassa***
5	**02**				**FINANZIAMENTI A BREVE TERMINE**
5	**02**	(+)	**00**		***- Finanziamenti a breve termine***
				5201	Finanziamenti a breve termine in euro
				5202	Finanziamenti a breve termine in altre valute
5	**03**				**ASSUNZIONE DI MUTUI E PRESTITI**
5	**03**	(+)	**01**		***- Mutui da Cassa depositi e prestiti***
				5301	Mutui da Cassa depositi e prestiti - gestione Tesoro
				5302	Mutui da Cassa depositi e prestiti - gestione CDP spa
5	**03**	(+)	**15**	**5311**	***- Mutui e prestiti da enti del settore pubblico***
5	**03**	(+)	**19**		***- Mutui e prestiti da altri soggetti***
				5321	Entrate derivanti da operazioni di cartolarizzazione immobiliare (per valori inferiori all'85% del valore del bene)
				5322	Entrate derivanti da operazioni di cartolarizzazione finanziaria (per valori inferiori all'85% del valore del bene)
				5323	Mutui e prestiti da BEI
				5324	Mutui e prestiti da altri - in euro
				5325	Mutui e prestiti da altri - in altre valute
				5326	Premi di liquidità per operazioni in derivati a fronte di prestiti a medio e lungo termine
5	**04**				**EMISSIONE DI PRESTITI OBBLIGAZIONARI**
5	**04**	(+)	**21**		***- Emissione di BOC/BOP***
				5401	Emissione di BOC/BOP in euro
				5402	Emissione di BOC/BOP in altre valute

CODICE BILANCIO				CODICE GESTIONALE	DESCRIZIONE
1^ cifra	2^-3^ cifra	4^-5^-6^ 7^ cifra	8^-9^ cifra		
Titolo	Categoria	Risorsa	Voce econ.		
5	**04**	(+)	**29**		***- Emissione di altri titoli obbligazionari***
				5411	Emissione di altri titoli obbligazionari in euro
				5412	Emissione di altri titoli obbligazionari in altre valute
				5413	Premi di liquidità per operazioni in derivati a fronte di prestiti obbligazionari
					TITOLO 6°: ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI
6	**01**				**RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE**
6	**01**	(+)	**22**	**6101**	***- Ritenute previdenziali e assistenziali al personale***
6	**02**				**RITENUTE ERARIALI**
6	**02**	(+)	**23**	**6201**	***- Ritenute erariali***
6	**03**				**ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI**
6	**03**	00	**24**	**6301**	***- Altre ritenute al personale per conto di terzi***
6	**04**				**DEPOSITI CAUZIONALI**
6	**04**	00	**27**	**6401**	***Depositi cauzionali***
6	**05**				**RIMBORSO SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI**
6	**05**	00	**28**	**6501**	Rimborso spese per servizi per conto di terzi
				6502	Rimborsi spese elettorali a carico di altre amministrazioni
6	**06**				**RIMBORSO DI ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO**
6	**06**	00	**29**	**6601**	***Rimborso di anticipazione di fondi per il servizio economato***
6	**07**		**30**		**DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI**
6	**07**	00		**6701**	Depositi per spese contrattuali
				6798	Destinazione incassi vincolati a -spese correnti ai sensi dell'art. 195 del TUEL *(dal 1° gennaio 2015)*
				6799	Reintegro incassi vincolati ai sensi dell'art. 195 del TUEL (dal 1° gennaio 2015)
				9995	**INCASSI DA REGOLARIZZARE DERIVANTI DALLA DESTINAZIONE DI INCASSI VINCOLATI A SPESE CORRENTI** *(riscossioni codificate dal tesoriere) (dal 1° gennaio 2015)*
				9996	**INCASSI DA REGOLARIZZARE DERIVANTI DAL REINTEGRO *DI INCASSI VINCOLATI*** *(riscossioni codificate dal tesoriere) (dal 1° gennaio 2015)*
				9998	**INCASSI DA REGOLARIZZARE DERIVANTI DALLE ANTICIPAZIONI DI CASSA** *(riscossioni codificate dal tesoriere)*
				9999	**ALTRI INCASSI DA REGOLARIZZARE** *(riscossioni codificate dal tesoriere)*

ALLEGATO *A/2*

COMUNITA' MONTANE - COMUNITA' ISOLANE - ALTRI ENTI LOCALI

INCASSI - GRIGLIA DEI CODICI

CODICE BILANCIO				CODICE GESTIONALE	DESCRIZIONE VOCI
1^ cifra	2^-3^ cifra	4^-5^-6^ 7^ cifra	8^-9^ cifra		
Titolo	Categoria	Risorsa	Voce econ.		
					TITOLO 1°: ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI
1					
1	**01**				**CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLO STATO**
1	**01**	(+)	**00**		***- Contributi e trasferimenti correnti dallo Stato***
				1101	Trasferimenti correnti dallo Stato con vincolo di destinazione per calamità naturali
				1102	Altri trasferimenti correnti dallo Stato
1	**02**				**CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE/PROVINCIA AUTONOMA**
1	**02**	(+)	**00**		***- Contributi e trasferimenti correnti dalla Regione/Provincia autonoma***
				1201	Trasferimenti correnti dalla Regione con vincolo di destinazione per calamità naturali
				1202	Altri trasferimenti correnti dalla Regione
1	**03**				**CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE PER FUNZIONI DELEGATE**
1	**03**	(+)	**00**		***- Contributi e trasferimenti correnti dalla Regione/Provincia autonoma per funzioni delegate***
				1301	Trasferimenti correnti dalla Regione/Provincia autonoma per funzioni di amministrazione, gestione e controllo
				1302	Trasferimenti correnti dalla Regione/Provincia autonoma per funzioni in materia di istruzione pubblica
				1303	Trasferimenti correnti dalla Regione/provincia autonoma per funzioni in materia cultura e beni culturali
				1304	Trasferimenti correnti dalla Regione/Provincia autonoma per funzioni in materia sociale
				1305	Trasferimenti correnti dalla Regione/Provincia autonoma per funzioni nel campo dello sviluppo economico
				1306	Trasferimenti correnti dalla Regione/Provincia autonoma per funzioni in materia di viabilità e trasporti
				1307	Trasferimenti correnti dalla Regione/Provincia autonoma per funzioni nel campo turistico, sportivo e ricreativo
				1308	Trasferimenti correnti dalla Regione/Provincia autonoma per funzioni di polizia locale
				1309	Trasferimenti correnti dalla Regione/Provincia autonoma per funzioni riguardanti la gestione del territorio e la tutela ambientale
				1399	Trasferimenti correnti dalla Regione/Provincia autonoma per altre funzioni delegate
1	**04**				**CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DA PARTE DI ORGANISMI COMUNITARI ED INTERNAZIONALI**
1	**04**	(+)	**00**		***- Contributi e trasferimenti da parte di Organismi comunitari ed internazionali***
				1401	Trasferimenti correnti da Unione europea
				1402	Trasferimenti correnti da altre Istituzioni internazionali

CODICE BILANCIO				CODICE GESTIONALE	DESCRIZIONE VOCI
1^ cifra	2^-3^ cifra	4^-5^-6^ 7^ cifra	8^-9^ cifra		
Titolo	Categoria	Risorsa	Voce econ.		
1	05				**CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO**
1	05	(+)	03		***- Trasferimenti correnti da province e città metropolitane***
				1501	Trasferimenti correnti da province
				1502	Trasferimenti correnti da città metropolitane
1	05	(+)	04		***- Trasferimenti correnti da comuni e da unioni di comuni***
				1511	Trasferimenti correnti da comuni
				1512	Trasferimenti correnti da unioni di comuni
1	05	(+)	05	**1521**	***- Trasferimenti correnti da comunità montane***
1	05	(+)	06		***- Trasferimenti correnti da aziende sanitarie e ospedaliere***
				1531	Trasferimenti correnti da aziende sanitarie
				1532	Trasferimenti correnti da aziende ospedaliere
				1533	Trasferimenti correnti da IRCCS
				1534	Trasferimenti correnti dai policlinici universitari
				1535	Trasferimenti correnti dagli Istituti zooprofilattici sperimentali
1	05	(+)	07		***- Trasferimenti correnti da aziende di pubblici servizi***
				1541	Trasferimenti correnti da aziende speciali
				1542	Trasferimenti correnti da altre imprese di pubblici servizi
1	05	(+)	15		***- Trasferimenti correnti da altri enti del settore pubblico***
				1551	Trasferimenti correnti da Enti di previdenza
				1552	Trasferimenti correnti da Enti di ricerca
				1553	Trasferimenti correnti da Camere di commercio
				1554	Trasferimenti correnti da Autorità portuali
				1555	Trasferimenti correnti da Aziende di promozione turistica
				1556	Trasferimenti correnti da Università
				1557	Trasferimenti correnti da Enti Parco Nazionali
				1558	Trasferimenti correnti da ARPA
				1559	Trasferimenti correnti da Consorzi
				1599	Trasferimenti correnti da altri enti del settore pubblico
2					**TITOLO 2°: ENTRATE EXTRATRIBUTARIE**
2	01	(+)	00		**PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI**
				2101	Diritti di segreteria e rogito
				2102	Diritti di istruttoria
				2103	Altri diritti
				2111	Proventi da alberghi
				2112	Proventi da asili nido
				2113	Proventi da convitti, colonie, ostelli, stabilimenti termali
				2114	Proventi da corsi extrascolastici
				2115	Proventi da giardini zoologici
				2116	Proventi da impianti sportivi
				2117	Proventi da mattatoi
				2118	Proventi da mense
				2119	Proventi da mercati e fiere
				2120	Proventi da pesa pubblica
				2121	Proventi da servizi turistici
				2122	Proventi da spurgo pozzi neri
				2123	Proventi da teatri, musei, spettacoli, mostre, parchi
				2124	Proventi da trasporti funebri, pompe funebri, illuminazione votiva
				2125	Proventi da trasporto carni macellate
				2126	Proventi da trasporto scolastico
				2127	Proventi da strutture residenziali per anziani
				2128	Proventi dall'uso di locali adibiti stabilmente ed esclusivamente a riunioni non istituzionali;
				2129	Proventi da bagni pubblici

CODICE BILANCIO				CODICE GESTIONALE	DESCRIZIONE VOCI
1^ cifra	2^-3^ cifra	4^-5^-6^ 7^ cifra	8^-9^ cifra		
Titolo	Categoria	Risorsa	Voce econ.		
				2130	Proventi da parcheggi custoditi e parchimetri
				2131	Proventi di servizi produttivi
				2132	Sanzioni amministrative, ammende, oblazioni
				2133	Tariffa d'igene ambientale
				2149	Altri proventi dei servizi pubblici
2	**02**				**PROVENTI DEI BENI DELL'ENTE**
2	**02**	(+)	**21**		***- Fitti attivi***
				2201	Fitti attivi da terreni e giacimenti
				2202	Fitti attivi da fabbricati
2	**02**	(+)	**29**		***- Altri proventi dei beni dell'ente***
				2221	Altri proventi da terreni e giacimenti
				2222	Altri proventi da edifici
				2223	Altri proventi da altri beni materiali
				2224	Altri proventi da beni immateriali
				2225	Proventi dalla vendita di piante di modico valore
2	**03**				**INTERESSI SU ANTICIPAZIONI E CREDITI**
2	**03**	(+)	**01**	**2301**	***- Interessi da Cassa Depositi e Prestiti***
2	**03**	(+)	**15**		***- Interessi da enti del settore pubblico***
				2311	Interessi da enti del settore pubblico per finanziamenti a breve termine
				2312	Interessi da enti del settore pubblico per finanziamenti a medio-lungo termine
				2313	Interessi da enti del settore pubblico per anticipazioni
				2314	Interessi da enti del settore pubblico per depositi
				2315	Interessi moratori da enti del settore pubblico
2	**03**	(+)	**19**		***- Interessi da altri soggetti***
				2321	Interessi da altri soggetti per finanziamenti a breve termine
				2322	Interessi da altri soggetti per finanziamenti a medio-lungo termine
				2323	Interessi da altri soggetti per anticipazioni
				2324	Interessi da altri soggetti per depositi
				2325	Interessi da operazioni in derivati
				2327	Interessi moratori da imprese
				2328	Interessi attivi su prestiti a famiglie, inclusi gli interessi di mora
				2329	Interessi attivi su prestiti a istituzioni sociali private, inclusi gli interessi di mora
2	**04**				**UTILI NETTI DELLE AZIENDE SPECIALI E PARTECIPATE, DIVIDENDI DI SOCIETÀ**
2	**04**	(+)	**00**	**2400**	***- Utili netti delle aziende speciali e partecipate, dividendi di società***
2	**05**				**PROVENTI DIVERSI**
2	**05**	(+)	**21**		***- Canoni***
				2501	Canoni da enti del settore pubblico
				2502	Canoni da imprese e da soggetti privati
2	**05**	(+)	**29**		***- Altri proventi diversi***
				2511	Rimborsi spese per personale comandato
				2512	Proventi diversi da enti del settore pubblico
				2513	Proventi diversi da imprese
				2516	Recuperi vari

CODICE BILANCIO				CODICE GESTIONALE	DESCRIZIONE VOCI
1^ cifra	2^-3^ cifra	4^-5^-6^ 7^ cifra	8^-9^ cifra		
Titolo	Categori a	Risorsa	Voce econ.		
				2517	Ricavi dalla vendita di materiale divulgativo e promozionale riguardante i parchi.
				2518	Proventi diversi da famiglie
				2519	Proventi diversi da istituzioni sociali private
3					**TITOLO 3°: ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA RISCOSSIONE DI CREDITI**
3	**01**				**ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI**
3	**01**	(+)	**61**		***- Alienazione di beni immobili***
				3101	Alienazione di terreni e giacimenti
				3102	Alienazione di fabbricati residenziali
				3103	Alienazione di fabbricati non residenziali
				3104	Altre alienazioni di beni immobili
				3105	Proventi da aree cimiteriali in diritto di superficie
				3106	Alienazione di potenziali edificatori e di diritti di superficie
3	**01**	(+)	**62**		***- Alienazione di beni mobili***
				3111	Alienazione di beni mobili, macchine e attrezzature
				3112	Alienazione di beni immateriali
				3113	Alienazione di macchine e attrezzature agricole
				3114	Alienazione di animali
				3115	Alienazione di piante
3	**01**	(+)	**63**		***- Alienazione di titoli***
				3121	Alienazione di partecipazioni in imprese di pubblici servizi
				3122	Alienazione di partecipazioni in altre imprese
				3123	Alienazione di titoli di Stato e altri titoli pubblici
				3124	Alienazione di altri titoli
3	**02**				**TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLO STATO**
3	**02**	(+)	**00**		***- Trasferimenti di capitale dallo Stato***
				3201	Trasferimenti di capitale dallo Stato senza vincolo di destinazione
				3202	Trasferimenti di capitale dallo Stato con vincolo di destinazione per calamità naturali
				3203	Altri trasferimenti di capitale dallo Stato con vincolo di destinazione
3	**03**				**TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLA REGIONE/PROVINCIA AUTONOMA**
3	**03**	(+)	**00**		***- Trasferimenti di capitale dalla Regione/Provincia autonoma***
				3301	Trasferimenti di capitale dalla Regione/Provincia autonoma senza vincolo di destinazione
				3302	Trasferimenti di capitale dalla Regione/Provincia autonoma con vincolo di destinazione per calamità naturali
				3303	Altri trasferimenti di capitale con vincolo di destinazione
3	**04**				**TRASFERIMENTI DI CAPITALE DAL SETTORE PUBBLICO**
3	**04**	(+)	**03**		***- Trasferimenti di capitale da Province e Città metropolitane***
				3401	Trasferimenti di capitale da province
				3402	Trasferimenti di capitale da città metropolitane

CODICE BILANCIO				CODICE GESTIONALE	DESCRIZIONE VOCI
1^ cifra	2^-3^ cifra	4^-5^-6^ 7^ cifra	8^-9^ cifra		
Titolo	Categoria	Risorsa	Voce econ.		
3	**04**	(+)	**04**		***- Trasferimenti di capitale da Comuni e da Unioni di comuni***
				3411	Trasferimenti di capitale da comuni
				3412	Trasferimenti di capitale da unioni di comuni
3	**04**	(+)	**05**	**3420**	***- Trasferimenti di capitale da Comunità montane***
3	**04**	(+)	**06**		***- Trasferimenti di capitale da aziende sanitarie e ospedaliere***
				3431	Trasferimenti di capitale da aziende sanitarie
				3432	Trasferimenti di capitale da aziende ospedaliere
				3433	Trasferimenti di capitale da IRCCS pubblici
				3434	Trasferimenti di capitale dai policlinici universitari
				3435	Trasferimenti di capitale dagli Istituti zooprofilattici sperimentali
3	**04**	(+)	**07**		***- Trasferimenti di capitale da Aziende di pubblici servizi***
				3441	Trasferimenti di capitale da aziende speciali
				3442	Trasferimenti di capitale da altre imprese di pubblici servizi
3	**04**	(+)	**08**		***- Trasferimenti di capitale da parte di Organismi comunitari e internazionali***
				3451	Trasferimenti di capitale da Unione europea
				3452	Trasferimenti di capitale da altri
3	**04**	(+)	**15**		***- Trasferimenti di capitale da altri enti del settore pubblico***
				3461	Trasferimenti di capitale da Enti di previdenza
				3462	Trasferimenti di capitale da Organi costituzionali
				3463	Trasferimenti di capitale da Enti di ricerca
				3464	Trasferimenti di capitale da Camere di commercio
				3465	Trasferimenti di capitale da Autorità portuali
				3466	Trasferimenti di capitale da Aziende di promozione turistica
				3467	Trasferimenti di capitale da Università
				3468	Trasferimenti di capitale da Enti Parco Nazionali
				3469	Trasferimenti di capitale da ARPA
				3470	Trasferimenti di capitale da Consorzi
				3499	Trasferimenti di capitale da altri enti del settore pubblico
3	**05**				**TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI SOGGETTI**
3	**05**	(+)	**18**	**3502**	***- Altri trasferimenti di capitale da imprese***
3	**05**	(+)	**19**		***- Altri trasferimenti di capitale da altri soggetti***
				3511	Trasferimenti di capitale da famiglie
				3512	Trasferimenti di capitale da istituzioni sociali private
				3513	Trasferimenti di capitali da altri
3	**06**				**RISCOSSIONE DI CREDITI**
3	**06**	(+)	**03**		***- Riscossione di crediti da Province e Città metropolitane***
				3601	Riscossione di crediti da province
				3602	Riscossione di crediti da città metropolitane
3	**06**	(+)	**04**		***- Riscossione di crediti da Comuni e Unioni di comuni***
				3611	Riscossione di crediti da comuni
				3612	Riscossione di crediti da unioni di comuni
3	**06**	(+)	**05**	**3620**	***- Riscossione di crediti da Comunità montane***
3	**06**	(+)	**06**		***- Riscossione di crediti da Aziende sanitarie e ospedaliere***
				3631	Riscossione di crediti da aziende sanitarie

CODICE BILANCIO				CODICE GESTIONALE	DESCRIZIONE VOCI
1^ cifra	2^-3^ cifra	4^-5^-6^ 7^ cifra	8^-9^ cifra		
Titolo	Categoria	Risorsa	Voce econ.		
				3632	Riscossione di crediti da aziende ospedaliere
				3633	Riscossione di crediti da IRCCS pubblici
				3634	Riscossione di crediti dai policlinici universitari
				3635	Riscossione di crediti dagli Istituti zooprofilattici sperimentali
3	**06**	(+)	**07**		***- Riscossione di crediti da aziende di pubblici servizi***
				3641	Riscossione di crediti da aziende speciali
				3642	Riscossione di crediti da altre imprese di pubblici servizi
3	**06**	(+)	**15**	**3651**	***- Riscossione di crediti da altri enti del settore pubblico***
3	**06**	(+)	**16**	**3661**	***- Prelievi da conti bancari di deposito***
3	**06**	(+)	**18**		***- Riscossione di crediti da altre imprese***
				3671	Riscossioni di crediti da imprese pubbliche
				3672	Riscossioni di crediti da imprese private
3	**06**	(+)	**19**		***- Riscossione di crediti da altri soggetti***
				3681	Riscossioni di crediti da famiglie
				3682	Riscossioni di crediti da Istituzioni sociali private
4					**TITOLO 4°: ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI**
4	**01**				**ANTICIPAZIONI DI CASSA**
4	**01**	(+)	**00**	**4101**	***- Anticipazioni di cassa***
4	**02**				**FINANZIAMENTI A BREVE TERMINE**
4	**02**	(+)	**00**		***- Finanziamenti a breve termine***
				4201	Finanziamenti a breve termine in euro
				4202	Finanziamenti a breve termine in altre valute
4	**03**				**ASSUNZIONE DI MUTUI E PRESTITI**
4	**03**	(+)	**01**		***- Mutui da Cassa depositi e prestiti***
				4301	Mutui da Cassa depositi e prestiti - gestione Tesoro
				4302	Mutui da Cassa depositi e prestiti - gestione CDP spa
4	**03**	(+)	**15**	**4311**	***- Mutui e prestiti da enti del settore pubblico***
4	**03**	(+)	**19**		***- Mutui e prestiti da altri soggetti***
				4321	Entrate derivanti da operazioni di cartolarizzazione immobiliare (per valori inferiori all'85% del valore del bene)
				4322	Entrate derivanti da operazioni di cartolarizzazione finanziaria (per valori inferiori all'85% del valore del bene)
				4323	Mutui e prestiti da BEI
				4324	Mutui e prestiti da altri - in euro
				4325	Mutui e prestiti da altri - in altre valute
				4326	Premi di liquidità per operazioni in derivati a fronte di prestiti a medio e lungo termine
4	**04**				**EMISSIONE DI PRESTITI OBBLIGAZIONARI**
4	**04**	(+)	**21**		***- Emissione di BOC/BOP***
				4401	Emissione di BOC/BOP in euro
				4402	Emissione di BOC/BOP in altre valute
4	**04**	(+)	**29**		***- Emissione di altri titoli obbligazionari***

CODICE BILANCIO				CODICE GESTIONALE	DESCRIZIONE VOCI
1^ cifra	2^-3^ cifra	4^-5^-6^ 7^ cifra	8^-9^ cifra		
Titolo	Categoria	Risorsa	Voce econ.		
				4411	Emissione di altri titoli obbligazionari in euro
				4412	Emissione di altri titoli obbligazionari in altre valute
				4413	Premi di liquidità per operazioni in derivati a fronte di prestiti obbligazionari
					TITOLO 5°: ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI
5	**01**				**RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE**
5	**01**	(+)	**22**	**5100**	***- Ritenute previdenziali e assistenziali al personale***
5	**02**				**RITENUTE ERARIALI**
5	**02**	(+)	**23**	**5200**	***- Ritenute erariali***
5	**03**				**ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI**
5	**03**	00	**24**	**5300**	***- Altre ritenute al personale per conto di terzi***
5	**04**				**DEPOSITI CAUZIONALI**
5	**04**	00	**27**	**5400**	***Depositi cauzionali***
5	**05**				**RIMBORSO SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI**
5	**05**	00	**28**	**5500**	***Rimborso spese per servizi per conto di terzi***
5	**06**				**RIMBORSO DI ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO**
5	**06**	00	**29**	**5601**	***Rimborso di anticipazione di fondi per il servizio economato***
5	**07**		**30**		**DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI**
5	**07**	00		**5701**	***Depositi per spese contrattuali***
				5798	Destinazione incassi vincolati a -spese correnti ai sensi dell'art. 195 del TUEL *(dal 1° gennaio 2015)*
				5799	Reintegro incassi vincolati ai sensi dell'art. 195 del TUEL (dal 1° gennaio 2015)
				9995	**INCASSI DA REGOLARIZZARE DERIVANTI DALLA DESTINAZIONE DI INCASSI VINCOLATI A SPESE CORRENTI** *(riscossioni codificate dal tesoriere) (dal 1° gennaio 2015)*
				9996	**INCASSI DA REGOLARIZZARE DERIVANTI DAL REINTEGRO*DI INCASSI VINCOLATI*** *(riscossioni codificate dal tesoriere) (dal 1° gennaio 2015)*
				9998	**INCASSI DA REGOLARIZZARE DERIVANTI DALLE ANTICIPAZIONI DI CASSA** *(riscossioni codificate dal tesoriere)*
				9999	**ALTRI INCASSI DA REGOLARIZZARE** *(riscossioni codificate dal tesoriere)*

ALLEGATO *B*

ENTI LOCALI

PAGAMENTI - GRIGLIA DEI CODICI

CODICE 1^ cifra Titolo	2^-3^ cifra Funzione	4^-5^ cifra Servizio	6^-7^ cifra Intervento	8^-9^ cifra Voce econ.	COD. GEST.	DESCRIZIONE VOCE
1						**TITOLO 1°: SPESE CORRENTI**
1			01			**PERSONALE**
1	(+)	(+)	01	20		**Retribuzioni lorde**
					1101	Competenze fisse per il personale a tempo indeterminato
					1102	Straordinario per il personale tempo indeterminato
					1103	Altre competenze ed indennità accessorie per il personale a tempo indeterminato
					1104	Competenze fisse ed accessorie per il personale a tempo determinato
					1105	Altre spese di personale (lavoro flessibile: personale con contratto di formazione e lavoro, lavoratori socialmente utili)
					1106	Rimborsi spese per personale comandato
					1107	Straordinario al personale per consultazioni elettorali
					1109	Arretrati di anni precedenti
					1110	Compensi per collaborazioni coordinate e continuative
1	(+)	(+)	01	21		**Contributi effettivi a carico dell'ente**
					1111	Contributi obbligatori per il personale
					1112	Contributi previdenza complementare
					1113	Contributi per indennità di fine servizio e accantonamenti TFR
					1114	Contributi aggiuntivi
					1115	Contributi relativi ad arretrati di anni precedenti
1	(+)	(+)	01	25		**Interventi assistenziali**
					1121	Borse di studio e sussidi per il personale
					1122	Centri attività sociali, sportive e culturali
					1123	Contributi per prestazioni sanitarie
					1124	Indennizzi
1	(+)	(+)	01	26		**Oneri per il personale in quiescenza**
					1131	Pensioni
					1132	Pensioni integrative
					1133	Altri oneri per il personale in quiescenza
					1134	Arretrati di anni precedenti erogati al personale in quiescenza
1	(+)	(+)	02	00		**ACQUISTO BENI DI CONSUMO E MATERIE PRIME**
					1201	Carta, cancelleria e stampati
					1202	Carburanti, combustibili e lubrificanti
					1203	Materiale informatico
					1204	Materiale e strumenti tecnico-specialistici
					1205	Pubblicazioni, giornali e riviste
					1206	Medicinali, materiale sanitario e igienico
					1207	Acquisto di beni per spese di rappresentanza
					1208	Equipaggiamenti e vestiario
					1209	Acquisto di beni di consumo per consultazioni elettorali
					1210	Altri materiali di consumo
					1211	Acquisto di derrate alimentari
					1212	Materiali e strumenti per manutenzione
					1213	Materiale divulgativo sui parchi, gadget e prodotti tipici locali
1	(+)	(+)	03	00		**PRESTAZIONI DI SERVIZI**
					1302	Contratti di servizio per trasporto
					1303	Contratti di servizio per smaltimento rifiuti
					1304	Contratti di servizio per riscossione tributi
					1305	Lavoro interinale
					1306	Altri contratti di servizio
					1307	Incarichi professionali
					1308	Organizzazione manifestazioni e convegni

ENTI LOCALI

PAGAMENTI - GRIGLIA DEI CODICI

CODICE					COD. GEST.	DESCRIZIONE VOCE
1^ cifra	2^-3^ cifra	4^-5^ cifra	6^-7^ cifra	8^-9^ cifra		
Titolo	Funzione	Servizio	Intervento	Voce econ.		
					1309	Corsi di formazione per il proprio personale
					1310	Altri corsi di formazione
					1311	Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili
					1312	Manutenzione ordinaria e riparazioni di automezzi
					1313	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni
					1314	Servizi ausiliari e spese di pulizia
					1315	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione
					1316	Utenze e canoni per energia elettrica
					1317	Utenze e canoni per acqua
					1318	Utenze e canoni per riscaldamento
					1319	Utenze e canoni per altri servizi
					1320	Acquisto di servizi per consultazioni elettorali
					1321	Accertamenti sanitari resi necessari dall'attività lavorativa
					1322	Spese postali
					1323	Assicurazioni
					1324	Acquisto di servizi per spese di rappresentanza
					1325	Spese per gli organi istituzionali dell'ente - Indennità
					1326	Spese per gli organi istituzionali dell'ente - Rimborsi
					1327	Buoni pasto e mensa per il personale
					1329	Assistenza informatica e manutenzione software
					1330	Trattamento di missione e rimborsi spese viaggi
					1331	Spese per liti (patrocinio legale)
					1332	Altre spese per servizi
					1333	Rette di ricovero in strutture per anziani/minori/handicap ed altri servizi connessi
					1334	Mense scolastiche
					1335	Servizi scolastici
					1336	Organismi e altre Commissioni istituiti presso l'ente
					1337	Spese per pubblicità
					1338	Global service
					1340	Rimborsi per il coordinamento nazionale dell'ambiente
1	(+)	(+)	**04**	**00**		**UTILIZZO BENI DI TERZI**
					1401	Noleggi
					1402	Locazioni
					1403	Leasing operativo.
					1404	Licenze software
					1499	Altri utilizzo di beni di terzi
1			**05**			**TRASFERIMENTI CORRENTI**
1	(+)	(+)	**05**	**02**	**1501**	**Trasferimenti correnti a Regione/Provincia autonoma**
1	(+)	(+)	**05**	**03**		**Trasferimenti correnti a province e a città metropolitane**
					1511	Trasferimenti correnti a province
					1512	Trasferimenti correnti a città metropolitane
1	(+)	(+)	**05**	**04**		**Trasferimenti correnti a comuni e ad unioni di comuni**
					1521	Trasferimenti correnti a comuni
					1522	Trasferimenti correnti a comuni per consultazioni elettorali
					1523	Trasferimenti correnti a unioni di comuni
1	(+)	(+)	**05**	**05**	**1531**	**Trasferimenti correnti a comunità montane**
1	(+)	(+)	**05**	**06**		**Trasferimenti correnti ad aziende sanitarie ed ospedaliere**
					1541	Trasferimenti correnti ad aziende sanitarie
					1542	Trasferimenti correnti ad aziende ospedaliere
					1543	Trasferimenti correnti ad IRCCS pubblici
					1544	Trasferimenti correnti ai policlinici universitari
					1545	Trasferimenti correnti agli Istituti zooprofilattici sperimentali

ENTI LOCALI

PAGAMENTI - GRIGLIA DEI CODICI

CODICE					COD. GEST.	DESCRIZIONE VOCE
1^ cifra	2^-3^ cifra	4^-5^ cifra	6^-7^ cifra	8^-9^ cifra		
Titolo	Funzione	Servizio	Intervento	Voce econ.		
1	(+)	(+)	**05**	**07**		**Trasferimenti correnti ad aziende di pubblici servizi**
					1551	Trasferimenti correnti ad aziende speciali
					1552	Trasferimenti correnti ad altre imprese di pubblici servizi
1	(+)	(+)	**05**	**15**		**Trasferimenti correnti ad altri enti del settore pubblico**
					1561	Trasferimenti correnti a Enti di previdenza
					1562	Trasferimenti correnti a Enti di ricerca
					1563	Trasferimenti correnti a Camere di commercio
					1564	Trasferimenti correnti a Autorità portuali
					1565	Trasferimenti correnti a Aziende di promozione turistica
					1566	Trasferimenti correnti a Università
					1567	Trasferimenti correnti a Enti Parco Nazionali
					1568	Trasferimenti correnti a ARPA
					1569	Trasferimenti correnti a altri enti del settore pubblico
					1570	Trasferimenti correnti a Stato
1	(+)	(+)	**05**	**18**		**Trasferimenti correnti a imprese**
					1571	Trasferimenti correnti a imprese pubbliche
					1572	Trasferimenti correnti a imprese private
1	(+)	(+)	**05**	**19**		**Trasferimenti correnti ad altri soggetti**
					1581	Trasferimenti correnti a famiglie
					1582	Trasferimenti correnti a istituzioni sociali private
					1583	Trasferimenti correnti ad altri
1			**06**			**INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI**
1	(+)	(+)	**06**	**01**		**Interessi passivi a Cassa depositi e prestiti**
					1601	Interessi passivi a Cassa depositi e prestiti - gestione Tesoro
					1602	Interessi passivi a Cassa depositi e prestiti - gestione CDP spa
1	(+)	(+)	**06**	**15**		**Interessi passivi ad enti del settore pubblico**
					1611	Interessi passivi ad enti del settore pubblico per finanziamenti a breve
					1612	Interessi passivi ad enti del settore pubblico per finanziamenti a medio-lungo
					1613	Interessi passivi ad enti del settore pubblico per anticipazioni
1	(+)	(+)	**06**	**19**		**Interessi passivi ad altri soggetti**
					1621	Interessi passivi ad altri soggetti per finanziamenti a breve
					1622	Interessi passivi ad altri soggetti per finanziamenti a medio-lungo
					1623	Interessi passivi ad altri soggetti per anticipazioni
					1624	Interessi passivi ad altri soggetti per depositi
					1625	Interessi passivi ad altri soggetti per oneri derivanti da operazioni di cartolarizzazione
					1626	Interessi passivi per operazioni in derivati
					1699	Altri interessi passivi e oneri finanziari diversi**,** inclusi interessi di mora
1			**07**			**IMPOSTE E TASSE**
1	(+)	(+)	**07**	**21**	**1701**	**Irap**
1	(+)	(+)	**07**	**29**		**Altre imposte**
					1711	Imposte sul patrimonio
					1712	Imposte sul registro
					1713	I.V.A.

ENTI LOCALI

PAGAMENTI - GRIGLIA DEI CODICI

CODICE					COD. GEST.	DESCRIZIONE VOCE
1^ cifra	2^-3^ cifra	4^-5^ cifra	6^-7^ cifra	8^-9^ cifra		
Titolo	Funzione	Servizio	Intervento	Voce econ.		
					1714	Tassa di rimozione rifiuti solidi urbani
					1715	Valori bollati
					1716	Altri tributi
1	(+)	(+)	**08**	**00**		**ONERI STRAORDINARI GESTIONE CORRENTE**
					1801	Ripiano perdite in aziende di pubblici servizi
					1802	Altri oneri straordinari della gestione corrente
					1803	Transazioni (esclusa obbligazione principale)
					1804	Oneri da sentenze sfavorevoli (esclusa obbligazione principale)
					1805	Indennizzi danni recati dalla fauna selvatica
					1806	Indennizzi mancati tagli e pascoli
					1807	Restituzione di tributi ai contribuenti
					1808	Rimborso di tributi allo Stato
2						**TITOLO 2°: SPESE IN CONTO CAPITALE**
2	(+)	(+)	**01**	**00**		**ACQUISIZIONE BENI IMMOBILI**
					2101	Terreni
					2102	Vie di comunicazione ed infrastrutture connesse
					2103	Infrastrutture idrauliche
					2106	Infrastrutture telematiche
					2107	Altre infrastrutture
					2108	Opere per la sistemazione del suolo
					2109	Fabbricati civili ad uso abitativo, commerciale e istituzionale
					2110	Fabbricati industriali e costruzioni leggere
					2111	Fabbricati rurali
					2112	Opere destinate al culto
					2113	Beni di valore culturale, storico, archeologico, ed artistico
					2114	Strade ferrate e relativi materiali d'esercizio
					2115	Impianti sportivi
					2116	Altri beni immobili
					2117	Cimiteri
					2118	Opere per la sistemazione dell'area marina
2	(+)	(+)	**02**	**00**	**2201**	**ESPROPRI E SERVITU' ONEROSE**
2	(+)	(+)	**03**	**00**	**2301**	**ACQUISTO DI BENI SPECIFICI PER REALIZZAZIONI IN ECONOMIA**
2	(+)	(+)	**04**	**00**	**2401**	**UTILIZZO DI BENI DI TERZI PER REALIZZAZIONI IN ECONOMIA**
2			**05**			**ACQUISIZIONE BENI MOBILI, MACCHINE E ATTREZZATURE TECNICO - SCIENTIFICHE**
2	(+)	(+)	**05**	**62**		**Acquisizione di beni mobili, macchine e attrezzature tecnico - scientifiche**
					2501	Mezzi di trasporto
					2502	Mobili, macchinari e attrezzature
					2503	Mobili e arredi per alloggi e pertinenze
					2504	Animali
					2505	Piante
					2506	Hardware
					2507	Acquisizione o realizzazione software
					2508	Opere artistiche
					2509	Materiale bibliografico
					2511	Altri beni materiali

ENTI LOCALI

PAGAMENTI - GRIGLIA DEI CODICI

CODICE					COD. GEST.	DESCRIZIONE VOCE
1^ cifra	2^-3^ cifra	4^-5^ cifra	6^-7^ cifra	8^-9^ cifra		
Titolo	Funzione	Servizio	Intervento	Voce econ.		
					2512	Beni immateriali
2	(+)	(+)	**05**	**63**		**Acquisizioni di titoli**
					2530	Acquisizione di titoli di Stato e altri titoli pubblici
					2531	altri titoli
2	(+)	(+)	**06**	**00**	**2601**	**INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI**
2			**07**			**TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE**
2	(+)	(+)	**07**	**02**	**2701**	**Trasferimenti in conto capitale a Regione/Provincia autonoma**
2	(+)	(+)	**07**	**03**		**Trasferimenti in conto capitale a province e a città metropolitane**
					2711	Trasferimenti in conto capitale a province
					2712	Trasferimenti in conto capitale a città metropolitane
2	(+)	(+)	**07**	**04**		**Trasferimenti in conto capitale a comuni e ad unioni di comuni**
					2721	Trasferimenti in conto capitale a comuni
					2722	Trasferimenti in conto capitale a unioni di comuni
2	(+)	(+)	**07**	**05**	**2731**	**Trasferimenti in conto capitale a comunità montane**
2	(+)	(+)	**07**	**06**		**Trasferimenti in conto capitale ad aziende sanitarie ed ospedaliere**
					2741	Trasferimenti in conto capitale a aziende sanitarie
					2742	Trasferimenti in conto capitale a aziende ospedaliere
					2743	Trasferimenti in conto capitale a IRCSS pubblici
					2744	Trasferimenti in conto capitale ai policlinici universitari
					2745	Trasferimenti in conto capitale agli Istituti zooprofilattici sperimentali
2	(+)	(+)	**07**	**07**		**Trasferimenti in conto capitale ad aziende di pubblici servizi**
					2751	Trasferimenti in conto capitale a aziende speciali
					2752	Trasferimenti in conto capitale a altre imprese di pubblici servizi
2	(+)	(+)	**07**	**15**		**Trasferimenti in conto capitale ad altri enti del settore pubblico**
					2761	Trasferimenti in conto capitale a Enti di previdenza
					2762	Trasferimenti in conto capitale a Enti di ricerca
					2763	Trasferimenti in conto capitale a Camere di commercio
					2764	Trasferimenti in conto capitale a Autorità portuali
					2765	Trasferimenti in conto capitale a Aziende di promozione turistica
					2766	Trasferimenti in conto capitale a Università
					2767	Trasferimenti in conto capitale a Enti Parco Nazionali
					2768	Trasferimenti in conto capitale a ARPA
					2769	Trasferimenti in conto capitale a altri enti del settore pubblico
					2770	Trasferimenti in conto capitale a Stato
2	(+)	(+)	**07**	**18**		**Trasferimenti in conto capitale a imprese**
					2781	Trasferimenti in conto capitale a imprese pubbliche
					2782	Trasferimenti in conto capitale a imprese private
2	(+)	(+)	**07**	**19**		**Trasferimenti in conto capitale ad altri soggetti**
					2791	Trasferimenti in conto capitale a famiglie

ENTI LOCALI

PAGAMENTI - GRIGLIA DEI CODICI

CODICE					COD. GEST.	DESCRIZIONE VOCE
1^ cifra	2^-3^ cifra	4^-5^ cifra	6^-7^ cifra	8^-9^ cifra		
Titolo	Funzione	Servizio	Intervento	Voce econ.		
					2792	Trasferimenti in conto capitale a istituzioni sociali private
					2799	Trasferimenti in conto capitale ad altri
2			**08**			**PARTECIPAZIONI AZIONARIE**
2	(+)	(+)	**08**	**07**	**2801**	**Partecipazioni azionarie in aziende di pubblici servizi**
2	(+)	(+)	**08**	**19**	**2802**	**Partecipazioni azionarie in altre imprese**
2			**09**			**CONFERIMENTI DI CAPITALI**
2	(+)	(+)	**09**	**07**	**2901**	**Conferimenti di capitali in aziende di pubblici servizi**
2	(+)	(+)	**09**	**19**	**2902**	**Conferimenti di capitali in altre imprese**
2			**10**			**CONCESSIONI DI CREDITI E ANTICIPAZIONI**
2	(+)	(+)	**10**	**03**		**Concessioni di crediti a province e città metropolitane**
					2001	Concessioni di crediti a province
					2002	Concessioni di crediti a città metropolitane
2	(+)	(+)	**10**	**04**		**Concessioni di crediti a comuni e a unioni di comuni**
					2011	Concessioni di crediti a comuni
					2012	Concessioni di crediti a unioni di comuni
2	(+)	(+)	**10**	**05**	**2021**	**Concessioni di crediti a comunità montane**
2	(+)	(+)	**10**	**06**		**Concessioni di crediti a aziende sanitarie e ospedaliere**
					2031	Concessioni di crediti a aziende sanitarie
					2032	Concessioni di crediti a aziende ospedaliere
					2033	Concessioni di crediti a IRCCS pubblici
					2034	Concessioni di crediti ai policlinici universitari
					2035	Concessioni di crediti agli Istituti zooprofilattici sperimentali
2	(+)	(+)	**10**	**07**		**Concessioni di crediti a aziende di pubblici servizi**
					2041	Concessioni di crediti a aziende speciali
					2042	Concessioni di crediti a altre imprese di pubblici servizi
2	(+)	(+)	**10**	**15**	**2051**	**Concessioni di crediti a altri enti del settore pubblico**
2	(+)	(+)	**10**	**16**	**2061**	**Versamenti a conti bancari di deposito**
2	(+)	(+)	**10**	**18**		**Concessioni di crediti a altre imprese**
					2071	Concessioni di crediti a imprese pubbliche
					2081	Concessioni di crediti a imprese private
2	(+)	(+)	**10**	**19**		**Concessioni di crediti a altri soggetti**
					2092	Concessione di crediti a Famiglie
					2093	Concessione di crediti a Istituzioni sociali private
3						**TITOLO 3°: SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI**
3	(+)	(+)	**01**	**00**		**RIMBORSO PER ANTICIPAZIONI DI CASSA**
3	(+)	(+)	**01**	**00**	**3101**	**Rimborso anticipazioni di cassa**

ENTI LOCALI

PAGAMENTI - GRIGLIA DEI CODICI

CODICE					COD. GEST.	DESCRIZIONE VOCE
1^ cifra	2^-3^ cifra	4^-5^ cifra	6^-7^ cifra	8^-9^ cifra		
Titolo	Funzione	Servizio	Intervento	Voce econ.		
3	(+)	(+)	**02**	**00**		**RIMBORSO DI FINANZIAMENTI A BREVE TERMINE**
3	(+)	(+)	**02**	**00**		**Rimborso finanziamenti a breve termine**
					3201	Rimborso finanziamenti a breve termine in euro
					3202	Rimborso finanziamenti a breve termine in altre valute
3			**03**			**RIMBORSO DI QUOTA CAPITALE DI MUTUI E PRESTITI**
3	(+)	(+)	**03**	**01**		**Rimborso mutui a Cassa depositi e prestiti**
					3301	Rimborso mutui a Cassa depositi e prestiti - gestione Tesoro
					3302	Rimborso mutui a Cassa depositi e prestiti - gestione CDP spa
3	(+)	(+)	**03**	**15**	**3311**	**Rimborso mutui e prestiti ad enti del settore pubblico**
3	(+)	(+)	**03**	**19**		**Rimborso mutui e prestiti ad altri soggetti**
					3321	Rimborso di operazioni di cartolarizzazione immobiliare
					3322	Rimborso di operazioni di cartolarizzazione finanziaria
					3323	Rimborso mutui e prestiti a Banca Europea degli Investimenti (BEI)
					3324	Rimborso mutui e prestiti ad altri - in euro
					3325	Rimborso mutui e prestiti ad altri - in altre valute
3	(+)	(+)	**04**			**RIMBORSO DI PRESTITI OBBLIGAZIONARI**
3	(+)	(+)	**04**	**21**		**Rimborso di BOC/BOP**
					3401	Rimborso di BOC/BOP in euro
					3402	Rimborso di BOC/BOP in altre valute
3	(+)	(+)	**04**	**29**		**Rimborso di altri titoli obbligazionari**
					3411	Rimborso di altri titoli obbligazionari in euro
					3412	Rimborso di altri titoli obbligazionari in altre valute
3	(+)	(+)	**05**	**00**		**Rimborso di quota capitale di debiti pluriennali**
					3501	Rimborso prestiti pluriennali in euro
					3502	Rimborso prestiti pluriennali in altre valute
4						**TITOLO 4°: SPESE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI**
4	00	00	**01**			**RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE**
4	00	00	**01**	**22**	**4101**	**Ritenute previdenziali e assistenziali al personale**
4	00	00	**02**			**RITENUTE ERARIALI**
4	00	00	**02**	**23**	**4201**	**Ritenute erariali**
4	00	00	**03**			**ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI**

ENTI LOCALI

PAGAMENTI - GRIGLIA DEI CODICI

CODICE					COD. GEST.	DESCRIZIONE VOCE
1^ cifra	2^-3^ cifra	4^-5^ cifra	6^-7^ cifra	8^-9^ cifra		
Titolo	Funzione	Servizio	Intervento	Voce econ.		
4	00	00	**03**	**24**	**4301**	**Altre ritenute al personale per conto di terzi**
4	00	00	**04**			**RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI**
4	00	00	**04**	**27**	**4401**	**Restituzione di depositi cauzionali**
4	00	00	**05**	**28**		**SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI**
					4502	Spese per consultazioni elettorali a carico di altre amministrazioni
4	00	00	**05**		**4503**	Altre spese per servizi per conto di terzi
4	00	00	**06**			**ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO**
4	00	00	**06**	**29**	**4601**	**Anticipazione di fondi per il servizio economato**
4	00	00	**07**	**30**		**DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI**
4	00	00	**07**		**4701**	Depositi per spese contrattuali
					4798	Utilizzo incassi vincolati ai sensi dell'art. 195 del TUEL (dal 1° gennaio 2015)
					4799	Destinazione incassi liberi al reintegro incassi vincolati ai sensi dell'art. 195 del TUEL (dal 1° gennaio 2015)
					9995	**PAGAMENTI DA REGORALIZZARE PER UTILIZZO INCASSI VINCOLATI** (pagamenti codificati dal tesoriere) (dal 1° gennaio 2015)
					9996	**PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE PER DESTINZAZIONE DI INCASSI LIBERI AL REINGEGRO INCASSI VINCOLATI** (pagamenti codificati dal teoriere) (dal 1° gennaio 2015)
					9997	**PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE PER PIGNORAMENTI** (pagamenti codificati dal tesoriere)
					9998	**PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE DERIVANTI DAL RIMBORSO DELLE ANTICIPAZIONI DI CASSA** (pagamenti codificati dal tesoriere)
					9999	**ALTRI PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE** (pagamenti codificati dal tesoriere)

ALLEGATO *C*

ENTI LOCALI

DISPONIBILITA' LIQUIDE

(da trasmettere con periodicità mensile a cura del tesoriere)

CONTO CORRENTE DI TESORERIA

Codice	Descrizione voce	Importo
1100	FONDO DI CASSA DELL'ENTE ALL' INIZIO DELL'ANNO (1)	
1200	RISCOSSIONI EFFETTUATE DALL'ENTE A TUTTO IL MESE (2)	
1300	PAGAMENTI EFFETTUATI DALL'ENTE A TUTTO IL MESE (3)	
1400	FONDO DI CASSA DELL'ENTE ALLA FINE DEL PERIODO DI RIFERIMENTO (4) = (1+2-3)	
1450	di cui FONDO DI CASSA DELL'ENTE ALLA FINE DEL PERIODO DI RIFERIMENTO - QUOTA VINCOLATA	

FONDI DELL'ENTE PRESSO IL TESORIERE AL DI FUORI DEL CONTO DI TESORERIA

Codice	Descrizione voce	Importo
2100	DISPONIBILITA' LIQUIDE LIBERE ALLA FINE DEL MESE COMPRESE QUELLE REIMPIEGATE IN OPERAZIONI FINANZIARIE	
2200	DISPONIBILITA' LIQUIDE VINCOLATE ALLA FINE DEL MESE COMPRESE QUELLE REIMPIEGATE IN OPERAZIONI FINANZIARIE	

FONDI DELL'ENTE PRESSO ALTRI ISTITUTI DI CREDITO

(informazioni trasmesse dal tesoriere/cassiere su indicazione dell'ente)

Codice	Descrizione voce	Importo
2300	DISPONIBILITA' LIQUIDE LIBERE ALLA FINE DEL MESE COMPRESE QUELLE REIMPIEGATE IN OPERAZIONI FINANZIARIE	
2400	DISPONIBILITA' LIQUIDE VINCOLATE ALLA FINE DEL MESE COMPRESE QUELLE REIMPIEGATE IN OPERAZIONI FINANZIARIE	

CONCORDANZA TRA IL CONTO DI TESORERIA E LA CONTABILITA' SPECIALE DI T.U.

(questa parte del prospetto delle disponibilità liquide deve essere compilata solo per gli enti per i quali risulti aperta la contabilità speciale di Tesoreria Unica).

Codice	Descrizione voce	Importo
1500	DISPONIBILITA' LIQUIDE PRESSO IL CONTO DI TESORERIA SENZA OBBLIGO DI RIVERSAMENTO A FINE PERIODO DI RIFERIMENTO, COMPRESE QUELLE REIMPIEGATE IN OPERAZIONI FINANZIARIE (5)	
1600	RISCOSSIONI EFFETTUATE DAL TESORIERE A TUTTO IL MESE E NON CONTABILIZZATE NELLA CONTABILITA' SPECIALE (6)	
1700	PAGAMENTI EFFETTUATI DAL TESORIERE A TUTTO IL MESE E NON CONTABILIZZATI NELLA CONTABILITA' SPECIALE (7)	
1800	VERSAMENTI PRESSO LA CONTABILITA' SPECIALE NON CONTABILIZZATI DAL TESORIERE A TUTTO IL MESE (8)	
1850	PRELIEVI DALLA CONTABILITA' SPECIALE NON CONTABILIZZATI DAL TESORIERE A TUTTO IL MESE (9)	
1900	SALDO PRESSO LA CONTABILITA' SPECIALE A FINE PERIODO DI RIFERIMENTO (4-5-6+7+8-9)	

14A06288

DECRETO 4 agosto 2014.

Modalità di trasmissione telematica della dichiarazione IMU, TASI, ENC, ai sensi del comma 719 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE FINANZE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, che istituiscono e disciplinano l'imposta municipale propria;

Visto l'art. 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, che ha anticipato l'applicazione dell'imposta municipale propria all'anno 2012;

Visto l'art. 9, comma 8, del citato decreto legislativo n. 23 del 2011 il quale stabilisce che all'imposta municipale propria si applica l'esenzione di cui all'art. 7, comma 1, lettera *i)* del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, recante disposizioni in materia di imposta comunale sugli immobili, in base al quale sono esenti «gli immobili utilizzati dai soggetti di cui all'art. 73, comma 1, lettera *c)*, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, fatta eccezione per gli immobili posseduti da partiti politici, che restano comunque assoggettati all'imposta indipendentemente dalla destinazione d'uso dell'immobile, destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, di ricerca scientifica, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché delle attività di cui all'art. 16, lettera *a)*, della legge 20 maggio 1985, n. 222»;

Visto l'art. 91-*bis*, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27 e, in particolare, il comma 3 il quale prevede che, a partire dal 1° gennaio 2013, l'esenzione di cui all'art. 7, comma 1, lettera *i)*, del decreto legislativo n. 504 del 1992, si applica in proporzione all'utilizzazione non commerciale dell'immobile, quale risulta da apposita dichiarazione e che, con successivo decreto del Ministro dell'economia e delle finanze «sono stabilite le modalità e le procedure relative alla predetta dichiarazione, gli elementi rilevanti ai fini dell'individuazione del rapporto proporzionale, nonché i requisiti, generali e di settore, per qualificare le attività di cui alla lettera *i)* del comma 1 dell'art. 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, come svolte con modalità non commerciali»;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 19 novembre 2012, n. 200, con il quale è stata data attuazione al citato comma 3 dell'art. 91-*bis* del decreto-legge n. 1 del 2012;

Visto l'art. 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, il quale prevede che, a decorrere dall'anno 2014, è istituita l'imposta unica comunale che si compone dell'Imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel Tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella Tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

Visto l'art. 1, comma 3, del decreto-legge 6 marzo 2014, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 maggio 2014, n. 68, il quale dispone che si applica al tributo per i servizi indivisibili anche l'esenzione prevista dall'art. 7, comma 1, lettera *i)* del decreto legislativo n. 504 del 1992 per il quale «resta ferma l'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 91-*bis* del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27 e successive modificazioni»;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 26 giugno 2014 recante l'approvazione del modello di dichiarazione dell'IMU e della TASI per gli enti non commerciali, con le relative istruzioni;

Visto il comma 12-*ter* del citato art. 13 del decreto-legge n. 201 del 2011 in base al quale i soggetti passivi devono presentare la dichiarazione entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta;

Visto l'art. 5, comma 2, del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 26 giugno 2014 il quale prevede che la dichiarazione relativa agli anni 2012 e 2013 deve essere presentata entro il 30 settembre 2014;

Visto l'art. 1, comma 719, della legge n. 147 del 2013 il quale stabilisce che gli enti non commerciali presentano la dichiarazione esclusivamente in via telematica, secondo le modalità approvate con apposito decreto del Ministero dell'economia e delle finanze e che, con le stesse modalità ed entro lo stesso termine previsto per la dichiarazione per l'anno 2013 deve essere presentata anche la dichiarazione per l'anno 2012;

Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, concernente il codice dell'amministrazione digitale;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante le norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Decreta:

Art. 1.

Approvazione delle specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati relativi al modello di dichiarazione «IMU TASI ENC»

1. Gli utenti del servizio telematico trasmettono in via telematica i dati contenuti nel modello di dichiarazione «IMU TASI ENC», approvato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 26 giugno 2014, secondo le specifiche tecniche contenute nell'allegato *A* al presente decreto.

Art. 2.

Dati specifici per la trasmissione telematica

1. Ai fini della corretta predisposizione della fornitura dei dati relativi alla dichiarazione «IMU TASI ENC», nel frontespizio, oltre alla denominazione del comune al quale è diretta la dichiarazione, va indicato il corrispondente codice catastale del comune, reperibile nella «Tabella dei codici catastali dei comuni» pubblicata sul sito dell'Agenzia delle entrate, www.agenziaentrate.gov.it

2. Nella compilazione del «Quadro A» e del «Quadro B» del modello, nel solo caso in cui l'immobile risulti accatastato in un comune diverso da quello destinatario della dichiarazione risultante dal frontespizio, il contribuente indica, nello spazio riservato alle «Annotazioni» del «Quadro A», la seguente nota: «L'immobile/gli immobili di cui al/ai n. d'ordine … del Quadro … risulta/risultano accatastato/i nel comune di …, il cui codice catastale è …» e riporta, all'atto della trasmissione telematica, l'indicazione di detto codice catastale negli appositi campi previsti nei record relativi ai quadri A e B.

3. Nella compilazione del «Quadro B» del modello di dichiarazione, qualora la percentuale di imponibilità di cui ai righi *d)* e *k)* è uguale o superiore al valore del 100%, l'immobile è considerato totalmente imponibile e, quindi, deve essere dichiarato nell'apposito «Quadro A» dedicato agli immobili totalmente imponibili.

Art. 3.

Correzioni alle specifiche tecniche

1. Eventuali correzioni alle specifiche tecniche saranno pubblicate nel sito Internet del Dipartimento delle finanze, www.finanze.it e ne sarà data relativa comunicazione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 agosto 2014

Il Direttore generale delle finanze: LAPECORELLA

ALLEGATO A

Specifiche tecniche per la trasmissione telematica del Modello per la Dichiarazione IMU/TASI degli Enti non commerciali
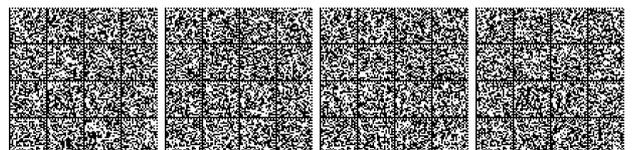
1. AVVERTENZE GENERALI

Il contenuto e le caratteristiche della fornitura dei dati relativi alle dichiarazioni IMU/TASI Enti non commerciali da trasmettere per ogni anno d'imposta al Dipartimento delle finanze in via telematica sono contenuti nelle specifiche tecniche di seguito esposte.

Si precisa che una dichiarazione da inviare, i cui dati non rispettino le specifiche tecniche, verrà **scartata.**

2. CONTENUTO DELLA FORNITURA

2.1 Generalità

Ciascuna fornitura dei dati in via telematica si compone di una sequenza di record aventi la lunghezza fissa di 1.900 caratteri.

Ciascun record presente nella fornitura è contraddistinto da uno specifico "tipo-record" che ne individua il contenuto e che ne determina l'ordinamento all'interno della fornitura stessa.

I record previsti per la fornitura in via telematica delle dichiarazioni IMU TASI Enti non commerciali sono:

- record di tipo "A": è il record di testa della fornitura e contiene i dati identificativi della fornitura e del soggetto responsabile dell'invio telematico (fornitore);
- record di tipo "B": è il record che contiene i dati del frontespizio del modello;
- record di tipo "C"; è il record che contiene i dati relativi al quadro A;
- record di tipo "D": è il record che contiene i dati relativi al quadro B;
- record di tipo "E": è il record che contiene i dati relativi ai quadri C e D;
- record di tipo "Z": è il record di coda della fornitura e contiene alcuni dati riepilogativi della fornitura stessa.

2.2 La sequenza dei record

La sequenza dei record all'interno della fornitura deve rispettare le seguenti regole:

- presenza di un solo record di tipo "A", posizionato come primo record della fornitura;
- per ogni dichiarazione mod. IMU/TASI Enti non commerciali presenza nell'ordine, di un unico record di tipo "B", di tanti record di tipo "C" e "D" quanti sono necessari a contenere tutti i dati presenti nella dichiarazione e di un unico record di tipo "E";
- presenza di un solo record di tipo "Z", posizionato come ultimo record della fornitura.

Ai fini del calcolo del numero di record di tipo C (Quadro A) e D (Quadro B) necessari per il completamento della dichiarazione, si fa presente che tali record sono strutturati per contenere al loro interno i dati relativi a 3 immobili (Quadro A) e a 1 immobile (Quadro B).

Qualora la dimensione complessiva della dichiarazione da trasmettere ecceda il limite previsto (3 MB compressi), si dovrà procedere alla predisposizione di più forniture.

Nel caso in cui la **singola dichiarazione** ecceda il limite previsto, è necessario adottare le seguenti modalità operative:

- la dichiarazione deve essere frazionata in più invii esclusivamente ad essa riservati. Al fine di minimizzare il numero di invii necessari a trasmettere l'intera dichiarazione, si deve dimensionare ciascun invio approssimandosi il più possibile al limite dimensionale massimo descritto. Inoltre, tale operazione di frazionamento deve essere effettuata avendo cura **di far iniziare ciascun invio con il progressivo modulo immediatamente successivo al progressivo presente nell'invio precedente;**
- ciascun invio deve contenere i record "A", "B", "C", "D", "E" e "Z";
- ciascun invio deve essere identificato da un "progressivo invio / totale invii di cui si compone la dichiarazione", mediante l'impostazione dei campi 7 e 8 del record "A"; **tale progressivo deve essere univoco e crescente (con incrementi di una unità) nell'ambito della fornitura relativa alla intera dichiarazione;**
- **i record di tipo "B" presenti in ogni invio devono avere il medesimo contenuto**;
- **i record di tipo "E" presenti in ogni invio devono avere il medesimo contenuto**;
- i dati riepilogativi riportati sul record "Z" devono essere riferiti al singolo invio e non all'intera dichiarazione.

La dichiarazione ha carattere annuale. Si fa inoltre presente che una singola dichiarazione (anche se trasmessa attraverso più forniture) deve riferirsi alle proprietà immobiliari (o alle porzioni di esse) che insistono sul territorio di un singolo comune. Si dovranno pertanto trasmettere un numero di dichiarazioni pari al numero dei comuni nei confronti dei quali sussiste per quell'anno l'obbligo di dichiarazione.

Nel caso in cui si debba ritrasmettere, per un determinato comune e per un'annualità data, una dichiarazione già inviata, causa integrazione o rettifica dei dati precedentemente trasmessi, occorre ritrasmettere la dichiarazione integralmente.

2.3 La struttura dei record

I record contengono unicamente campi posizionali, ovvero campi la cui posizione all'interno del record è fissa. La posizione, la lunghezza ed il formato di tali campi sono esposti in dettaglio nelle specifiche di seguito riportate.

In coda ai record di ciascun tipo sono riportati 3 caratteri di controllo, così come descritto in dettaglio nelle specifiche che seguono.

2.4 La struttura dei dati

I campi dei record possono assumere struttura numerica o alfanumerica e per ciascuno di essi è indicato, nelle specifiche che seguono, il simbolo NU o AN rispettivamente. Nel caso di campi destinati a contenere alcuni dati particolari (ad esempio date, ecc.), nella colonna "Formato" è indicato il particolare formato da utilizzare.

L'allineamento e la formattazione dei campi posizionali sono descritti nella tabella che segue.

Sigla formato	Descrizione	Formattazione	Allineamento	Esempio di allineamento
AN	Campo alfanumerico	Spazio	Sinistra	'STRINGA '
CF	Codice fiscale (16 caratteri) Codice fiscale numerico (11 caratteri)	========== Spazio	========== Sinistra con 5 spazi a destra	'RSSGNN60R30H501U' '02876990587 '
CN	Codice fiscale numerico (11 caratteri)	Zero		'02876990587'
DT	Data nel formato GGMMAAAA	Zero		'05051998'
NU	Campo numerico	Zero	Destra con zeri non significativi a sinistra	'001234'
PN	Sigla delle province italiane, sigla delle ex province italiane di Fiume (FU), Pola (PL), Zara (ZA) e sigla "EE" per i paesi esteri (ad esempio provincia di nascita).	Spazio		'BO'
PR	Sigla delle province italiane e sigla "EE" per i paesi esteri (ad esempio provincia del domicilio fiscale).	Spazio		'BO'
CB	Casella barrata. Se la casella è barrata vale 1 altrimenti vale 0.	Zero		'1'

ATTENZIONE: costituisce motivo di scarto della dichiarazione un allineamento dei campi ovvero una formattazione difforme da quello previsto nella precedente tabella.

2.5 Regole generali

2.5.1 Codice fiscale del contribuente

Il codice fiscale del contribuente, presente sulla prima facciata del frontespizio della dichiarazione IMU/TASI 2014 Enti non commerciali, è l'identificativo del soggetto per cui
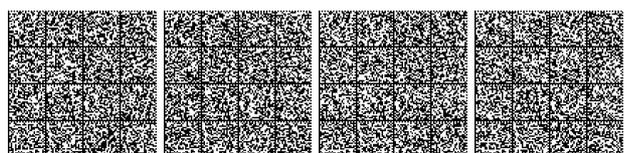
la dichiarazione è presentata e va riportato in duplica su ogni record che costituisce la dichiarazione stessa nel campo "Codice fiscale del soggetto dichiarante".

I Codici Fiscali e le Partite IVA riportati nelle dichiarazioni mod. IMU/TASI 2014 Enti non commerciali devono essere formalmente corretti.

Si precisa che in sede di accoglimento delle dichiarazioni trasmesse in via telematica, costituirà oggetto di scarto della dichiarazione stessa l'indicazione di un codice fiscale del contribuente che, anche se formalmente corretto, non risulti registrato presso l'Anagrafe Tributaria (campo 2 del record "B").

Il codice fiscale del rappresentante riportato nel campo 23 del record B ed il codice fiscale dell'intermediario che assume l'impegno alla trasmissione telematica riportato nel campo 43 del record B devono essere registrati in Anagrafe Tributaria; la non registrazione comporta lo scarto della dichiarazione in fase di accettazione senza possibilità di conferma della stessa.

Il codice fiscale del rappresentante in Anagrafe Tributaria deve risultare attribuito ad una persona fisica.

2.5.2 Altri dati

Gli importi contenuti nelle dichiarazioni devono essere riportati, così come previsto sul modello di dichiarazione, in unità di euro, arrotondando l'importo per eccesso se la frazione decimale è uguale o superiore a cinquanta centesimi di euro, per difetto se inferiore a detto limite. Fanno eccezione i campi "Costo medio per studente pubblicato sul sito internet del MIUR", "Corrispettivo medio percepito dall'ente non commerciale" e "Corrispettivo medio previsto per analoghe attività svolte con modalità commerciali nelle stesso ambito territoriale" che vanno espressi in centesimi a meno della virgola.

Tutti i caratteri alfabetici devono essere impostati in maiuscolo.

2.5.3 Controllo dei dati presenti nella dichiarazione

La dichiarazione viene scartata in presenza di dati che non risultano conformi alle indicazioni inserite nei tracciati di seguito riportati. **Si consiglia, comunque, per approfondimenti, maggiori chiarimenti e quesiti a carattere normativo di fare riferimento alle Istruzioni per la compilazione della dichiarazione allegate al modello cartaceo.**

3. CONTROLLI SUI DATI PRESENTI NELLA DICHIARAZIONE

3.1 Istruzioni relative al Record tipo A – Record di Testa

RECORD DI TIPO "A": RECORD DI TESTA					
Campo	Descrizione	Posizione	Configurazione		Controlli bloccanti/ Valori ammessi
			Lunghezza	Formato	
1	Tipo record	1	1	AN	Impostare ad 'A'
2	Filler	2	14	AN	
3	Codice fornitura	16	5	AN	Impostare a "TAS00"
4	Tipo fornitore	21	2	AN	Assume i valori: 01 - Soggetti che inviano le proprie dichiarazioni. 10 - C.A.F. dipendenti e pensionati; C.A.F. imprese; Società ed enti di cui all'art.3, comma 2 del DPR 322/98 (se tale società appartiene a un gruppo può trasmettere la propria dichiarazione e quelle delle aziende del gruppo); Altri intermediari di cui all'art.3. comma 3 lett a), b), c) ed e) del DPR 322/98; Società degli Ordini di cui all'art. 3 Decr. Dir. 18/2/99; Soggetto che trasmette le dichiarazioni per le quali l'impegno a trasmettere è stato assunto da un professionista deceduto.
5	Codice fiscale fornitore	23	16	CF	Il campo è obbligatorio. Se la sezione Intermediario (campi da 43 a 47 del record B) è presente, il campo deve essere uguale al codice fiscale dell'intermediario (campo 43 del record B). Se la sezione Intermediario (campi da 43 a 47 del record B) è assente, il campo deve essere uguale al codice fiscale del contribuente (campo 2 del record B).
Spazio non utilizzato					
6	Filler	39	483	AN	

Dichiarazione su più invii					
7	Progressivo dell'invio telematico	522	4	NU	Tale progressivo deve essere univoco e crescente (con incrementi di una unità) nell'ambito della fornitura relativa alla intera dichiarazione. Deve essere minore o uguale al campo 8.
8	Numero totale degli invii telematici	526	4	NU	Deve essere maggiore o uguale a 1.
Spazio non disponibile					
9	Filler	530	1168	AN	
10	Spazio riservato al Servizio Telematico	1698	200	AN	
Ultimi tre caratteri di controllo del record					
11	Filler	1898	1	AN	Impostare al valore "A"
12	Filler	1899	2	AN	Impostare i valori esadecimali '0D' e '0A' (caratteri ASCII 'CR' ed 'LF')

3.2 Istruzioni relative al quadro “Frontespizio” – Record tipo B

RECORD DI TIPO "B": Frontespizio					
Campo	Descrizione	Posizione	Configurazione		Controlli bloccanti / valori ammessi
			Lunghezza	Formato	
1	Tipo record	1	1	AN	Vale "B"
2	Codice fiscale del soggetto dichiarante	2	16	CF	Dato obbligatorio. Il codice fiscale deve essere formalmente corretto e registrato in Anagrafe tributaria. La non registrazione comporta lo scarto della dichiarazione in fase di accettazione.
3	Progressivo modulo	18	8	NU	Vale 1
4	Filler	26	48	AN	
5	Identificativo del produttore del software (codice fiscale)	74	16	AN	
Dati della Dichiarazione					
6	Anno della dichiarazione	90	4	NU	Dato obbligatorio. Impostare l'anno in formato aaaa
7	Periodo d'imposta	94	4	NU	Dato obbligatorio. Impostare l'anno in formato aaaa
8	Codice catastale comune	98	4	AN	Dato obbligatorio. Deve essere uno di quelli presenti nella tabella "Codici Comuni d’Italia" (campo Codice Nazionale), consultabile sul sito dell’Agenzia delle Entrate; esempio: per Roma, impostare il codice H501.
9	Denominazione comune	102	50	AN	Dato obbligatorio
Dati del Contribuente					
10	Denominazione	152	60	AN	Dato obbligatorio
11	Codice fiscale	212	16	AN	Dato obbligatorio. Deve essere uguale al campo 2.
12	Telefono - Prefisso	228	4	AN	Il dato deve essere numerico
13	Telefono - Numero	232	8	AN	Il dato deve essere numerico
14	Indirizzo di posta elettronica	240	50	AN	
15	Indirizzo del domicilio fiscale	290	35	AN	Dato obbligatorio
16	Numero civico del domicilio fiscale	325	5	AN	Dato obbligatorio. In assenza vale "SNC "
17	Scala del domicilio fiscale	330	5	AN	
18	Piano del domicilio fiscale	335	5	AN	
19	Interno del domicilio fiscale	340	5	AN	
20	C.A.P. del domicilio fiscale	345	5	AN	

21	Comune del domicilio fiscale - Località e Stato estero	350	100	AN	Dato obbligatorio. Le persone non residenti in Italia devono indicare la località e lo Stato estero di residenza, che deve essere uno di quelli presenti nella tabella "Codici Stati esteri", consultabile sul sito dell'Agenzia delle Entrate.
22	Provincia (sigla) del domicilio fiscale - "EE" per stato estero	450	2	PR	Dato obbligatorio. Le persone non residenti in Italia devono utilizzare la sigla "EE".
	Dati relativi al rappresentante firmatario della dichiarazione				
23	Codice fiscale del rappresentante	452	16	CF	Il dato è obbligatorio
24	Carica del rappresentante	468	24	AN	Il dato è obbligatorio
25	Cognome del rappresentante	492	24	AN	Il dato è obbligatorio
26	Nome del rappresentante	516	20	AN	Il dato è obbligatorio
27	Sesso del rappresentante	536	1	AN	Vale 'M' o 'F'. Il dato è obbligatorio
28	Data di nascita del rappresentante	537	8	DT	Il dato è obbligatorio
29	Comune o stato estero di nascita del rappresentante	545	40	AN	Il dato è obbligatorio. Lo Stato estero deve essere uno di quelli presenti nella tabella "Codici Stati esteri", consultabile sul sito dell'Agenzia delle Entrate.
30	Sigla della provincia di nascita del rappresentante - "EE" per stato estero	585	2	PN	Il dato è obbligatorio
31	Codice Stato estero di residenza	587	3	NU	Lo Stato estero deve essere uno di quelli presenti nella tabella " Codici Stati esteri", consultabile sul sito dell'Agenzia delle Entrate: riportare il Codice a meno della lettera Z iniziale.
32	Stato federato provincia contea di residenza	590	24	AN	
33	Località di residenza	614	24	AN	Se il campo 31 è valorizzato il dato è obbligatorio.
34	Indirizzo Estero di residenza	638	35	AN	Se il campo 31 è valorizzato il dato è obbligatorio.
35	Telefono del rappresentante: prefisso	673	4	AN	Il dato deve essere numerico
36	Telefono del rappresentante: numero	677	8	AN	Il dato deve essere numerico
37	Codice fiscale società o ente dichiarante	685	11	CN	Il dato deve essere numerico
	Firma				
38	Numero immobili presenti nel quadro A	696	9	NU	Dato obbligatorio. Si riferisce all'intera dichiarazione.
39	Numero immobili presenti nel quadro B	705	9	NU	Dato obbligatorio. Si riferisce all'intera dichiarazione.
40	Indicatore di compilazione del quadro C	714	1	CB	Se la casella è barrata vale 1. Altrimenti vale 0. Si riferisce all'intera dichiarazione.
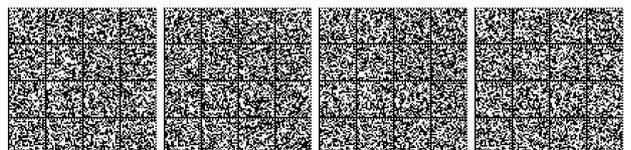
41	Indicatore di compilazione del quadro D	715	1	CB	Se la casella è barrata vale 1. Altrimenti vale 0. Si riferisce all'intera dichiarazione.
42	Firma del dichiarante	716	1	CB	Dato obbligatorio
Impegno alla trasmissione telematica					
43	Codice fiscale dell'intermediario	717	16	CF	Dato obbligatorio se il campo 4 del record A è uguale a 10. Dato obbligatorio se il campo 5 del record A è diverso dal campo 2 del record B.
44	Numero di iscrizione all'albo dei C.A.F.	733	5	NU	
45	Impegno a trasmettere in via telematica la dichiarazione	738	1	NU	Vale 1
46	Data dell'impegno	739	8	DT	Dato obbligatorio se compilato un altro dato nella sezione.
47	Firma dell'intermediario	747	1	CB	Dato obbligatorio se compilato un altro dato nella sezione.
Spazio non disponibile					
48	Filler	748	1096	AN	
49	Spazio riservato al Servizio Telematico	1844	20	AN	
50	Filler	1864	34	AN	
Ultimi tre caratteri di controllo					
51	Filler	1898	1	AN	Impostare al valore "A"
52	Filler	1899	2	AN	Impostare i valori esadecimali '0D' e '0A' (caratteri ASCII 'CR' ed 'LF')
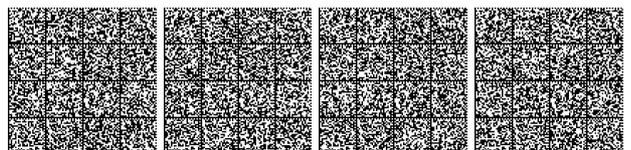
3.3 Istruzioni relative al quadro "A" – Record tipo C

RECORD DI TIPO "C": Quadro A					
Campo	**Descrizione**	**Posizione**	**Configurazione e controlli**		
			Lunghezza	**Formato**	**Controlli bloccanti Valori ammessi**
1	Tipo record	1	1	AN	Vale "C"
2	Codice fiscale del soggetto dichiarante	2	16	CF	Impostare sempre
3	Progressivo modulo	18	8	NU	Impostare ad 1 per il primo modulo di ogni quadro compilato, incrementando tale valore di una unità per ogni ulteriore modulo.
4	Filler	26	48	AN	
5	Identificativo del produttore del software (codice fiscale)	74	16	AN	
Immobili totalmente imponibili (1)					
6	Dati immobile - **Numero d'ordine**	90	4	NU	'Il dato è obbligatorio. Numero d'ordine dell'immobile all'interno del Quadro A con riferimento all'intera fornitura. Parte da 1.
7	Dati immobile - **Caratteristiche**	94	3	AN	Il dato è obbligatorio. Indicare il numero: • 1, se si tratta di un terreno; • 2, se si tratta di un'area fabbricabile; • 3, se si tratta di un fabbricato il cui valore è determinato sulla base della rendita catastale; • 4, se si tratta di un fabbricato classificabile nel gruppo catastale D, non iscritto in catasto, ovvero iscritto, ma senza attribuzione di rendita, interamente appartenente ad impresa, distintamente contabilizzato; • 5.1, se si tratta di immobili non produttivi di reddito fondiario, ai sensi dell'art. 43 del TUIR; • 5.2 se si tratta di immobili locati.

8	Dati immobile - **Indirizzo**	97	100	AN	Il dato è obbligatorio. Indicare l'esatta ubicazione dell'immobile descritto e cioè la località, la via o la piazza, il numero civico, la scala, il piano e l'interno.
9	Dati immobile - **T/U**	197	1	AN	Il dato è obbligatorio se è presente almeno un dato nei campi da "T/U" a "Classe". Indicare T se l'immobile è censito nel catasto terreni, U se nel catasto urbano.
10	Dati immobile - **Codice Catastale Immobile/Terreno**	198	5	AN	Riportare, se presente, il corrispondente (per Quadro e numero d'ordine) codice catastale indicato nel campo Annotazioni (Campo 69 del Record C): il codice può essere a seconda dei casi di 4 o 5 caratteri come indicato nel documento catastale.
11	Dati immobile - **Sezione**	203	3	AN	
12	Dati immobile - **Foglio**	206	4	AN	Il dato è obbligatorio se è presente almeno un dato nei campi da "T/U" a "Classe".
13	Dati immobile - **Particella**	210	10	AN	Il dato è obbligatorio se è presente almeno un dato nei campi da "T/U" a "Classe".
14	Dati immobile - **Subalterno**	220	4	AN	
15	Dati immobile - **Categoria/Qualità**	224	25	AN	Il dato è obbligatorio se è presente almeno un dato nei campi da "T/U" a "Classe". Indicare la categoria per i fabbricati e la qualità per i terreni.
16	Dati immobile - **Classe**	249	10	AN	Il dato è obbligatorio se è presente almeno un dato nei campi da "T/U" a "Classe". Indicare la classe dei fabbricati o la classe di redditività delle singole particelle di terreno.
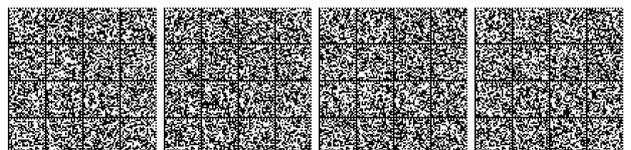
17	Dati immobile - **N. Protocollo**	259	20	AN	Il dato è obbligatorio se è presente il campo successivo. Da utilizzare in mancanca dei dati catastali.
18	Dati immobile - **Anno**	279	4	AN	Il dato è obbligatorio se è presente il campo precedente. Da utilizzare in mancanca dei dati catastali.
19	Dati immobile - **Immobile storico o inagibile/inabitabile**	283	1	CB	Se la casella è barrata vale 1. Altrimenti vale 0.
20	Dati immobile - **Valore**	284	15	NU	Il dato è obbligatorio.
21	Dati immobile - **Percentuale di possesso**	299	3	NU	Il dato è obbligatorio. Indicare la quota di possesso sotto forma di percentuale intera.
22	Dati immobile - **Inizio/Termine del possesso o variazione d'imposta**	302	8	DT	Dato obbligatorio in presenza di campo "Acquisto" o "Cessione" barrato e campo "Agenzia delle Entrate di" o "Estremi del titolo" compilato.
23	Dati immobile - **Acquisto**	310	1	CB	Se la casella è barrata vale 1. Altrimenti vale 0. Barrare, in alternativa al campo successivo, se è presente il campo "Inizio/Termine del possesso o variazione d'imposta".
24	Dati immobile - **Cessione**	311	1	CB	Se la casella è barrata vale 1. Altrimenti vale 0. Barrare, in alternativa al campo precedente, se è presente il campo "Inizio/Termine del possesso o variazione d'imposta".
25	Dati immobile - **Agenzia delle Entrate di**	312	24	AN	Da compilare, in alternativa al campo successivo, se è presente il campo "Inizio/Termine del possesso o variazione d'imposta".
26	Dati immobile - **Estremi del titolo**	336	24	AN	Da compilare, in alternativa al campo precedente, se è presente il campo "Inizio/Termine del possesso o variazione d'imposta".

Immobili totalmente imponibili (2)					
27	Dati immobile - **Numero d'ordine**	360	4	NU	'Il dato è obbligatorio. Numero d'ordine dell'immobile all'interno del Quadro A con riferimento all'intera fornitura. Parte da 1.
28	Dati immobile - **Caratteristiche**	364	3	AN	Il dato è obbligatorio. Indicare il numero: • 1, se si tratta di un terreno; • 2, se si tratta di un'area fabbricabile; • 3, se si tratta di un fabbricato il cui valore è determinato sulla base della rendita catastale; • 4, se si tratta di un fabbricato classificabile nel gruppo catastale D, non iscritto in catasto, ovvero iscritto, ma senza attribuzione di rendita, interamente appartenente ad impresa, distintamente contabilizzato; • 5.1, se si tratta di immobili non produttivi di reddito fondiario, ai sensi dell'art. 43 del TUIR; • 5.2 se si tratta di immobili locati.
29	Dati immobile - **Indirizzo**	367	100	AN	Il dato è obbligatorio. Indicare l'esatta ubicazione dell'immobile descritto e cioè la località, la via o la piazza, il numero civico, la scala, il piano e l'interno.
30	Dati immobile - **T/U**	467	1	AN	Il dato è obbligatorio se è presente almeno un dato nei campi da "T/U" a "Classe". Indicare T se l'immobile è censito nel catasto terreni, U se nel catasto urbano.
31	Dati immobile - **Codice Catastale Immobile/Terreno**	468	5	AN	Riportare, se presente, il corrispondente (per Quadro e numero d'ordine) codice catastale indicato nel campo Annotazioni (Campo 69 del Record C): il codice può essere a seconda dei casi di 4 o 5 caratteri come indicato nel documento catastale.

32	Dati immobile - **Sezione**	473	3	AN	
33	Dati immobile - **Foglio**	476	4	AN	Il dato è obbligatorio se è presente almeno un dato nei campi da "T/U" a "Classe".
34	Dati immobile - **Particella**	480	10	AN	Il dato è obbligatorio se è presente almeno un dato nei campi da "T/U" a "Classe".
35	Dati immobile - **Subalterno**	490	4	AN	
36	Dati immobile - **Categoria/Qualità**	494	25	AN	Il dato è obbligatorio se è presente almeno un dato nei campi da "T/U" a "Classe". Indicare la categoria per i fabbricati e la qualità per i terreni.
37	Dati immobile - **Classe**	519	10	AN	Il dato è obbligatorio se è presente almeno un dato nei campi da "T/U" a "Classe". Indicare la classe dei fabbricati o la classe di redditività delle singole particelle di terreno.
38	Dati immobile - **N. Protocollo**	529	20	AN	Il dato è obbligatorio se è presente il campo successivo. Da utilizzare in mancanca dei dati catastali.
39	Dati immobile - **Anno**	549	4	AN	Il dato è obbligatorio se è presente il campo precedente. Da utilizzare in mancanca dei dati catastali.
40	Dati immobile - **Immobile storico o inagibile/inabitabile**	553	1	CB	Se la casella è barrata vale 1. Altrimenti vale 0.
41	Dati immobile - **Valore**	554	15	NU	Il dato è obbligatorio.
42	Dati immobile - **Percentuale di possesso**	569	3	NU	Il dato è obbligatorio. Indicare la quota di possesso sotto forma di percentuale intera.
43	Dati immobile - **Inizio/Termine del possesso o variazione d'imposta**	572	8	DT	Dato obbligatorio in presenza di campo "Acquisto" o "Cessione" barrato e campo "Agenzia delle Entrate di" o "Estremi del titolo" compilato.

44	Dati immobile - **Acquisto**	580	1	CB	Se la casella è barrata vale 1. Altrimenti vale 0. Barrare, in alternativa al campo successivo, se è presente il campo "Inizio/Termine del possesso o variazione d'imposta".
45	Dati immobile - **Cessione**	581	1	CB	Se la casella è barrata vale 1. Altrimenti vale 0. Barrare, in alternativa al campo precedente, se è presente il campo "Inizio/Termine del possesso o variazione d'imposta".
46	Dati immobile - **Agenzia delle Entrate di**	582	24	AN	Da compilare, in alternativa al campo successivo, se è presente il campo "Inizio/Termine del possesso o variazione d'imposta".
47	Dati immobile - **Estremi del titolo**	606	24	AN	Da compilare, in alternativa al campo precedente, se è presente il campo "Inizio/Termine del possesso o variazione d'imposta".
Immobili totalmente imponibili (3)					
48	Dati immobile - **Numero d'ordine**	630	4	NU	'Il dato è obbligatorio. Numero d'ordine dell'immobile all'interno del Quadro A con riferimento all'intera fornitura. Parte da 1.
49	Dati immobile - **Caratteristiche**	634	3	AN	Il dato è obbligatorio. Indicare il numero: • 1, se si tratta di un terreno; • 2, se si tratta di un'area fabbricabile; • 3, se si tratta di un fabbricato il cui valore è determinato sulla base della rendita catastale; • 4, se si tratta di un fabbricato classificabile nel gruppo catastale D, non iscritto in catasto, ovvero iscritto, ma senza attribuzione di rendita, interamente appartenente ad impresa, distintamente contabilizzato; • 5.1, se si tratta di immobili non produttivi di reddito fondiario, ai sensi dell'art. 43 del TUIR; • 5.2 se si tratta di immobili locati.

50	Dati immobile - **Indirizzo**	637	100	AN	Il dato è obbligatorio. Indicare l'esatta ubicazione dell'immobile descritto e cioè la località, la via o la piazza, il numero civico, la scala, il piano e l'interno.
51	Dati immobile -**T/U**	737	1	AN	Il dato è obbligatorio se è presente almeno un dato nei campi da "T/U" a "Classe". Indicare T se l'immobile è censito nel catasto terreni, U se nel catasto urbano.
52	Dati immobile - **Codice Catastale Immobile/Terreno**	738	5	AN	Riportare, se presente, il corrispondente (per Quadro e numero d'ordine) codice catastale indicato nel campo Annotazioni (Campo 69 del Record C): il codice può essere a seconda dei casi di 4 o 5 caratteri come indicato nel documento catastale.
53	Dati immobile - **Sezione**	743	3	AN	
54	Dati immobile - **Foglio**	746	4	AN	Il dato è obbligatorio se è presente almeno un dato nei campi da "T/U" a "Classe".
55	Dati immobile - **Particella**	750	10	AN	Il dato è obbligatorio se è presente almeno un dato nei campi da "T/U" a "Classe".
56	Dati immobile - **Subalterno**	760	4	AN	
57	Dati immobile - **Categoria/Qualità**	764	25	AN	Il dato è obbligatorio se è presente almeno un dato nei campi da "T/U" a "Classe". Indicare la categoria per i fabbricati e la qualità per i terreni.
58	Dati immobile - **Classe**	789	10	AN	Il dato è obbligatorio se è presente almeno un dato nei campi da "T/U" a "Classe". Indicare la classe dei fabbricati o la classe di redditività delle singole particelle di terreno.

59	Dati immobile - **N. Protocollo**	799	20	AN	Il dato è obbligatorio se è presente il campo successivo. Da utilizzare in mancanca dei dati catastali.
60	Dati immobile - **Anno**	819	4	AN	Il dato è obbligatorio se è presente il campo precedente. Da utilizzare in mancanca dei dati catastali.
61	Dati immobile - **Immobile storico o inagibile/inabitabile**	823	1	CB	Se la casella è barrata vale 1. Altrimenti vale 0.
62	Dati immobile - **Valore**	824	15	NU	Il dato è obbligatorio.
63	Dati immobile - **Percentuale di possesso**	839	3	NU	Il dato è obbligatorio. Indicare la quota di possesso sotto forma di percentuale intera.
64	Dati immobile - **Inizio/Termine del possesso o variazione d'imposta**	842	8	DT	Dato obbligatorio in presenza di campo "Acquisto" o "Cessione" barrato e campo "Agenzia delle Entrate di" o "Estremi del titolo" compilato.
65	Dati immobile - **Acquisto**	850	1	CB	Se la casella è barrata vale 1. Altrimenti vale 0. Barrare, in alternativa al campo successivo, se è presente il campo "Inizio/Termine del possesso o variazione d'imposta".
66	Dati immobile - **Cessione**	851	1	CB	Se la casella è barrata vale 1. Altrimenti vale 0. Barrare, in alternativa al campo precedente, se è presente il campo "Inizio/Termine del possesso o variazione d'imposta".
67	Dati immobile - **Agenzia delle Entrate di**	852	24	AN	Da compilare, in alternativa al campo successivo, se è presente il campo "Inizio/Termine del possesso o variazione d'imposta".
68	Dati immobile - **Estremi del titolo**	876	24	AN	Da compilare, in alternativa al campo precedente, se è presente il campo "Inizio/Termine del possesso o variazione d'imposta".
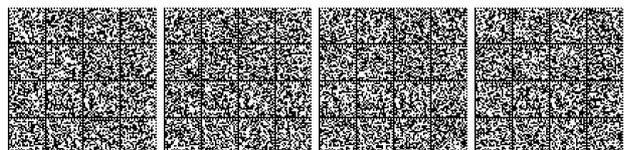
Annotazioni					
69	Annotazioni	900	500	AN	
70	Filler	1400	498	AN	
Ultimi tre caratteri di controllo del record					
71	Filler	1898	1	AN	Impostare al valore "A"
72	Filler	1899	2	AN	Impostare i valori esadecimali '0D' e '0A' (caratteri ASCII 'CR' ed 'LF')
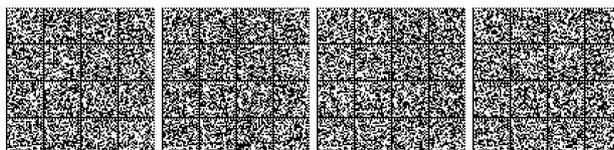
3.4 Istruzioni relative al quadro “B” – Record tipo D

RECORD DI TIPO "D": Quadro B					
Campo	Descrizione	Posizione	Configurazione e controlli		
			Lunghezza	Formato	Controlli bloccanti Valori ammessi
1	Tipo record	1	1	AN	Vale "D"
2	Codice fiscale del soggetto dichiarante	2	16	CF	Impostare sempre
3	Progressivo modulo	18	8	NU	Impostare ad 1 per il primo modulo di ogni quadro compilato, incrementando tale valore di una unità per ogni ulteriore modulo.
4	Filler	26	48	AN	
5	Identificativo del produttore del software (codice fiscale)	74	16	AN	
IMMOBILI PARZIALMENTE IMPONIBILI O TOTALMENTE ESENTI (1)					
Dati catastali (1)					
6	Dati immobile - **Numero d'ordine**	90	4	NU	'Il dato è obbligatorio. Numero d'ordine dell'immobile all'interno del Quadro B con riferimento all'intera fornitura. Parte da 1.
7	Dati immobile - **Tipologia attività svolta: attività assistenziali**	94	1	CB	Se la casella è barrata vale 1. Altrimenti vale 0. Almeno un campo del tipo "Tipologia attività svolta" deve valere 1.
8	Dati immobile - **Tipologia attività svolta: attività previdenziali**	95	1	CB	Se la casella è barrata vale 1. Altrimenti vale 0. Almeno un campo del tipo "Tipologia attività svolta" deve valere 1.
9	Dati immobile **- Tipologia attività svolta: attività sanitarie**	96	1	CB	Se la casella è barrata vale 1. Altrimenti vale 0. Almeno un campo del tipo "Tipologia attività svolta" deve valere 1.
10	Dati immobile - **Tipologia attività svolta: attività didattiche**	97	1	CB	Se la casella è barrata vale 1. Altrimenti vale 0. Almeno un campo del tipo "Tipologia attività svolta" deve valere 1.
11	Dati immobile - **Tipologia attività svolta: attività ricettive**	98	1	CB	Se la casella è barrata vale 1. Altrimenti vale 0. Almeno un campo del tipo "Tipologia attività svolta" deve valere 1.

12	Dati immobile - **Tipologia attività svolta: attività culturali**	99	1	CB	Se la casella è barrata vale 1. Altrimenti vale 0. Almeno un campo del tipo "Tipologia attività svolta" deve valere 1.
13	Dati immobile - **Tipologia attività svolta: attività ricreative**	100	1	CB	Se la casella è barrata vale 1. Altrimenti vale 0. Almeno un campo del tipo "Tipologia attività svolta" deve valere 1.
14	Dati immobile - **Tipologia attività svolta: attività sportive**	101	1	CB	Se la casella è barrata vale 1. Altrimenti vale 0. Almeno un campo del tipo "Tipologia attività svolta" deve valere 1.
15	Dati immobile - **Tipologia attività svolta: attività di religione e di culto**	102	1	CB	Se la casella è barrata vale 1. Altrimenti vale 0. Almeno un campo del tipo "Tipologia attività svolta" deve valere 1.
16	Dati immobile - **Tipologia attività svolta: attività di ricerca scientifica**	103	1	CB	Se la casella è barrata vale 1. Altrimenti vale 0. Almeno un campo del tipo "Tipologia attività svolta" deve valere 1.
17	Dati immobile - **Caratteristiche**	104	3	AN	Il dato è obbligatorio. Indicare il numero: • 1, se si tratta di un terreno; • 2, se si tratta di un'area fabbricabile; • 3, se si tratta di un fabbricato il cui valore è determinato sulla base della rendita catastale; • 4, se si tratta di un fabbricato classificabile nel gruppo catastale D, non iscritto in catasto, ovvero iscritto, ma senza attribuzione di rendita, interamente appartenente ad impresa, distintamente contabilizzato; • 5.1, se si tratta di immobili non produttivi di reddito fondiario, ai sensi dell'art. 43 del TUIR; • 5.2 se si tratta di immobili locati.

18	Dati immobile - **Indirizzo**	107	100	AN	Il dato è obbligatorio. Indicare l’esatta ubicazione dell’immobile descritto e cioè la località, la via o la piazza, il numero civico, la scala, il piano e l’interno.
19	Dati immobile -**T/U**	207	1	AN	Il dato è obbligatorio se è presente almeno un dato nei campi da "T/U" a "Classe". Indicare T se l'immobile è censito nel catasto terreni, U se nel catasto urbano.
20	Dati immobile - **Codice Catastale Immobile/Terreno**	208	5	AN	Riportare, se presente, il corrispondente (per Quadro e numero d'ordine) codice catastale indicato nel campo Annotazioni (Campo 69 del Record C): il codice può essere a seconda dei casi di 4 o 5 caratteri come indicato nel documento catastale.
21	Dati immobile - **Sezione**	213	3	AN	
22	Dati immobile - **Foglio**	216	4	AN	Il dato è obbligatorio se è presente almeno un dato nei campi da "T/U" a "Classe".
23	Dati immobile - **Particella**	220	10	AN	Il dato è obbligatorio se è presente almeno un dato nei campi da "T/U" a "Classe".
24	Dati immobile - **Subalterno**	230	4	AN	
25	Dati immobile - **Categoria/Qualità**	234	25	AN	Il dato è obbligatorio se è presente almeno un dato nei campi da "T/U" a "Classe". Indicare la categoria per i fabbricati e la qualità per i terreni.
26	Dati immobile - **Classe**	259	10	AN	Il dato è obbligatorio se è presente almeno un dato nei campi da "T/U" a "Classe". Indicare la classe dei fabbricati o la classe di redditività delle singole particelle di terreno.
27	Dati immobile - **N. Protocollo**	269	20	AN	Il dato è obbligatorio se è presente il campo successivo. Da utilizzare in mancanza dei dati catastali.
28	Dati immobile - **Anno**	289	4	AN	Il dato è obbligatorio se è presente il campo precedente. Da utilizzare in mancanza dei dati catastali.

29	Dati immobile - **Immobile storico o inagibile/inabitabile**	293	1	CB	Se la casella è barrata vale 1. Altrimenti vale 0.
30	Dati immobile - **Valore**	294	15	NU	Il dato è obbligatorio.
31	Dati immobile - **Immobile esente**	309	1	CB	Se la casella è barrata vale 1. Altrimenti vale 0.
32	Dati immobile - **Percentuale di possesso**	310	3	NU	Il dato è obbligatorio. Indicare la quota di possesso sotto forma di percentuale intera.
33	Dati immobile - **Inizio/Termine del possesso o variazione d'imposta**	313	8	DT	Dato obbligatorio in presenza di campo "Acquisto" o "Cessione" barrato e campo "Agenzia delle Entrate di" o "Estremi del titolo" compilato.
34	Dati immobile - **Acquisto**	321	1	CB	Se la casella è barrata vale 1. Altrimenti vale 0. Barrare, in alternativa al campo successivo, se è presente il campo "Inizio/Termine del possesso o variazione d'imposta".
35	Dati immobile - **Cessione**	322	1	CB	Se la casella è barrata vale 1. Altrimenti vale 0. Barrare, in alternativa al campo precedente, se è presente il campo "Inizio/Termine del possesso o variazione d'imposta".
36	Dati immobile - **Agenzia delle Entrate di**	323	24	AN	Da compilare, in alternativa al campo successivo, se è presente il campo "Inizio/Termine del possesso o variazione d'imposta".
37	Dati immobile - **Estremi del titolo**	347	24	AN	Da compilare, in alternativa al campo precedente, se è presente il campo "Inizio/Termine del possesso o variazione d'imposta".
Attività didattica (1): da compilare se il campo 10 vale 1					
38	Cm (Corrispettivo medio percepito dall'ente non commerciale)	371	9	NU	Campo obbligatorio da esprimersi in centesimi.
39	Cms (Costo medio per studente pubblicato sul sito internet del MIUR)	380	9	NU	Campo obbligatorio da esprimersi in centesimi.
40	Rapporto percentuale superficie per attività commerciali/superficie totale dell'immobile	389	3	NU	

41	Rapporto percentuale superficie per attività commerciali/superficie totale dell'immobile per giorni di utilizzo/365	392	3	NU	
42	Rapporto percentuale numero soggetti a modalità commerciali/numero totale soggetti	395	3	NU	
43	Rapporto percentuale numero soggetti a modalità commerciali/numero totale soggetti per giorni di utilizzo/365	398	3	NU	
44	Rapporto percentuale giorni utilizzo con modalità commerciali/365 giorni	401	3	NU	
45	Percentuale di imponibilità	404	3	NU	Sommare le percentuali di imponibilità di cui ai 5 campi precedenti, fino a un massimo del 99%. Se il risultato eccede il 99%, l'immobile, essendo totalmente imponibile, va riportato nel Quadro A.
46	Valore da considerare ai fini dell'applicazione IMU e TASI ai sensi dell'art. 5 del Regolamento	407	12	NU	Base imponibile x (Percentuale di imponibilità/100).
47	Valore da considerare ai fini dell'applicazione/esenzione IMU e TASI ai sensi della lett. c) del comma 3 dell'art. 4 del Regolamento	419	12	NU	Base imponibile - campo precedente.
48	Caso Cm<=Cms	431	1	CB	Se la casella è barrata vale 1. Altrimenti vale 0. Barrare in alternativa al campo seguente: uno dei due campi deve valere 1. NOTA: Nel caso in cui nell'immobile venga svolta esclusivamente attività didattica con modalità non commerciali, dovrà essere contestualmente barrato il campo "Immobile esente": in tal caso non risulteranno neanche compilati gli 8 campi precedenti a "Caso Cm<=Cms".
49	Caso Cm>Cms	432	1	CB	Se la casella è barrata vale 1. Altrimenti vale 0. Barrare in alternativa al campo precedente: uno dei due campi deve valere 1.
50	Rapporto percentuale Cms/Cm	433	3	NU	Da compilare solo se Cm>Cms.

51	Valore parziale da assoggettare a IMU e a TASI	436	12	NU	Da compilare solo se Cm>Cms. 'Deve essere = campo "Valore da considerare ai fini dell'applicazione/esenzione IMU e TASI" x (1 - campo "Rapporto percentuale Cms/Cm"/100).
52	Valore complessivo da assoggettare a IMU e a TASI	448	12	NU	'Da compilare solo se Cm>Cms. Deve essere = campo "Valore da considerare ai fini dell'applicazione IMU e TASI" + "Valore parziale da assoggettare a IMU e a TASI".
Altre attività (1): da compilare se almeno uno dei campi da 7 a 16 (con l'esclusione di 10) vale 1					
53	Cenc (Corrispettivo medio percepito dall'ente non commerciale)	460	9	NU	Campo obbligatorio da esprimersi in centesimi.
54	Cm (Corrispettivo medio previsto per analoghe attività svolte con modalità commerciali nelle stesso ambito territoriale)	469	9	NU	Campo obbligatorio da esprimersi in centesimi.
55	Rapporto percentuale superficie per attività commerciali/superficie totale dell'immobile	478	3	NU	
56	Rapporto percentuale superficie per attività commerciali/superficie totale dell'immobile per giorni di utilizzo/365	481	3	NU	
57	Rapporto percentuale numero soggetti a modalità commerciali/numero totale soggetti	484	3	NU	
58	Rapporto percentuale numero soggetti a modalità commerciali/numero totale soggetti per giorni di utilizzo/365	487	3	NU	
59	Rapporto percentuale giorni utilizzo con modalità commerciali/365 giorni	490	3	NU	

60	Percentuale di imponibilità	493	3	NU	Sommare le percentuali di imponibilità di cui ai 5 campi precedenti, fino a un massimo del 99%. Se il risultato eccede il 99%, l'immobile, essendo totalmente imponibile, va riportato nel Quadro A.
61	Valore da considerare ai fini dell'applicazione IMU e TASI ai sensi dell'art. 5 del Regolamento	496	12	NU	Base imponibile x (Percentuale di imponibilità/100).
Spazio non disponibile					
62	Filler	508	1390	AN	
Ultimi tre caratteri di controllo del record					
63	Filler	1898	1	AN	Impostare al valore "A"
64	Filler	1899	2	AN	Impostare i valori esadecimali '0D' e '0A' (caratteri ASCII 'CR' ed 'LF')
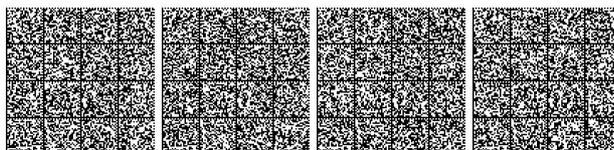
3.5 Istruzioni relative ai quadri “C” e “D” – Record tipo E

Campo	Descrizione	Posizione	Configurazione e controlli		
			Lunghezza	Formato	Controlli bloccanti Valori ammessi
1	Tipo record	1	1	AN	Vale "E"
2	Codice fiscale del soggetto dichiarante	2	16	CF	Impostare sempre
3	Progressivo modulo	18	8	NU	Vale 1
4	Filler	26	48	AN	
5	Identificativo del produttore del software (codice fiscale)	74	16	AN	
QUADRO C - Determinazione dell'IMU e della TASI					
6	IMU dovuta	90	12	NU	Riportare l’ammontare complessivo dell’imposta calcolata in base ai valori risultanti dalla compilazione dei Quadri A e B. Nel caso in cui siano stati compilati più quadri A ovvero più quadri B (su una o più forniture), si dovrà indicare il totale dell’IMU risultante dagli stessi.
7	Eccedenza IMU risultante dalla precedente dichiarazione	102	12	NU	Riportare l’eccedenza di imposta per la quale non è stato chiesto il rimborso nella precedente dichiarazione.
8	Eccedenza IMU risultante dalla precedente dichiarazione compensata nel mod. F24	114	12	NU	Parte dell’eccedenza dell’imposta risultante dalla precedente dichiarazione, già riportata nel rigo precedente, che è stata utilizzata in compensazione nel modello F24.
9	Rate IMU versate	126	12	NU	Riportare la somma delle rate versate (considerando eventuale versamenti integrativi).
10	IMU a debito	138	12	NU	Se positivo, riportare il risultato derivante da campo 6 - campo 7 + campo 8 - campo 9.
11	IMU a credito	150	12	NU	Se negativo, riportare a meno del segno meno, il risultato derivante da campo 6 - campo 7 + campo 8 - campo 9.

12	TASI dovuta	162	12	NU	Riportare l'ammontare complessivo dell'imposta calcolata in base ai valori risultanti dalla compilazione dei Quadri A e B. Nel caso in cui siano stati compilati più quadri A ovvero più quadri B (su una o più forniture), si dovrà indicare il totale della TASI risultante dagli stessi.
13	Eccedenza TASI risultante dalla precedente dichiarazione	174	12	NU	Riportare l'eccedenza di imposta per la quale non è stato chiesto il rimborso nella precedente dichiarazione.
14	Eccedenza TASI risultante dalla precedente dichiarazione compensata nel mod. F24	186	12	NU	Parte dell'eccedenza dell'imposta risultante dalla precedente dichiarazione, già riportata nel rigo precedente, che è stata utilizzata in compensazione nel modello F24.
15	Rate TASI versate	198	12	NU	Riportare la somma delle rate versate (considerando eventuale versamenti integrativi).
16	TASI a debito	210	12	NU	Se positivo, riportare il risultato derivante da campo 12 - campo 13 + campo 14 - campo 15.
17	TASI a credito	222	12	NU	Se negativo, riportare a meno del segno meno, il risultato derivante da campo 12 - campo 13 + campo 14 - campo 15.
QUADRO D - Compensazioni e rimborsi					
18	IMU a credito risultante dalla presente dichiarazione	234	12	NU	Riportare il valore del campo 11.
19	Credito IMU di cui si chiede il rimborso	246	12	NU	La somma dei campi 19 e 20 non deve eccedere il campo 18.
20	Credito IMU da utilizzare in compensazione	258	12	NU	La somma dei campi 19 e 20 non deve eccedere il campo 18.
21	TASI a credito risultante dalla presente dichiarazione	270	12	NU	Riportare il valore del campo 17.
22	Credito TASI di cui si chiede il rimborso	282	12	NU	La somma dei campi 22 e 23 non deve eccedere il campo 21.
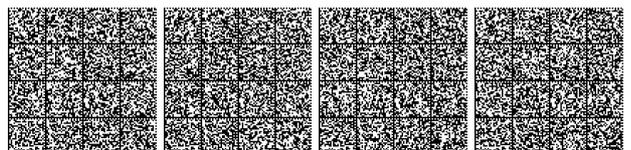
23	Credito TASI da utilizzare in compensazione	294	12	NU	La somma dei campi 22 e 23 non deve eccedere il campo 21.
Spazio non disponibile					
24	Filler	306	1592	AN	
Ultimi tre caratteri di controllo del record					
25	Filler	1898	1	AN	Impostare al valore "A"
26	Filler	1899	2	AN	Impostare i valori esadecimali '0D' e '0A' (caratteri ASCII 'CR' ed 'LF')

3.6 Istruzioni relative al Record tipo Z - Record di Coda

RECORD DI TIPO "Z": RECORD DI CODA					
Campo	Descrizione	Posizione	Configurazione		Controlli bloccanti / valori ammessi
			Lunghezza	Formato	
1	Tipo record	1	1	AN	Impostare a 'Z'.
2	Numero record di tipo 'B'	2	9	NU	Impostare a 1.
3	Numero record di tipo 'C'	11	9	NU	Impostare il numero di record contenuti nel presente invio: valore minimo consentito 1.
4	Numero record di tipo 'D'	20	9	NU	Impostare il numero di record contenuti nel presente invio: valore minimo consentito 1.
5	Numero record di tipo 'E'	29	9	NU	Impostare a 1.
Spazio non utilizzato					
6	Filler	38	1860	AN	
Ultimi tre caratteri di controllo del record					
7	Filler	1898	1	AN	Vale sempre "A"
8	Filler	1899	2	AN	Impostare i valori esadecimali '0D' e '0A' (caratteri ASCII 'CR' e 'LF').

14A06287

MINISTERO DELL'INTERNO

DECRETO 31 luglio 2014.

Anticipazione di cassa da destinare agli enti locali sciolti ai sensi dell'articolo 143 del TUOEL.

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI
DEL MINISTERO DELL'INTERNO

DI CONCERTO CON

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO
DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto l'art. 243-*quinquies*, commi 1 e 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (di seguito TUOEL), introdotto dal decreto legge del 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, con legge 7 dicembre 2072, n.213, il quale prevede che per la gestione finanziaria degli enti locali sciolti ai sensi dell'art. 143 del TUOEL, per i quali sussistono squilibri strutturali di bilancio, in grado di provocare il dissesto finanziario, la commissione straordinaria per la gestione dell'ente, entro sei mesi dal suo insediamento, può richiedere una anticipazione di cassa da destinare, nel limite massimo di 200 euro per abitante, esclusivamente al pagamento delle retribuzioni del personale dipendente, al pagamento delle rate dei mutui e di prestiti obbligazionari, nonché all'espletamento dei servizi locali indispensabili;

Visti, altresì, i commi 3 e 4, dello stesso art. 243-*quinquies*, con i quali è previsto che l'anticipazione di cui al comma 1 è concessa con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, nei limiti di 20 milioni di euro annui, a valere sulle dotazioni del fondo di rotazione di cui all'art. 243-*ter* del TUEL e che il medesimo decreto ministeriale stabilisce, altresì, le modalità per la restituzione dell'anticipazione straordinaria in un periodo massimo di dieci anni, a decorrere dall'anno successivo a quello in cui è erogata l'anticipazione;

Viste le richieste presentate dalle Commissioni straordinarie dei comuni riportati nell'allegato A, che forma parte integrante del presente decreto, ai sensi del sopracitato art. 243-*quinquies*, per il riconoscimento di un'anticipazione di cassa, nel limite massimo concedibile, da destinare esclusivamente al pagamento delle retribuzioni del personale dipendente, al pagamento delle rate dei mutui e di prestiti obbligazionari, nonché all'espletamento dei servizi locali indispensabili, nei termini e con le modalità previste dai commi 3 e 4 del suddetto art. 243-*quinquies*;

Ritenuto dover stabilire con il presente decreto anche i criteri per l'assegnazione a ciascun ente dell'anticipazione richiesta, nei limiti della misura massima di 20 milioni di euro;

Ritenuto di prevedere, rispetto al periodo di restituzione massimo di 10 anni fissato nel richiamato 243-*ter*, un periodo di cinque anni, per assicurare che la restituzione stessa si esaurisca nel corso della consiliatura successiva alla gestione commissariale;

Considerata la popolazione residente al 31 dicembre 2012 nei comuni di cui all' allegato A, sulla base dei dati ISTAT ivi riportati;

Ritenuto di dover stabilire con il presente decreto, ai sensi dell'art. 243-*quinquies*, comma 3, del TUEL, le modalità per la restituzione dell'anticipazione straordinaria;

Decreta:

Art. 1.

Concessione anticipazione di cassa

1. Ai comuni di cui all'allegato A, che forma parte integrante del presente decreto, è concessa un'anticipazione di cassa a valere sulle dotazioni del fondo di rotazione di cui all'art. 243-*ter* del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nei limiti di 20 milioni di euro, da destinare esclusivamente al pagamento delle retribuzioni del personale dipendente, al pagamento delle rate dei mutui e di prestiti obbligazionari, nonché all'espletamento dei servizi locali indispensabili.

Art. 2.

Criteri e modalità per la concessione dell'anticipazione

1. Per l'anno 2014 l'anticipazione concessa a ciascun ente richiedente è determinata, nel limite massimo di 200 euro per abitante e nel limite di 20 milioni di euro annui, stabiliti dalla legge.

2. L'anticipazione richiesta è erogata, mediante operazione di giro fondi sulla contabilità speciale, sotto conto infruttifero, intestata all'ente locale, in un'unica soluzione entro 15 giorni successivi alla data del presente decreto e imputata contabilmente nella accensione prestiti (codice Siope 5311 «Mutui e prestiti ad enti del settore pubblico»).

Art. 3.

Modalità per la restituzione dell'anticipazione

1. L'anticipazione ricevuta dagli enti richiedenti di cui all'allegato A del presente decreto, deve essere restituita in cinque anni, decorrenti dall'anno successivo a quello in cui viene erogata l'anticipazione, con rate annuali di pari importo.

2. L'importo della rata annuale di rimborso dell'anticipazione deve essere previsto nel bilancio di previsione di ciascun ente beneficiario.

3. La restituzione dell'anticipazione è effettuata entro il 31 marzo di ciascun anno, mediante operazione di girofondi sulla apposita contabilità speciale relativa al fondo di rotazione di cui all'art. 243-*ter* del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

4. In caso di mancata restituzione delle rate annuali entro i termini previsti, una pari somma è recuperata dalle risorse a qualunque titolo dovute dal Ministero dell'interno.

5. La restituzione dell'anticipazione è imputata contabilmente tra i rimborsi di prestiti (codice Siope 3311 «Rimborso mutui e prestiti ad enti del settore pubblico»).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 31 luglio 2014

Il Capo del dipartimento per gli affari interni e territoriali del Ministero dell'interno
BELGIORNO

Il Capo del dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze
FRANCO

ALLEGATO *A*

Numero arrivo	Codice ente	Ente	Tipo ente	Abitanti	Importi Riparto
153	4150720140	Battipaglia	CO	50.513	10.102.600,00
156	4181030180	Joppolo	CO	2.045	409.000,00
157	5190210230	Mascali	CO	13.866	2.773.200,00
158	4180251380	Scalea	CO	10.317	2.063.400,00
159	4180670930	Taurianova	CO	15.365	3.073.000,00

14A06292

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 28 febbraio 2014.

Autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario «Lectra MZ WG».

IL DIRETTORE GENERALE
PER L'IGIENE E LA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI E DELLA NUTRIZIONE

Visto l'articolo 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'articolo 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Vista la legge 13 novembre 2009 n. 172 concernente «Istituzione del Ministero della salute e incremento del numero complessivo dei Sottosegretari di Stato».

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 marzo 2011, n. 108, recante il Regolamento di riorganizzazione del Ministero della salute;

Visto il decreto del Ministro della salute 2 agosto 2011 concernente la disciplina transitoria dell'assetto organizzativo del Ministero della salute;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia d'immissione in commercio di prodotti fitosanitari, nonché la circolare del 10 giugno 1995, n. 17 (S.O. *G.U.* n. 145 del 23 giugno 1995) concernenti «Aspetti applicativi delle nuove norme in materia di autorizzazione di prodotti fitosanitari»;

Visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del parlamento europeo e del consiglio del 21 ottobre 2009 relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE ed in particolare l'articolo 80 concernente «misure transitorie»;

Visti i regolamenti (UE) della Commissione n. 540/2011, 541/2011, 544/2011, 545/2011, 546/2011, 547/2011, di attuazione del regolamento (CE) n. 1107/2009;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290 concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 2012, n. 55, concernente il regolamento di modifica del decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290;

Visti il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, corretto ed integrato dal decreto legislativo 28 luglio 2004, n. 260, e il decreto ministeriale 3 aprile 2007, concernenti l'attuazione delle direttive 1999/45/CE, 2001/60/CE e 2006/8/CE, relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;

Visto il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008 e il successivo regolamento n. 790/2009 della Commissione del 10 agosto 2009 di adeguamento al progresso tecnico e scientifico, relativi alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele;

Visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 febbraio 2005 e successivi aggiornamenti concernenti i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio;

Visto il decreto del Ministero della salute 28 settembre 2012 di rideterminazione delle tariffe relative all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari a copertura delle prestazioni sostenute e rese a richiesta, in attuazione del Regolamento (CE) 1107/2009;

Vista la domanda presentata in data 11 dicembre 2013 dall'impresa Basf Italia S.p.a. con sede legale in Cesano Maderno (MB), via Marconato n. 8, intesa ad ottenere l'autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario denominato Lectra MZ WG contenente le sostanze attive dimetomorf e mancozeb, uguale al prodotto di riferimento denominato Forum MZ WG registrato al n. 10329 con D.D. in data 11 febbraio 2000, modificato successivamente con decreti di cui l'ultimo in data 19 aprile 2013;

Considerato che la verifica tecnico-amministrativa dell'ufficio ha accertato la sussistenza dei requisiti per l'applicazione dell'art. 10 del citato Decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290 e in particolare che

il prodotto è uguale al citato prodotto di riferimento Forum Mz WG registrato al n. 10329;

Rilevato pertanto che non è richiesto il parere della Commissione consultiva per i prodotti fitosanitari, di cui all'art. 20 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194;

Visto il pagamento della tariffa a norma del D.M. 28 settembre 2012;

Visto il decreto ministeriale del 31 luglio 2007 di recepimento della direttiva 2007/25/CE relativa all'iscrizione delle sostanze attive dimetomorf e mancozeb nell'Allegato I del decreto legislativo 194/95;

Considerato che la direttiva 91/414/CEE è stata sostituita dal Reg. CE n. 1107/2009 e che pertanto le sostanze attive in questione ora sono considerate approvate ai sensi del suddetto Regolamento e riportata nell'allegato al Regolamento UE n. 540/2011;

Considerato che per il prodotto fitosanitario l'impresa ha ottemperato alle prescrizioni previste dall'art. 2, comma 2 del sopra citato decreto di recepimento per entrambe le sostanze attive in questione;

Considerato altresì che il prodotto dovrà essere rivalutato secondo i principi uniformi di cui al regolamento (UE) 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, al regolamento (UE) di attuazione n. 546/2011 della Commissione, e all'Allegato VI del decreto legislativo 194/95, sulla base di un fascicolo conforme ai requisiti di cui ai regolamenti (UE) n. 544/2011 e 545/2011 e all'Allegato III del decreto legislativo 194/95;

Ritenuto di limitare la validità dell'autorizzazione del prodotto in questione al 30 settembre 2017, data di scadenza assegnata al prodotto di riferimento, fatti salvi gli adempimenti e gli adeguamenti in applicazione dei principi uniformi di cui al regolamento (UE) 1107/2009 del Parlamento Europeo e del Consiglio, al regolamento (UE) di attuazione n. 546/2011 della Commissione;

Considerato altresì che per il prodotto fitosanitario di riferimento è stato già presentato un fascicolo conforme ai requisiti di cui al regolamento (UE) n. 545/2011, nonchè ai sensi dell'articolo 3 del citato decreto ministeriale del 31 luglio 2007, entro i termini prescritti da quest'ultimo;

Decreta:

A decorrere dalla data del presente decreto e fino al 30 settembre 2017, l'impresa Basf Italia SpA con sede legale in Cesano Maderno (MB), via Marconato n. 8, è autorizzata ad immettere in commercio il prodotto fitosanitario denominato Lectra MZ WG con la composizione e alle condizioni indicate nell'etichetta allegata al presente decreto.

È fatto salvo ogni eventuale successivo adempimento ed adeguamento delle condizioni di autorizzazione del prodotto fitosanitario, anche in conformità a provvedimenti comunitari e ulteriori disposizioni riguardanti le sostanze attive componenti.

Il prodotto è confezionato in tanichette da Kg 0,7 - 1 - 5 - 7 - 10 ed in sacchetti idrosolubili da kg: 1 - 5 - 7 - 10.

Il prodotto è importato in confezioni pronte all'uso dallo stabilimento estero:

Schirm AG - Division Sideco - Lübeck (Germania),

Schirm AG - Division Promacon - Dortmund (Germania),

Il prodotto è preparato presso lo stabilimento dell'Impresa:

Sti Solfotecnica Italiana S.p.a. - Cotignola (RA).

Il prodotto suddetto è registrato al n. 15962.

È approvata quale parte integrante del presente decreto l'etichetta allegata con la quale il prodotto deve essere posto in commercio.

Il presente decreto sarà notificato, in via amministrativa, all'Impresa interessata e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 febbraio 2014

Il direttore generale: BORRELLO

ALLEGATO

LECTRA® MZ WG

FUNGICIDA
GRANULI IDRODISPERSIBILI

COMPOSIZIONE:
100 g di prodotto contengono:

DIMETOMORF, puro	g	9
MANCOZEB, puro	g	60
Coformulanti q.b. a	g	100

Il contenuto di E.T.U. è inferiore allo 0,5% del principio attivo tecnico.

NOCIVO

FRASI DI RISCHIO
Può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle. Altamente tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico. Possibile rischio di danni ai bambini non ancora nati.
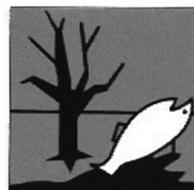
PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

CONSIGLI DI PRUDENZA
Conservare fuori dalla portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. Non gettare residui nelle fognature. Usare indumenti protettivi e guanti adatti e proteggersi gli occhi/la faccia. In caso di ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta. Questo materiale e il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi. Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali, schede informative in materia di sicurezza.

BASF Italia S.p.A. - Via Marconato 8
20811 Cesano Maderno (MB) - Tel. 0362/512.1

Officine di produzione:
S.T.I. Solfotecnica Italiana S.p.A. – Via E. Torricelli – Cotignola (RA)
SCHIRM AG - Division Promacon - Dortmund – Germania.
SCHIRM AG – Division Sideco – Lübeck - Germania

PRODOTTO FITOSANITARIO
Reg. del Ministero della Salute n. --- del ---

Contenuto netto: kg 0,7 - 1 - 5 – 7 - 10
Sacchetti idrosolubili:
kg 1 (5 sacchetti da g 200)
kg 1 (2 sacchetti da g 500)
kg 5 (5 sacchetti da kg 1)
kg 5 (10 sacchetti da g 500)
kg 7 (14 sacchetti da g 500)
kg 10 (10 sacchetti da kg 1)

Partita n.

® Marchio Registrato

PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI
Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. [Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade].

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
Trattasi di associazione delle seguenti sostanze attive: MANCOZEB puro 60%, DIMETOMORF puro 9%, le quali, separatamente, provocano i seguenti sintomi d'intossicazione: MANCOZEB: cute: eritema, dermatiti, sensibilizzazione; occhio: congiuntivite irritativa, sensibilizzazione; apparato respiratorio: irritazione delle prime vie aeree, broncopatia asmatiforme, sensibilizzazione; SNC: atassia, cefalea, confusione, depressione, iporeflessia. Effetto antabuse, si verifica in caso di concomitante o pregressa assunzione di alcool, e si manifesta con nausea, vomito, sudorazione, sete intensa, dolore precordiale, tachicardia, visione confusa, vertigini, ipotensione ortostatica. Dopo qualche ora il viso da paonazzo diventa pallido e l'ipotensione si aggrava fino al collasso ed alla perdita di coscienza.
DIMETOMORF: -----
Terapia: sintomatica.
Consultare un Centro Antiveleni.

Avvertenza - In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi d'intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

DOSI, EPOCHE E MODALITA' D'IMPIEGO

VITE: contro Peronospora (Plasmopara viticola) alla dose di 200-220 g/hl = 2-2,2 kg/ha ogni 10-12 gg.

POMODORO: (fino alla prima fioritura) contro Peronospora (Phytophthora infestans) alla dose di 200-220 g/hl = 2-2,2 kg/ha ogni 10-12 gg.

DIVIETO DI IMPIEGO IN SERRA - DIVIETO DI IMPIEGO SU COLTURE DIVERSE DA QUELLE INDICATE.

COMPATIBILITA'
Il prodotto è miscibile con i formulati ad azione fungicida od insetticida ad eccezione di quelli a reazione alcalina (polisolfuri, poltiglia bordolese, ecc.).

SOSPENDERE I TRATTAMENTI 28 GIORNI PRIMA DELLA RACCOLTA PER LA VITE. SU POMODORO TRATTAMENTI AMMESSI SOLO FINO ALLA PRIMA FIORITURA.

ATTENZIONE: Da impiegarsi esclusivamente per gli usi e alle condizioni riportate in questa etichetta. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del prodotto. Il rispetto di tutte le indicazioni contenute nella presente etichetta è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante alle persone e agli animali. Non applicare con mezzi aerei. Per evitare rischi per l'uomo e per l'ambiente seguire le istruzioni per l'uso. Operare in assenza di vento. Da non vendersi sfuso. Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente. Il contenitore non può essere riutilizzato.

28 FEB. 2014

Etichetta autorizzata con Decreto Dirigenziale del ---

LECTRA® MZ WG

FUNGICIDA - GRANULI IDRODISPERSIBILI

COMPOSIZIONE:
100 grammi di prodotto contengono:
DIMETOMORF, puro g 9
MANCOZEB, puro g 60
Coformulanti q.b. a g 100
Il contenuto di E.T.U. è inferiore allo 0,5% del principio attivo tecnico.

NOCIVO

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

FRASI DI RISCHIO
Può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle. Possibile rischio di danni ai bambini non ancora nati. Altamente tossico per gli organismi acquatici. Può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.

CONSIGLI DI PRUDENZA
Conservare fuori dalla portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. Non gettare residui nelle fognature. Usare indumenti protettivi e guanti adatti e proteggersi gli occhi/la faccia. In caso di ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta. Questo materiale e il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi. Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali, schede informative in materia di sicurezza.

BASF Italia S.p.A. - Via Marconato 8
20811 Cesano Maderno (MB) - Tel. 0362/512.1

Officine di produzione: S.T.I. Solfotecnica Italiana S.p.A. – Via E. Torricelli – Cotignola (RA)
SCHIRM AG – Division Promacon - Dortmund – Germania.
SCHIRM AG – Division Sideco – Lübeck - Germania

PRODOTTO FITOSANITARIO
Registrazione del Ministero della Salute n. ---- del ----

Sacchetti idrosolubili: kg 1 (5 sacchetti da g 200); kg 1 (2 sacchetti da g 500); kg 5 (5 sacchetti da kg 1); kg 5 (10 sacchetti da g 500); kg 7 (14 sacchetti da g 500); kg 10 (10 sacchetti da kg 1)

Partita n.

® Marchio Registrato

PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI - Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. [Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade].

INFORMAZIONI PER IL MEDICO: Trattasi di associazione delle seguenti sostanze attive: MANCOZEB puro 60%, DIMETOMORF puro 9%, le quali, separatamente, provocano i seguenti sintomi d'intossicazione: MANCOZEB: cute: eritema, dermatiti, sensibilizzazione; occhio: congiuntivite irritativa, sensibilizzazione; apparato respiratorio: irritazione delle prime vie aeree, broncopatia asmatiforme, sensibilizzazione; SNC: atassia, cefalea, confusione, depressione, iporeflessia. Effetto antabuse, si verifica in caso di concomitante o pregressa assunzione di alcool, e si manifesta con nausea, vomito, sudorazione, sete intensa, dolore precordiale, tachicardia, visione confusa, vertigini, ipotensione ortostatica. Dopo qualche ora il viso da paonazzo diventa pallido e l'ipotensione si aggrava fino al collasso ed alla perdita di coscienza. DIMETOMORF: ---- Terapia: sintomatica. **Consultare un Centro Antiveleni.**

Avvertenza - In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi d'intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

DOSI, EPOCHE E MODALITA' D'IMPIEGO VITE: contro Peronospora (Plasmopara viticola) alla dose di 200-220 g/hl = 2-2,2 kg/ha ogni 10-12 gg. **POMODORO:** (fino alla prima fioritura) contro Peronospora (Phytophthora infestans) alla dose di 200-220 g/hl = 2-2,2 kg/ha ogni 10-12 gg.

DIVIETO DI IMPIEGO IN SERRA - DIVIETO DI IMPIEGO SU COLTURE DIVERSE DA QUELLE INDICATE.

COMPATIBILITA' - Il prodotto è miscibile con i formulati ad azione fungicida od insetticida ad eccezione di quelli a reazione alcalina (polisolfuri, poltiglia bordolese, ecc.).

SOSPENDERE I TRATTAMENTI 28 GIORNI PRIMA DELLA RACCOLTA PER LA VITE. SU POMODORO TRATTAMENTI AMMESSI SOLO FINO ALLA PRIMA FIORITURA.

ATTENZIONE: Da impiegarsi esclusivamente per gli usi e alle condizioni riportate in questa etichetta. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del prodotto. Il rispetto di tutte le indicazioni contenute nella presente etichetta è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante alle persone e agli animali. Non applicare con mezzi aerei. Per evitare rischi per l'uomo e per l'ambiente seguire le istruzioni per l'uso. Operare in assenza di vento. Da non vendersi sfuso. Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente. Il contenitore non può essere riutilizzato.

Etichetta autorizzata con Decreto Dirigenziale del ---

SACCHETTI IDROSOLUBILI:

AVVERTENZE PARTICOLARI
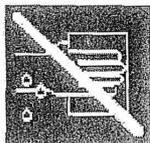
Non toccare mai i sacchetti con mani/guanti bagnati

PREPARAZIONE
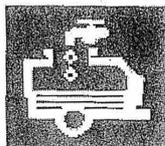
Riempire il serbatoio dell'irroratrice per 2/3.
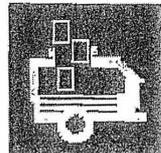
Introdurre il numero dei sacchetti idrosolubili chiusi, previsti (come da etichetta) nell'atomizzatore. Mettere in funzione l'agitatore.
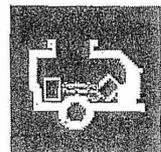
Attendere lo scioglimento dei sacchetti (5-10 minuti), ed .....
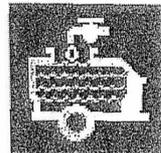
... aggiungere la restante parte di acqua, necessaria alla corretta bagnatura della vegetazione.

AVVERTENZE D'USO:
Nel caso di miscele con altri prodotti antiparassitari si consiglia di procedere prima alla introduzione e solubilizzazione dei sacchetti idrosolubili in luoghi umidi. Non toccare i sacchetti idrosolubili con le mani bagnate. Chiudere accuratamente le confezioni parzialmente utilizzate.

STOCCAGGIO:
Se non si utilizzano tutti i sacchetti richiudere bene la confezione.
Conservare in luogo asciutto.

ELIMINAZIONE DEI CONTENITORI VUOTI:
Il rispetto delle indicazioni sopra riportate fa sì che il contenitore dei sacchetti idrosolubili non venga mai a contatto diretto con il prodotto e quindi contaminato. Pertanto lo smaltimento della confezione vuota non richiede particolari accorgimenti.

STAMPIGLIATURA SU OGNI SACCHETTO IDROSOLUBILE

LECTRA ® MZ WG

SACCHETTO IDROSOLUBILE
FUNGICIDA

COMPOSIZIONE

Dimetomorf, puro	g 9
Mancozeb, puro	g 60
Coformulanti q.b. a	g 100

® Marchio registrato

Contenuto netto: g 200, g 500, kg 1

NOCIVO **PERICOLOSO PER L'AMBIENTE**

FRASI DI RISCHIO
Può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle. Possibile rischio di danni ai bambini non ancora nati. Altamente tossico per gli organismi acquatici. Può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.

CONSIGLI DI PRUDENZA
Conservare fuori dalla portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. Non gettare residui nelle fognature. Usare indumenti protettivi e guanti adatti e proteggersi gli occhi/la faccia. In caso di ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta. Questo materiale e il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi. Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali, schede informative in materia di sicurezza.

BASF Italia S.p.A. - Via Marconato 8
20811 Cesano Maderno (MB) - Tel. 0362/512.1

PRODOTTO FITOSANITARIO
Reg. del Ministero della Salute n. --- del ----

Officine di produzione:
S.T.I. Solfotecnica Italiana S.p.A. – Via E. Torricelli – Cotignola (RA)
SCHIRM AG - Division Promacon - Dortmund – Germania.
SCHIRM AG – Division Sideco – Lübeck - Germania

PRIMA DELL'USO LEGGERE ATTENTAMENTE IL FOGLIO ILLUSTRATIVO

~~Etichetta autorizzata con Decreto Dirigenziale del~~

28 FEB. 2014

14A06233

DECRETO 10 marzo 2014.

Autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario «Patriot Dry».

IL DIRETTORE GENERALE
PER L'IGIENE E LA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI
E DELLA NUTRIZIONE

Visto l'articolo 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'articolo 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Vista la legge 13 novembre 2009 n. 172 concernente «Istituzione del Ministero della salute e incremento del numero complessivo dei Sottosegretari di Stato».

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 marzo 2011, n. 108, recante il Regolamento di riorganizzazione del Ministero della salute;

Visto il decreto del Ministro della salute 2 agosto 2011 concernente la disciplina transitoria dell'assetto organizzativo del Ministero della salute;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia d'immissione in commercio di prodotti fitosanitari, nonché la circolare del 10 giugno 1995, n. 17 (S.O. *G.U.* n. 145 del 23 giugno 1995) concernenti «Aspetti applicativi delle nuove norme in materia di autorizzazione di prodotti fitosanitari»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290 concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 2012, n. 55, concernente il regolamento di modifica del decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290;

Visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del consiglio del 21 ottobre 2009 relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE ed in particolare l'articolo 80 concernente «misure transitorie»;

Visti i regolamenti (UE) della Commissione n. 540/2011, 541/2011, 544/2011, 545/2011, 546/2011, 547/2011, di attuazione del regolamento (CE) n. 1107/2009;

Visti il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, corretto ed integrato dal decreto legislativo 28 luglio 2004, n. 260, e il decreto ministeriale 3 aprile 2007, concernenti l'attuazione delle direttive 1999/45/CE, 2001/60/CE e 2006/8/CE, relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;

Visto il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008 e il successivo regolamento n. 790/2009 della Commissione del 10 agosto 2009 di adeguamento al progresso tecnico e scientifico, relativi alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele;

Visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 febbraio 2005 e successivi aggiornamenti concernenti i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio;

Visto il decreto del Ministero della salute 28 settembre 2012 di rideterminazione delle tariffe relative all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari a copertura delle prestazioni sostenute e rese a richiesta, in attuazione del Regolamento (CE) 1107/2009;

Vista la domanda presentata in data 22 gennaio 2014 dall'impresa Isagro S.p.a. con sede legale in Milano, via Caldera n. 21, intesa ad ottenere l'autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario denominato RAMBLER DRY, successivamente ri-denominato PATRIOT DRY contenete le sostanze attive Trichoderma asperellum (ceppo ICC012) e Trichoderma gamsii (ICC 080), uguale al prodotto di riferimento denominato REMEDIER registrato al n.13158 con D.D. in data 7 febbraio 2006, modificato successivamente con decreti di cui l'ultimo in data 3 dicembre 2013, dell'Impresa medesima;
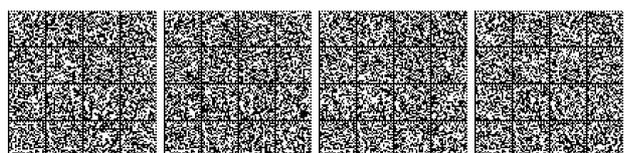
Considerato altresì che il prodotto di riferimento è stato ri-registrato in conformità all'Allegato III del decreto legislativo 194/95 e valutato secondo i principi uniformi di cui all'Allegato VI sulla base del dossier REMEDIER;

Rilevato che la verifica tecnico-amministrativa dell'ufficio ha accertato la sussistenza dei requisiti per l'applicazione dell'art. 10 del citato decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290 e in particolare che il prodotto è uguale al citato prodotto di riferimento REMEDIER registrato al n. 13158;

Rilevato pertanto che non è richiesto il parere della Commissione consultiva per i prodotti fitosanitari, di cui all'art. 20 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194;

Visto il pagamento della tariffa a norma del 28 settembre 2012;

Visto il decreto ministeriale del 22 aprile 2009 di recepimento della direttiva 2008/113/CE relativa all'iscrizione delle sostanze attive Trichoderma asperellum (ceppo ICC012) e Trichoderma gamsii (ICC 080) nell'Allegato I del decreto legislativo 194/95;

Considerato che la direttiva 91/414/CEE è stata sostituita dal Reg. CE n. 1107/2009 e che pertanto la sostanza attiva in questione ora sono considerate approvate ai sensi del suddetto Regolamento e riportata nell'allegato al Regolamento UE n. 540/2011;

Considerato che per il prodotto fitosanitario l'impresa ha ottemperato alle prescrizioni previste dall'art. 2, comma 2 del sopra citato decreto di recepimento per entrambe le sostanze attive;

Ritenuto di limitare la validità dell'autorizzazione al 30 aprile 2019, data di scadenza assegnata al prodotto di riferimento;

Decreta:

A decorrere dalla data del presente decreto e fino al 30 aprile 2019, l'impresa Isagro S.p.a. con sede legale in Milano, via Caldera n. 21, è autorizzata ad immettere in commercio il prodotto fitosanitario denominato PATRIOT DRY con la composizione e alle condizioni indicate nell'etichetta allegata al presente decreto.

È fatto salvo ogni eventuale successivo adempimento ed adeguamento delle condizioni di autorizzazione del prodotto fitosanitario, anche in conformità a provvedimenti comunitari e ulteriori disposizioni riguardanti le sostanze attive componenti.

Il prodotto è confezionato nelle taglie da Kg 0,25 - 0,5 - 1 - 2,5 - 5.

Il prodotto è preparato presso lo stabilimento dell'Impresa:

Isagro S.p.a. - Aprilia (Latina).

Il prodotto suddetto è registrato al n. 15996.

È approvata quale parte integrante del presente decreto l'etichetta allegata con la quale il prodotto deve essere posto in commercio.

Il presente decreto sarà notificato, in via amministrativa, all'Impresa interessata e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 marzo 2014

Il direttore generale: BORRELLO

ALLEGATO

PATRIOT DRY

Agrofarmaco biologico a base di *Trichoderma asperellum* e *Trichoderma gamsii* ad azione antagonistica per la prevenzione di malattie fungine del terreno

Tipo di formulazione: polvere bagnabile

Contiene *Trichoderma asperellum* ceppo ICC012 e *Trichoderma gamsii* ICC 080, può provocare una reazione allergica

Autorizzazione Ministero della Salute n° del
ISAGRO S.p.A. - Centro Uffici San Siro - Fabbricato D - ala 3 - Via Caldera, 21 - 20153 MILANO - Tel. 02 409011 (centr.) - 02 40901276 (sett. Qualità)

COMPOSIZIONE
Trichoderma asperellum (ceppo ICC 012)..................................g 2
Trichoderma gamsii (ceppo ICC 080)..g 2

Concentrazione totale minima pari a UFC unità formanti colonia 3 x 10^7 per grammo
Coformulanti...q.b. a g 100 100

ATTENZIONE: MANIPOLARE CON PRUDENZA

Partita n°......
Contenuto netto: 0,25 - 0,5 - 1 - 2,5 - 5 Kg
Stabilimento di produzione: Isagro S.p.A. - Aprilia (Latina)
Distribuito da: Sumitomo Chemical Italia S.r.l. – Via Caldera, 21 MILANO MI- Tel 02452801

Consigli di prudenza (S): Conservare fuori della portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle. Indossare indumenti protettivi e guanti adatti.

Prescrizioni supplementari: Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
In caso di intossicazione consultare il medico per gli opportuni interventi di pronto soccorso. Avvertenza: consultare un centro antiveleni.

CARATTERISTICHE

PATRIOT DRY è un agrofarmaco biologico che contiene ceppi naturali dei funghi antagonisti *Trichoderma asperellum* e *Trichoderma gamsii*.

PATRIOT DRY è particolarmente indicato nella prevenzione degli attacchi di funghi parassiti dell'apparato radicale e del colletto quali : *Rhizoctonia solani, Pythium* spp., *Sclerotinia sclerotiorum, Verticillium dahliae, Thielaviopsis basicola, Sclerotium rolfsii, Phytophthora* spp., *Armillaria mellea* . I funghi antagonisti, dopo l'applicazione, colonizzano il terreno e le radici delle colture e agiscono sottraendo spazio ed elementi nutritivi ai funghi patogeni e attaccando per via enzimatica le loro pareti cellulari.

PATRIOT DRY è altresì indicato per prevenire l'ingresso dei funghi responsabili del "mal dell'esca" nelle ferite di potatura della vite.

E' quindi importante applicare PATRIOT DRY in via preventiva.

Viene indicato sulle seguenti colture ricordando che **e' consigliabile preparare una sospensione di PATRIOT DRY 24-36 ore prima del trattamento** nella proporzione di 500 grammi di prodotto ogni 5 litri di acqua, mescolando di tanto in tanto, in modo di favorire la germinazione delle spore ed ottenere una più pronta colonizzazione del terreno. Diluire poi la sospensione nel quantitativo d'acqua necessario alla corretta applicazione del prodotto.

Colture floricole e ornamentali: (crisantemo, ciclamino, poinsettia, primula etc) :

- in vivai, semenzai , piantonai. 250 g/m^3 di substrato, miscelando il prodotto al substrato oppure sospendendo il prodotto in un quantitativo d'acqua sufficiente alla completa bagnatura del substrato alcuni giorni in pre-semina o pre-trapianto e ripetere alla stessa dose alla semina o trapianto.
- In serra o in pieno campo distribuire 2,5 kg/ha in modo uniforme sulla superficie al momento della preparazione del terreno 7 giorni circa prima della semina o del trapianto e ripetere il trattamento alla stessa dose alla semina o al trapianto.
- E' altresì possibile trattare le piantine provenienti da semenzaio, prima della messa a dimora definitiva immergendo i pani di terra o i contenitori alveolari per alcuni minuti in una sospensione ottenuta con 10 grammi di Patriot dry ogni litro di acqua. Trapiantare poi in terreno precedentemente trattato con Patriot dry con 250 gr di Patriot dry ogni 1000 mq di superficie.

Colture orticole: pomodoro, peperone, lattughe e altre insalate, comprese le brassicacee, melone, finocchio, carciofo, basilico, sedano, fagiolo, fagiolino, zucchino, melanzana, cetriolo, ravanello, carota, spinacio, erbe aromatiche e fragole:

- in vivaio 250 g/m^3 di substrato, miscelando il prodotto al substrato in pre-semina o pre-trapianto e ripetere alla stessa dose alla semina o trapianto.
- in serra o in pieno campo distribuire 2,5 kg/ha di prodotto uniformemente sulla superficie alla preparazione del terreno (5-7 giorni pre-semina) con un volume di acqua non inferiore a 800 l/ha. Ripetere il trattamento allo stesso dosaggio, alla semina o al trapianto localizzandolo, ove possibile, sulla fila.

Colture arboree da frutto (pomacee, drupacee, kiwi, piccoli frutti, vite, olivo, agrumi), piante ornamentali e forestali (ginestra, rosa, acero, etc...) contro marciumi da *Armillaria*:

- distribuire 2,5 kg/ha di prodotto in pre-trapianto localizzandolo preferibilmente nella buca di impianto, ripetendo l'applicazione al momento dell'impianto alla stessa dose. Un trattamento a inizio primavera prima del risveglio vegetativo e uno a inizio autunno prima del riposo vegetativo, alla dose di 2,5 kg/ha localizzati quanto più possibile in prossimità dell'apparato radicale, sono necessari per garantire ad ogni anno la presenza di una adeguata popolazione dei funghi antagonisti.

Vite contro il "mal dell'esca":

- dopo la potatura, invernale o primaverile, intervenire irrorando sul tralcio con ferite esposte una sospensione di 250 g/100 l, avendo cura di dirigere il getto degli ugelli quanto più possibile sui tagli della potatura. Impiegare un volume di trattamento non inferiore a 400 l/ha per distribuire almeno 1 kg di prodotto a ettaro ed eseguire l'applicazione non oltre la fine della fase di pianto della vite. Nei vigneti a forte rischio di malattia (reimpianto su vigneto fortemente colpito, elevata presenza di malattia nei vigneti circostanti) l'intervento dopo la potatura primaverile può essere seguito da un secondo trattamento entro la fase di germogliamento, allo stesso dosaggio, per aumentare il grado di colonizzazione delle ferite.

AVVERTENZE AGRONOMICHE

Applicazione del prodotto:

PATRIOT DRY non ha azione curativa , di conseguenza in caso di infezioni in corso il prodotto non consente di ottenere effetti benefici sulle colture.
Applicare PATRIOT DRY quando la temperatura del terreno è almeno di 10 °C. In caso di applicazioni su terreni asciutti si consiglia di intervenire con una leggera irrigazione prima del trattamento. In terreni particolarmente poveri di sostanza organica (< 1%) si consiglia di miscelarlo ad un fertilizzante fluido ricco di sostanza organica.
Evitare l'irrigazione dopo il trattamento, per evitare il trasporto delle spore nelle acque sotterranee.
PATRIOT DRY può anche essere applicato attraverso gli impianti di fertirrigazione in miscela con i più comuni fertilizzanti.
Per trattamenti su vite contro mal dell'esca, in caso di sopraggiunte piogge entro 6 ore dall'applicazione, si consiglia di ripetere il trattamento.

CONSERVABILITÀ

Non congelare. Il prodotto nella sua confezione originale sigillata si conserva per 15 mesi se mantenuto in luoghi asciutti, non esposti a luce solare diretta e a temperature inferiori a 25°C.
Richiudere la confezione qualora non completamente utilizzata.

COMPATIBILITÀ

E' preferibile applicare il prodotto da solo. Qualora necessario, applicare altri agrofarmaci ad una distanza di 10 giorni dal trattamento.
Patriot dry non è compatibile con i seguenti fungicidi: ziram, mancozeb, imazalil, procloraz, thiram.

Sospendere i trattamenti 3 giorni prima della raccolta

ATTENZIONE

DA IMPIEGARSI ESCLUSIVAMENTE PER GLI USI E ALLE CONDIZIONI RIPORTATE IN QUESTA ETICHETTA.
CHI IMPIEGA IL PRODOTTO E' RESPONSABILE DEGLI EVENTUALI DANNI DERIVANTI DA USO IMPROPRIO DEL PREPARATO.
IL RISPETTO DI TUTTE LE INDICAZIONI CONTENUTE NELLA PRESENTE ETICHETTA E' CONDIZIONE ESSENZIALE PER ASSICURARE L'EFFICACIA DEL TRATTAMENTO E PER EVITARE DANNI ALLE PIANTE, ALLE PERSONE ED AGLI ANIMALI
NON APPLICARE CON I MEZZI AEREI
PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO
OPERARE IN ASSENZA DI VENTO
DA NON VENDERSI SFUSO
SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI
IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE
IL CONTENITORE NON PUÒ ESSERE RIUTILIZZATO

Etichetta autorizzata con decreto dirigenziale del 10 MAR. 2014

14A06188

DECRETO 10 marzo 2014.

Autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario «Minuet GR».

IL DIRETTORE GENERALE
PER L'IGIENE E LA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI
E DELLA NUTRIZIONE

Visto l'articolo 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'articolo 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Vista la legge 13 novembre 2009 n. 172 concernente «Istituzione del Ministero della salute e incremento del numero complessivo dei Sottosegretari di Stato».

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 marzo 2011, n. 108, recante il Regolamento di riorganizzazione del Ministero della salute;

Visto il decreto del Ministro della salute 2 agosto 2011 concernente la disciplina transitoria dell'assetto organizzativo del Ministero della salute;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia d'immissione in commercio di prodotti fitosanitari, nonché la circolare del 10 giugno 1995, n. 17 (S.O. *G.U.* n. 145 del 23 giugno 1995) concernenti «Aspetti applicativi delle nuove norme in materia di autorizzazione di prodotti fitosanitari»;

Visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del consiglio del 21 ottobre 2009 relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE ed in particolare l'articolo 80 concernente «misure transitorie»;

Visti i regolamenti (UE) della Commissione n. 540/2011, 541/2011, 544/2011, 545/2011, 546/2011, 547/2011, di attuazione del regolamento (CE) n. 1107/2009;

Visti il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290 concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 2012, n. 55, concernente il regolamento di modifica del decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290;

Visti il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, corretto ed integrato dal decreto legislativo 28 luglio 2004, n. 260, e il decreto ministeriale 3 aprile 2007, concernenti l'attuazione delle direttive 1999/45/CE, 2001/60/CE e 2006/8/CE, relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;

Visto il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008 e il successivo regolamento n. 790/2009 della Commissione del 10 agosto 2009 di adeguamento al progresso tecnico e scientifico, relativi alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele;

Visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 febbraio 2005 e successivi aggiornamenti concernenti i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio;

Visto il decreto del Ministero della salute 28 settembre 2012 di rideterminazione delle tariffe relative all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari a copertura delle prestazioni sostenute e rese a richiesta, in attuazione del Regolamento (CE) 1107/2009;

Vista la domanda presentata in data 28 gennaio 2014 dall'impresa FMC Chemical Sprl con sede legale in Brussels (Belgio), Boulevard de la Plaine 9/3, intesa ad ottenere l'autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario denominato MINUET GR contenente la sostanza attiva zeta-cipermetrina, uguale al prodotto di riferimento denominato CRODIX GEO registrato al n. 13857 con D.D. in data 28 gennaio 2011, modificato successivamente con decreti di cui l'ultimo in data 23 ottobre 2013, dell'Impresa medesima;

Considerato che la verifica tecnico-amministrativa dell'ufficio ha accertato la sussistenza dei requisiti per l'applicazione dell'art. 10 del citato decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290 e in particolare che

il prodotto è uguale al citato prodotto di riferimento CRODIX GEO registrato al n. 13857;

Rilevato pertanto che non è richiesto il parere della Commissione consultiva per i prodotti fitosanitari, di cui all'art. 20 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194;

Visto il pagamento della tariffa a norma del D.M. 28 settembre 2012;

Visto il decreto ministeriale del 15 settembre 2009 di recepimento della direttiva 2009/37/CE relativa all'iscrizione della sostanza attiva zeta cipermetrina nell'Allegato I del decreto legislativo n. 194/95;

Considerato che la direttiva 91/414/CEE è stata sostituita dal Reg. CE n. 1107/2009 e che pertanto la sostanza attiva in questione ora è considerata approvata ai sensi del suddetto Regolamento e riportata nell'allegato al Regolamento UE n. 540/2011;

Considerato che per il prodotto fitosanitario l'Impresa ha ottemperato alle prescrizioni previste dall'art. 2, comma 2 del sopra citato decreto di recepimento per la sostanza attiva in questione;

Considerato altresì che il prodotto dovrà essere rivalutato secondo i principi uniformi di cui al regolamento (UE) 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, al regolamento (UE) di attuazione n. 546/2011 della Commissione, e all'Allegato VI del decreto legislativo 194/95, sulla base di un fascicolo conforme ai requisiti di cui ai regolamenti (UE) n. 544/2011 e 545/2011 ed all'Allegato III del decreto legislativo 194/95;

Ritenuto di limitare la validità dell'autorizzazione del prodotto in questione al 30 novembre 2019, data di scadenza assegnata al prodotto di riferimento, fatti salvi gli adempimenti e gli adeguamenti in applicazione dei principi uniformi di cui al regolamento (UE) 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, al regolamento (UE) di attuazione n. 546/2011 della Commissione;

Considerato altresì che per il prodotto fitosanitario di riferimento è stato già presentato un fascicolo conforme ai requisiti di cui al regolamento (UE) n. 545/2011, nonchè ai sensi dell'articolo 3 del citato decreto ministeriale del 15 settembre 2009, entro i termini prescritti da quest'ultimo;

Decreta:

A decorrere dalla data del presente decreto e fino al 30 novembre 2019, l'Impresa FMC Chemical Sprl con sede legale in Brussels (Belgio), Boulevard de la Plaine 9/3, è autorizzata ad immettere in commercio il prodotto fitosanitario denominato MINUET GR con la composizione e alle condizioni indicate nell'etichetta allegata al presente decreto.

È fatto salvo ogni eventuale successivo adempimento ed adeguamento delle condizioni di autorizzazione del prodotto fitosanitario, anche in conformità a provvedimenti comunitari e ulteriori disposizioni riguardanti le sostanze attive componenti.

Il prodotto è confezionato nelle taglie da Kg 0,5 - 0,75 - 1 - 5 - 10.

Il prodotto è preparato presso gli stabilimenti delle Imprese:

Sipcam S.p.a. - Salerano sul Lambro (Lodi);

Isagro S.p.a. - Aprilia (Latina).

Il prodotto suddetto è registrato al n. 16000.

È approvata quale parte integrante del presente decreto l'etichetta allegata con la quale il prodotto deve essere posto in commercio.

Il presente decreto sarà notificato, in via amministrativa, all'Impresa interessata e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 marzo 2014

Il direttore generale: BORRELLO

ALLEGATO

MINUET GR

Insetticida granulare adatto alla protezione degli apparati radicali di numerose colture erbacee, orticole ed industriali

MINUET GR Registrazione Ministero della Salute n. .... del

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

Composizione
Zeta-Cipermetrina pura g. 0,8
Coformulanti ed inerti q.b. a g. 100

Titolare dell'autorizzazione
FMC CHEMICAL Sprl.
Boulevard de la Plaine 9/3
1050 Brussels (Belgio)
Tel. 0032 2 6459584

Contenuto netto: **0,5 – 0,75 - 1 – 5 - 10 Kg** Partita n. .....

Distribuito da:
Sipcam S.p.A. - Via Sempione 195 - 20016 Pero (MI) - Tel. 0371 5961
Sumitomo Chemical Italia Srl
Via Caldera, 21 - 20153 Milano - Tel. 0245280.1
Belchim Crop Protection Italia S.p.A.
Via Fratelli Rosselli n°3/2 - 20019 Settimo Milanese (MI)
Tel. 0233599422
Dow AgroSciences Italia srl
Viale A. Masini 36 - 40126 Bologna Tel. 051 2866166
Du Pont de Nemours Italiana Srl
Via Pontaccio 10 – Milano – Tel. 800378337

FRASI DI RISCHIO: **Altamente tossico per gli organismi acquatici. Può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.**
CONSIGLI DI PRUDENZA: **Conservare fuori della portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. Non gettare i residui nelle fognature. Questo materiale e il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi. Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza.**

Stabilimenti di produzione:
Sipcam SpA - Salerano sul Lambro (Lodi)
Isagro SpA – Aprilia (Latina)

PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI: **Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade.**

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
Sintomi: bloccano la trasmissione nervosa iperstimolando pre-post-sinapticamente le terminazioni neuronali. Particolare sensibilità da parte di pazienti allergici ed asmatici, nonché dei bambini.
Sintomi a carico del SNC: tremori, convulsioni, atassia; irritazione delle vie aeree: rinorrea, tosse broncospasmo e dispnea; reazioni allergiche scatenanti: anafilassi, ipertermia, sudorazione, edemi cutanei, collasso vascolare periferico.
Terapia: sintomatica e di rianimazione.
Avvertenza: Consultare un Centro Antiveleni.

CARATTERISTICHE
MINUET GR è un formulato insetticida a base di Zeta-Cipermetrina. Biologicamente attivo a bassi dosaggi di principio attivo, agisce per contatto ed ingestione, con rapido effetto abbattente su numerosi insetti terricoli quali nottue, maggiolini, tipule, bibionidi, elateridi, larve di diabrotica e miriapodi.

MODALITÀ, SETTORI E DOSI DI IMPIEGO
MINUET GR si impiega unicamente localizzato nel solco di semina o di trapianto alla dose di 12-15 kg/ha, per la difesa delle seguenti colture:
POMODORO, MELANZANA, PEPERONE
CUCURBITACEE (CETRIOLO, MELONE)
LATTUGHE (LATTUGA)
CAVOLI AD INFIORESCENZA (CAVOLFIORI, BROCCOLI) e CAVOLI A TESTA
FAGIOLINI
MAIS
BARBABIETOLA DA ZUCCHERO
TABACCO
FLOREALI ED ORNAMENTALI
VIVAI DI PIANTE ARBOREE
Colture porta-seme destinate esclusivamente alla produzione di materiale riproduttivo (da seme): BARBABIETOLA DA ZUCCHERO, CAVOLI AD INFIORESCENZA, CAVOLI A TESTA, CUCURBITACEE, PISELLO, LATTUGHE E SIMILI, PORRO, FRUMENTO, MAIS, COLZA, CAROTA, RAFANO, RAVANELLO.

COMPATIBILITÀ
Il prodotto si impiega da solo

INTERVALLO DI SICUREZZA
Sospendere i trattamenti:
- 3 giorni per CETRIOLO, MELONE, MELANZANA, PEPERONE
- 7 giorni per CAVOLFIORE, BROCCOLI, CAVOLO CAPPUCCIO, LATTUGA, FAGIOLINO E TABACCO
- 14 giorni per POMODORO
- 21 giorni per BARBABIETOLA DA ZUCCHERO
- 60 giorni per MAIS

ATTENZIONE
Da impiegarsi esclusivamente per gli usi e alle condizioni riportate in questa etichetta.
Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.
Il rispetto di tutte le indicazioni contenute nella presente etichetta è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.
NON APPLICARE CON MEZZI AEREI
PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO
NON CONTAMINARE ALTRE COLTURE, ALIMENTI E BEVANDE O CORSI D'ACQUA
OPERARE IN ASSENZA DI VENTO
DA NON VENDERSI SFUSO
SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI
IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE
IL CONTENITORE NON PUÒ ESSERE RIUTILIZZATO

11 0 MAR. 2014

Etichetta autorizzata con decreto ministeriale del ....
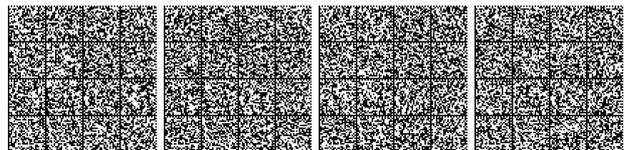
14A06238

DECRETO 10 marzo 2014.

Autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario «Faltocur WG».

IL DIRETTORE GENERALE
PER L'IGIENE E LA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI E DELLA NUTRIZIONE

Visto l'art. 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'art. 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta nonne generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Vista la legge 13 novembre 2009 n. 172 concernente «Istituzione del Ministero della salute e incremento del numero complessivo dei Sottosegretari di Stato».

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 marzo 2011, n. 108, recante il Regolamento di riorganizzazione del Ministero della salute;

Visto il decreto del Ministro della salute 2 agosto 2011 concernente la disciplina transitoria dell'assetto organizzativo del Ministero della salute;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia d'immissione in commercio di prodotti fitosanitari, nonché la circolare del 10 giugno 1995, n. 17 (S.O. *Gazzetta Ufficiale* n. 145 del 23 giugno 1995) concernenti «Aspetti applicativi delle nuove norme in materia di autorizzazione di prodotti fitosanitari»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290 concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 2012, n. 55, concernente il regolamento di modifica del decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290;

Visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del consiglio del 21 ottobre 2009 relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 791117/CEE e 91/414/CEE ed in particolare l'art. 80 concernente «misure transitorie»;

Visti i regolamenti (UE) della Commissione n. 540/2011, 541/2011, 544/2011, 545/2011, 546/2011, 547/2011, di attuazione del regolamento (CE) n. 1107/2009;

Visti il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, corretto ed integrato dal decreto legislativo 28 luglio 2004, n. 260, e il decreto ministeriale 3 aprile 2007, concernenti l'attuazione delle direttive 1999/45/CE, 2001/60/CE e 2006/8/CE, relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;

Visto il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008 e il successivo regolamento n. 790/2009 della Commissione del 10 agosto 2009 di adeguamento al progresso tecnico e scientifico, relativi alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele;

Visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 febbraio 2005 e successivi aggiornamenti concernenti i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio;

Visto il decreto del Ministero della salute 28 settembre 2012 di rideterminazione delle tariffe relative all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari a copertura delle prestazioni sostenute e rese a richiesta, in attuazione del Regolamento (CE) 1107/2009;

Vista la domanda presentata in data 9 gennaio 2014 dall'impresa Bayer CropSciense Srl, con sede legale in Milano, viale Certosa, 130, intesa ad ottenere l'autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario denominato Faltocur, successivamente ridenominato FALTOCUR WG contenete le sostanze attive trifloxystrobin e captano, uguale al prodotto di riferimento denominato Flint Plus registrato al n. 13982. con DD. in data 23 agosto 2012, dell'Impresa medesima;

Rilevato che la verifica tecnico-amministrativa dell'ufficio ha accertato la sussistenza dei requisiti per l'applicazione dell'art. 10 del citato decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290 e in particolare che il prodotto è uguale al citato prodotto di riferimento Flint Plus registrato al n. 13982;

Rilevato pertanto che non è richiesto il parere della Commissione Consultiva per i prodotti fitosanitari, di cui all'art. 20 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194;

Visto il pagamento della tariffa a norma del D.M. 28 settembre 2012;

Visto il decreto ministeriale del 26 novembre 2011 di recepimento della direttiva 2003/68/CE relativa all'iscrizione della sostanza attiva trifloxystrobin nell'Allegato I del decreto legislativo 194/95;

Visto il decreto ministeriale del 26 aprile 2007 di recepimento della direttiva 2007/5/CE relativa all'iscrizione della sostanza attiva captano nell'Allegato I del decreto legislativo 194/95;

Considerato che la direttiva 91/414/CEE è stata abroga dal Reg. CE n. 1107/2009 e che pertanto le sostanze attive in questione ora sono considerate approvate ai sensi del suddetto Regolamento e riportata nell'allegato al Regolamento UE n. 540/2011;

Visto il Reg. (UE) N. 823/2012 della Commissione del 14 settembre 2012 recante deroga al regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 per quanto riguarda le date di scadenza dell'approvazione di alcune sostanze attive tra cui il trifloxystrobin considerato quindi approvato fino al 31 luglio 2016;

Considerato che per il prodotto fitosanitario l'impresa ha ottemperato alle prescrizioni previste dall'art. 2, comma 2 del sopra citato decreto di recepimento per entrambe le sostanza attive;

Considerato altresì che il prodotto di riferimento è stato valutato secondo i principi uniformi di cui all'Allegato VI del decreto legislativo 194/95 sulla base di un fascicolo conforme all'Allegato III;

Ritenuto di limitare la validità dell'autorizzazione al 31 luglio 2016, data di scadenza assegnata al prodotto di riferimento;

Decreta:

A decorrere dalla data del presente decreto e fino al 31 luglio 2016, l'impresa Bayer CropScience Srl, con sede legale in Milano, viale Certosa, 130, è autorizzata ad immettere in commercio il prodotto fitosanitario denominato FALTOCUR WG con la composizione e alle condizioni indicate nell'etichetta allegata al presente decreto.

È fatto salvo ogni eventuale successivo adempimento ed adeguamento delle condizioni di autorizzazione azione del prodotto fitosanitario, anche in conformità a provvedimenti comunitari e ulteriori disposizioni riguardanti le sostanze attive componenti.

Il prodotto è confezionato nelle taglie da Kg 0,5 - 1 - 2 - 5 - 10 - 15 - 20 - 25.

Il prodotto è importato in confezioni pronte dagli stabilimenti delle Imprese estere:

Bayer CropScience AG Dormagen (Germania);

Bayer SAS - Villefranche (Francia);

Bayer SAS - Marle sur Serre (Francia);

Bayer CropScience (China) Co. Ltd - Hangzhou;

Bayer CropScience Limited - Himatnagar - Gujarat (India);

ARYSTA LifeScience SAS (France);

EXWOLD Technologies Ltd - United Kingdom;

Schirm GmbH - Lübeck (Germania);

SBM Formulation S.A. - Beziers (Francia);

Agraform - St. Louis (USA).

Il prodotto è preparato presso lo stabilimento dell'Impresa: STI Solfoteenica Italiana S.p.A. - Cotignola (RA), nonché confezionato pressp lo stabilimento: Bayer CropScience S.r.l. - Filago (BO).

Il prodotto suddetto è registrato al n. 15999.

È approvata quale parte integrante del presente decreto l'etichetta allegata con la quale il prodotto deve essere posto in commercio.

Il presente decreto sarà notificato, in via amministrativa, all'Impresa interessata e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 10 marzo 2014

Il direttore generale: BORRELLO

ALLEGATO

FALTOCUR® WG

GRANULARE IDROSOSPENSIBILE
Fungicida mesostemico e di contatto

FALTOCUR® WG

Composizione
100 g di Faltocur WG contengono:
4 g di trifloxystrobin puro
60 g di captano puro
coformulanti quanto basta a 100

FRASI DI RISCHIO:
Nocivo per inalazione. Rischio di gravi lesioni oculari. Può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle. Possibilità di effetti cancerogeni - prove insufficienti. Altamente tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.

CONSIGLI DI PRUDENZA:
Conservare fuori dalla portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, ne' bere, ne' fumare durante l'impiego. Usare indumenti protettivi e guanti adatti e proteggersi gli occhi/la faccia. In caso di contatto con gli occhi, lavare immediatamente e abbondantemente con acqua e consultare un medico. In caso di incidente o di malessere consultare immediatamente il medico (possibilmente mostrargli l'etichetta). In caso di incidente per inalazione, allontanare l'infortunato dalla zona contaminata e mantenerlo a riposo. Questo materiale e il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi.
Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza. Non gettare i residui nelle fognature.

NOCIVO

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

Titolare dell'autorizzazione: Bayer CropScience s.r.l. – 20156 Milano - Viale Certosa, 130 – Tel. 02/3972.1

Officine di produzione e confezionamento:
Bayer CropScience AG - Dormagen (Germania);
Bayer SAS – Villefranche (Francia);
Bayer SAS – Marle-sur-Serre (Francia);
Bayer CropScience Co. Ltd – Hangzhou (Cina);
Bayer CropScience Limited – Himatnagar – Gujarat (India);
STI - Solfotecnica Italiana S.p.A. – Cotignola (RA);
Arysta LifeScience SAS (France);
Exwold Technologies Ltd (UK); Schirm GmbH – Lübeck (Germania);
SBM Formulation S.A. – Beziers (Francia); Agraform – St. Louis (USA)

Officina di confezionamento: Bayer CropScience S.r.l. - Filago (BG)

Registrazione del Ministero della Salute n. del

Contenuto netto: 0,5 – 1 – 2 – 5 – 10 – 15 - 20 - 25 kg

Partita n.:
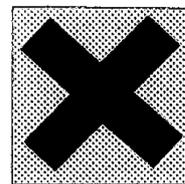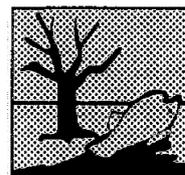
PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI

Lavare tutto l'abbigliamento di protezione dopo l'impiego. Per eventuali lavorazioni successive all'applicazione del prodotto indossare tuta, guanti e occhiali. Per proteggere gli organismi acquatici non trattare in una fascia di rispetto di 15 metri dai corpi idrici superficiali.
Per proteggere le acque sotterranee non applicare su suoli contenenti una percentuale di sabbia superiore all'80%.
Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO

Trattasi di associazione delle seguenti sostanze attive:
TRIFLOXYSTROBIN 4%, CAPTANO 60%; che, separatamente, provocano i seguenti sintomi di intossicazione:
TRIFLOXYSTROBIN
In caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso.
Sintomi aspecifici e rilevati solo su animali da laboratorio con surdosaggi.
CAPTANO
Sintomi: irritante per cute e mucose (congiuntiviti, rinofaringiti) con fotosensibilizzazione e resistenza a terapia; irritazione gastrointestinale (bruciori gastroesofagei, anoressia, vomito, diarrea); interessamento dell'apparato cardiocircolatorio (ipotensione, cianosi, aritmia); interessamento del SNC con irritabilita' o depressione; possibili anemia e nefropatia (ematuria, proteinuria, urobilinogeno nelle urine).
Terapia sintomatica. Consultare un Centro antiveleni.

ISTRUZIONI PER L'USO

COLTURA	PATOGENO	Dose f.c. g/hl	Dose f.c. kg/ha	MODALITÀ DI APPLICAZIONE
MELO	*Venturia inaequalis* (Ticchiolatura) attività collaterale verso *Podosphaera leucotricha* (Oidio)	125 -150	1,9 – 2,25	Eseguire massimo 3 applicazioni per anno ad intervallo di 7-10 giorni
PERO	*Venturia pirina* (Ticchiolatura)	125 - 150	1,9 – 2,25	Eseguire massimo 3 applicazioni per anno ad intervallo di 7-10 giorni

FALTOCUR WG deve essere applicato preventivamente prima della comparsa dei sintomi della malattia. Utilizzare gli intervalli più brevi e i dosaggi più elevati nelle situazioni di alta pressione della malattia. In caso di impiego di volumi di acqua inferiori a 15 hl fare riferimento
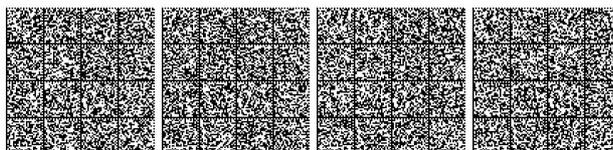
alla dose minima per ettaro consigliata. Per volumi di acqua superiori utilizzare la dose per ettolitro rispettando in ogni caso la dose massima per ettaro.
Per evitare l'insorgenza di resistenza non applicare questo prodotto più di tre volte all'anno. Si consiglia comunque l'impiego alternato con prodotti caratterizzati da diverso meccanismo di azione.

Compatibilità: il prodotto non è compatibile con prodotti a reazione alcalina (Poltiglia bordolese, Polisolfuri) e con prodotti a base di Olii e Zolfi. Impiegare a distanza di almeno 3 settimane da trattamenti con Olii minerali e Zolfi.
Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

Sospendere i trattamenti 35 giorni prima del raccolto per melo e pero.

Attenzione - Da impiegarsi esclusivamente per gli usi e alle condizioni riportate in questa etichetta. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto di tutte le indicazioni contenute nella presente etichetta è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali. Non applicare con i mezzi aerei. Per evitare rischi per l'uomo e per l'ambiente seguire le istruzioni per l'uso. Operare in assenza di vento. Da non vendersi sfuso. Smaltire le confezioni secondo le norme vigenti. Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente. Il contenitore non può essere riutilizzato.
Conservare al riparo dall'umidità.
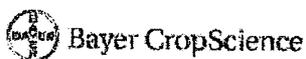
® marchio registrato gruppo Bayer

www.bayercropscience.com

Etichetta autorizzata con decreto dirigenziale del

11 0 MAR. 2014

14A06239

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 27 marzo 2014.

Attuazione dell'articolo 9, comma 11, del decreto-legge 28 giugno 2013, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 99, in merito alle modalità operative per le assunzioni congiunte nel settore dell'agricoltura.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI

Visto l'art. 31 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 recante «Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30», come modificato dall'art. 9, comma 11, del decreto-legge 28 giugno 2013, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 99;

Visto, in particolare, il comma 3-*bis* del citato art. 31 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, che prevede che le imprese agricole, ivi comprese quelle costituite in forma cooperativa, appartenenti allo stesso gruppo ovvero riconducibili allo stesso proprietario o a soggetti legati tra loro da un vincolo di parentela o di affinità entro il terzo grado, possono procedere congiuntamente all'assunzione di lavoratori dipendenti per lo svolgimento di prestazioni lavorative presso le relative aziende;

Visto il comma 3-*ter* del medesimo art. 31 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, che prevede che l'assunzione congiunta di cui al precedente comma 3-*bis* può essere effettuata anche da imprese legate da un contratto di rete, quando almeno il 50 per cento di esse sono imprese agricole;

Visto altresì il comma 3-*quater* del medesimo art. 31 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, che demanda ad un decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali la definizione delle modalità con le quali si procede alle assunzioni congiunte di cui al comma 3-*bis*;

Visto l'art. 9-*bis* del decreto legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto il decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 30 ottobre 2007, concernente le Comunicazioni obbligatorie;

Considerata la necessità di definire, ai sensi del citato art. 31, comma 3-*quater* del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, le modalità con le quali si procede alle assunzioni congiunte nel settore dell'agricoltura;

Decreta:

Art. 1.

Finalità e ambito di applicazione

1. Il presente decreto definisce le modalità di comunicazione delle assunzioni congiunte in agricoltura.

2. Il presente decreto si applica alle assunzioni congiunte di lavoratori dipendenti per lo svolgimento di prestazioni lavorative presso imprese agricole, ivi comprese quelle costituite in forma cooperativa, appartenenti allo stesso gruppo di cui al comma 1 dell'art. 31 del decreto legislativo 10 settembre 2003 n. 276, ovvero riconducibili allo stesso proprietario o a soggetti legati tra loro da un vincolo di parentela o di affinità entro il terzo grado, nonché presso le imprese legate da un contratto di rete, quando almeno il 50 per cento di esse sono imprese agricole.

Art. 2.

Soggetti obbligati e modalità di comunicazione

1. Le comunicazioni di assunzione, trasformazione, proroga e cessazione concernenti i lavoratori assunti congiuntamente sono effettuate al Centro per l'impiego ove è ubicata la sede di lavoro per il tramite del il modello Unilav già disciplinato con decreto del Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale 30 ottobre 2007 concernente le Comunicazioni obbligatorie.

2. Le comunicazioni di cui al precedente comma 1 concernenti i lavoratori assunti congiuntamente da gruppi di impresa sono effettuate dall'impresa capogruppo.

3. Le imprese riconducibili allo stesso proprietario effettuano le comunicazioni di cui al precedente comma 1 per il tramite dello stesso proprietario.

4. Le imprese riconducibili a soggetti legati tra loro da un vincolo di parentela o di affinità entro il terzo grado e le imprese legate tra loro da un contratto di rete effettuano le comunicazioni di cui al precedente comma 1 per il tramite di un soggetto individuato da uno specifico accordo o dal contratto di rete stesso quale incaricato tenuto alle comunicazioni di legge. In tal caso, l'accordo è depositato presso le associazioni di categoria, con modalità che ne garantiscano la data certa di sottoscrizione.

5. Con apposito decreto direttoriale, emanato ai sensi di quanto previsto dal decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 30 ottobre 2007 concernente la scheda anagrafico-professionale, sono apportate le necessarie modifiche alle classificazioni del modello UniLav.

Art. 3.

Disposizioni finali

1. Il presente decreto entra in vigore il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto è inviato agli organi competenti per i prescritti controlli e successivamente pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 marzo 2014

Il Ministro: POLETTI

Registrato alla Corte dei conti il 4 giugno 2014
Ufficio di controllo sugli atti del MIUR, MIBAC, Min Salute e Min. Lavoro, foglio n. 2161

14A06301

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 17 luglio 2014.

Iscrizione di varietà ortive nel relativo registro nazionale.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLO SVILUPPO RURALE

Vista la legge 25 novembre 1971, n. 1096, e successive modifiche ed integrazioni, che disciplina l'attività sementiera ed in particolare gli articoli 19 e 24 che prevedono l'istituzione obbligatoria, per ciascuna specie di coltura, dei registri di varietà aventi lo scopo di permettere l'identificazione delle varietà stesse;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, recante "Regolamento di esecuzione della legge 25 novembre 1971, n. 1096";

Vista la legge 20 aprile 1976, n. 195, che modifica la citata legge 1096/71 ed in particolare gli articoli 4 e 5 che prevedono la suddivisione dei registri di varietà di specie di piante ortive e la loro istituzione obbligatoria;

Visto il decreto ministeriale 17 luglio 1976, che istituisce i registri di varietà di specie di piante ortive;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, di riforma dell'organizzazione di governo a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, relativo alle "norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche", in particolare l'art. 4, commi 1 e 2 e l'art. 16, comma 1;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 febbraio 2013, n. 105, recante il Regolamento di organizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, a norma dell'art. 2, comma 10-*ter*, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135;

Visto il decreto ministeriale n. 1622 del 13 febbraio 2014 recante "Individuazione degli uffici dirigenziali non generali del Mipaaf, ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 105 del 27/02/2013";

Viste le domande presentate ai fini dell'iscrizione di varietà vegetali ortive nel rispettivo registro nazionale;

Visti i risultati delle prove condotte per l'accertamento dei requisiti varietali previsti dalla normativa vigente;

Ritenuto di dover procedere in conformità;

Decreta:

Articolo unico

Ai sensi dell'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, sono iscritte nel registro delle varietà dei prodotti sementieri, fino alla fine del decimo anno civile successivo la pubblicazione del presente decreto, le varietà ortive sotto elencate, le cui sementi possono essere certificate in quanto "sementi di base", "sementi certificate" o controllate in quanto "sementi standard" e le cui sementi possono essere controllate soltanto quali "sementi standard". Le descrizioni e i risultati delle prove eseguite sono depositati presso questo Ministero.

Specie	Varietà	Codice SIAN	Lista Registro	Responsabile conservazione in purezza
Peperone	Prinos	3405	A	La Semiorto sementi S.r.l.
Melanzana	Jessy	3459	B	Genista S.r.l.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 17 luglio 2014

Il direttore generale: CACOPARDI

AVVERTENZA:

Il presente atto non è soggetto al visto di controllo preventivo di legittimità da parte della Corte dei conti, art.3, legge 14 gennaio 1994, n. 20, né alla registrazione da parte dell'Ufficio centrale del bilancio del Ministero dell'economia e delle finanze, art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica n. 38/1998.

14A06228

DECRETO 17 luglio 2014.

Variazione del responsabile della conservazione in purezza di una varietà ortiva iscritta al registro nazionale.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLO SVILUPPO RURALE

Vista la legge 25 novembre 1971, n. 1096, e successive modifiche ed integrazioni, che disciplina l'attività sementiera ed in particolare gli articoli 19 e 24 che prevedono l'istituzione obbligatoria, per ciascuna specie di coltura, dei registri di varietà aventi lo scopo di permettere l'identificazione delle varietà stesse;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, recante "Regolamento di esecuzione della legge 25 novembre 1971, n. 1096";

Vista la legge 20 aprile 1976, n. 195, che modifica la citata legge 1096/71 ed in particolare gli articoli 4 e 5 che prevedono la suddivisione dei registri di varietà di specie di piante ortive e la loro istituzione obbligatoria;

Visto il decreto ministeriale 17 luglio 1976, che istituisce i registri di varietà di specie di piante ortive;

Vista la richiesta n. 10585 del 22 maggio 2014 con la quale società "Franchi Sementi S.p.A.", a seguito della rinuncia alla responsabilità della conservazione in purezza presentata dalla ditta "Anseme S.r.l.", ha comunicato la propria intenzione a subentrare quale nuovo responsabi-

le della conservazione in purezza per la varietà indicata all'articolo unico del presente dispositivo;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, di riforma dell'organizzazione di governo a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, relativo alle "norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche", in particolare l'art. 4, commi 1 e 2 e l'art. 16, comma 1;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 febbraio 2013, n. 105, recante il Regolamento di organizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, a norma dell'art. 2, comma 10-*ter*, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135;

Visto il decreto ministeriale n. 1622 del 13 febbraio 2014 recante "Individuazione degli uffici dirigenziali non generali del Mipaaf, ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 105 del 27 febbraio 2013";

Ritenuto di dover procedere in conformità;

Decreta:

Articolo unico

La responsabilità della conservazione in purezza della varietà sotto elencata, iscritta nel registro nazionale delle varietà di specie di piante ortive con il decreto indicato, è modificata come di seguito riportato:

Specie: Fava;

Codice SIAN: 390;

Varietà: Extra precoce a grano bianco;

Decreto di rinnovo: n. 4629 del 10/03/2010, G. U. 77 del 02/04/2010;

Vecchio responsabile conservazione in purezza: Anseme S.r.l.;

Nuovo responsabile conservazione in purezza: Franchi Sementi S.p.A.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 17 luglio 2014

Il direttore generale: CACOPARDI

AVVERTENZA:

Il presente atto non è soggetto al visto di controllo preventivo di legittimità da parte della Corte dei conti, art.3, legge 14 gennaio 1994, n. 20, né alla registrazione da parte dell'Ufficio centrale del bilancio del Ministero dell'economia e delle finanze, art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica n. 38/1998.

14A06229

DECRETO 31 luglio 2014.

Attuazione dell'articolo 17 del regolamento (CE) n. 110/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 gennaio 2008, concernente la definizione, la designazione, la presentazione, l'etichettatura e la protezione delle indicazioni geografiche delle bevande spiritose - Schede tecniche delle acquaviti di frutta del Friuli.

IL CAPO DIPARTIMENTO
DELLE POLITICHE EUROPEE E INTERNAZIONALI
E DELLO SVILUPPO RURALE

Visto il regolamento (CE) n. 110/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 gennaio 2008, relativo alla definizione, alla designazione, alla presentazione, all'etichettatura e alla protezione delle indicazioni geografiche delle bevande spiritose e che abroga il regolamento (CEE) n. 1576/89 del Consiglio;

Visto l'art. 20 del citato regolamento (CE) n. 110/2008 che, ai fini della registrazione delle Indicazioni geografiche stabilite, prevede la presentazione alla Commissione europea di una scheda tecnica, contenente i requisiti prescritti dall'art. 17 del medesimo regolamento;

Visto il regolamento (CE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e dei prodotti agricoli;

Visto il regolamento (CE) n. 555/2008 della Commissione, del 27 giugno 2008, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 luglio 1997, n. 297, recante norme in materia di produzione e commercializzazione di acquaviti, grappa, brandy italiano e liquori;

Visto il decreto ministeriale 13 maggio 2010 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 216 del 15 settembre 2010, contenente disposizioni di attuazione del regolamento (CE) n. 110/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 gennaio 2008, concernente la definizione, la designazione, la presentazione, l'etichettatura e la protezione delle indicazioni geografiche delle bevande spiritose;

Vista l'intesa raggiunta dalla filiera produttiva nella definizione delle schede tecniche delle indicazione geografica delle acquaviti di frutta del Friuli;

Decreta:

Art. 1.

1. Ai fini della registrazione comunitaria delle indicazioni geografiche, prevista all'art. 20 del regolamento (CE) n. 110/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 gennaio 2008, sono approvate le schede tecniche delle seguenti indicazione geografiche riportate nei rispettivi allegati, parte integrante del presente provvedimento:

"Williams Friulano/Williams del Friuli" (Allegato *A)*;

"Kirsch Friulano/Kirsch del Friuli" (Allegato *B)*;

"Sliwovitz del Friuli-Venezia Giulia" (Allegato *C)*.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 31 luglio 2014

Il Capo Dipartimento: BLASI

ALLEGATO *A*

SCHEDA TECNICA

INDICAZIONE GEOGRAFICA
"WILLIAMS FRIULANO" O "WILLIAMS DEL FRIULI"

1. Denominazione della bevanda spiritosa con indicazione geografica: Williams Friulano o Williams del Friuli.

Categoria della bevanda spiritosa con indicazione geografica: Acquavite di frutta ottenuta da pere Williams (Pyrus communis L. cv. Williams).

La denominazione Williams Friulano o Williams del Friuli (da qui in poi Williams Friulano) è esclusivamente riservata all'acquavite di pere Williams ottenuta da materie prime di origine italiana, distillata in impianti ubicati nel Friuli-Venezia Giulia.

2. Descrizione della bevanda spiritosa.

a) Principali caratteristiche fisiche, chimiche e/o organolettiche del prodotto:

è ottenuta esclusivamente da fermentazione alcolica e distillazione di un frutto polposo di pere Williams o di fermentato di pere Williams;

la distillazione è effettuata a meno di 86 % vol.;

ha un tenore di sostanze volatili pari o superiore a 200 g/hl di alcole a 100 % vol. e un tenore massimo di metanolo di 1350 g/hl di alcole a 100 % vol.;

il titolo alcolometrico volumico minimo è di 37,5 % vol.;

non deve essere addizionata di alcole etilico, diluito o non diluito;

non è aromatizzata.

b) Caratteristiche specifiche della bevanda spiritosa rispetto alla categoria cui appartiene:

titolo alcolometrico non inferiore a 40 % in volume;

tenore di sostanze volatili diverse dagli alcoli etilico e metilico non inferiore a 200 g/hl di alcole a 100 % in volume.

c) Zona geografica interessata.

L'intero territorio della Regione Friuli-Venezia Giulia.

d) Metodo di produzione della bevanda spiritosa.

Il Williams Friulano è ottenuto per distillazione di pere Williams o del mosto di pere Williams, direttamente mediante vapore acqueo oppure dopo l'aggiunta di acqua nell'alambicco. La distillazione delle pere Williams o del mosto di pere Williams in impianto discontinuo deve essere effettuata a meno di 86 per cento in volume affinché il distillato presenti un aroma e un gusto proveniente dalla materia prima. Entro tale limite è consentita la ridistillazione del prodotto ottenuto. L'osservanza dei limiti previsti deve risultare dalla tenuta di registri vidimati in cui sono riportati giornalmente i quantitativi e il tenore alcolico delle pere Williams o del mosto di pere Williams avviate alla distillazione.

Nella preparazione dell'acquavite Williams Friulano è consentita l'aggiunta di zuccheri, nel limite massimo di 20 grammi per litro, espresso in zucchero invertito in conformità alle definizioni di cui al punto 3, lettere da *a)* a *c)* dell'Allegato I del Regolamento CE n. 110/2008. Il Williams Friulano può essere sottoposto ad invecchiamento in botti, tini ed altri recipienti di legno non verniciati né rivestiti, per un periodo non inferiore a dodici mesi in regime di sorveglianza fiscale, in impianti ubicati nel territorio del Friuli-Venezia Giulia.

e) Elementi che dimostrano il legame con l'ambiente geografico o con l'origine geografica.

Il distillato di pere Williams, così come documentato in numerosi testi, rientra nella gamma di distillati che, in passato, venivano prodotti in Carnia e nel resto del Friuli. Le informazioni più antiche, al pari di altri distillati di frutta, risalgono all'epoca della Repubblica di Venezia e si ritrovano negli atti del comune carnico di Arta (poi Arta Terme) (AA. VV., Perarias Melarias… Frutticultura in Carnia, Lithostampa, Pasian di Prato –UD–, 1998; Castagnaviz, M., Carnia agroalimentare, Chiandetti, Reana del Rojale –UD–, 1990). Dodici distillatori muniti di licenza statale sono documentati nel comune di Arta Terme già agli inizi del XX secolo. Da allora il distillato si diffuse in tutto il Friuli, di pari passo alla coltivazione di questa varietà di pere, mantenendo invariati i metodi di distillazione e di produzione (cisterne e attrezzature di macinazione e di conservazione del macinato in fermentazione, impianto di distillazione in rame, magazzini fiduciari e imbottigliamento in vetro). Successivamente le fonti di approvvigionamento si sono estese ad altri territori del Nord-Est d'Italia e all'Emilia-Romagna a causa delle accresciute necessità di materia prima e alla progressiva riduzione della coltivazione e raccolta in loco.

f) Condizioni da rispettare in forza di disposizioni nazionali.

D.P.R. 16 luglio 1997, n. 297.

g) Nome e indirizzo del richiedente.

FEDERVINI – Federazione Italiana Industriali Produttori, Esportatori ed Importatori di Vini, Acquaviti, Liquori, Sciroppi, Aceti ed affini – via Mentana, 2b - 00185 Roma.

h) Norme specifiche in materia di etichettatura.

Il Williams Friulano deve essere etichettato in conformità al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, e successive modifiche.

ALLEGATO *B*

SCHEDA TECNICA

INDICAZIONE GEOGRAFICA
"KIRSCH FRIULANO" O "KIRSCHWASSER FRIULANO"

3. Denominazione della bevanda spiritosa con indicazione geografica: Kirsch Friulano o Kirschwasser Friulano.

Categoria della bevanda spiritosa con indicazione geografica: Acquavite di frutta ottenuta da ciliege (Prunus avium ssp.).

La denominazione Kirsch Friulano o Kirschwasser Friulano (da qui in poi Kirsch Friulano) è esclusivamente riservata all'acquavite di ciliege ottenuta da materie prime di origine italiana, distillata in impianti ubicati nel Friuli-Venezia Giulia.

4. Descrizione della bevanda spiritosa.

a) Principali caratteristiche fisiche, chimiche e/o organolettiche del prodotto:

è ottenuta esclusivamente da fermentazione alcolica e distillazione di un frutto polposo di ciliege o di mosto di ciliege con o senza nocciolo;

la distillazione è effettuata a meno di 86 % vol.;

ha un tenore di sostanze volatili pari o superiore a 200 g/hl di alcole a 100 % vol. e un tenore massimo di metanolo di 1000 g/hl di alcole a 100 % vol.;

il titolo alcolometrico volumico minimo è di 37,5 % vol.;

non deve essere addizionata di alcole etilico, diluito o non diluito;

ha un tenore massimo di acido cianidrico di 7 g/hl di alcole a 100% vol. nel caso sia distillata con nocciolo;

non è aromatizzata.

b) Caratteristiche specifiche della bevanda spiritosa rispetto alla categoria cui appartiene:

titolo alcolometrico non inferiore a 40 % in volume;

tenore di sostanze volatili diverse dagli alcoli etilico e metilico non inferiore a 200 g/hl di alcole a 100 % in volume.

c) Zona geografica interessata.

L'intero territorio della Regione Friuli-Venezia Giulia.

d) Metodo di produzione della bevanda spiritosa.

Il Kirsch Friulano è ottenuto per distillazione di ciliege o di mosto di ciliege con o senza nocciolo, direttamente mediante vapore acqueo oppure dopo l'aggiunta di acqua nell'alambicco. La distillazione delle ciliege o del mosto di ciliege fermentate in impianto discontinuo deve essere effettuata a meno di 86 per cento in volume affinché il distillato presenti un aroma e un gusto proveniente dalla materia prima. Entro tale limite è consentita la ridistillazione del prodotto ottenuto. L'osservanza dei limiti previsti deve risultare dalla tenuta di registri vidimati in cui sono riportati giornalmente i quantitativi e il tenore alcolico delle ciliege o del mosto di ciliege avviate alla distillazione.

Nella preparazione del Kirsch Friulano è consentita l'aggiunta di zuccheri, nel limite massimo di 20 grammi per litro, espresso in zucchero invertito in conformità alle definizioni di cui al punto 3, lettere da *a)* a *c)* dell'Allegato I del Regolamento CE n. 110/2008. Il Kirsch Friulano può essere sottoposto ad invecchiamento in botti, tini ed altri recipienti di legno non verniciati né rivestiti, per un periodo non inferiore a dodici mesi in regime di sorveglianza fiscale, in impianti ubicati nel territorio del Friuli-Venezia Giulia.

e) Elementi che dimostrano il legame con l'ambiente geografico o con l'origine geografica.

Le informazioni più antiche risalgono all'epoca della Repubblica di Venezia e si ritrovano negli atti del comune carnico di Arta (poi Arta Terme). Il distillato di ciliege rientra nella gamma di distillati che, in passato, venivano prodotti in Carnia e nella fascia collinare del Friuli orientale, oggi grossomodo corrispondente ai Colli Orientali del Friuli e al Collio così come documentato in numerosi testi (AA.VV., Perarias Melarias… Frutticultura in Carnia, Lithostampa, Pasian di Prato –UD–, 1998; Castagnaviz, M., Carnia agroalimentare, Chiandetti, Reana del Rojale –UD–, 1990; Valente, G., I ciliegi del Friuli, "La Panarie", maggio-giugno 1938).

Dodici distillatori muniti di licenza statale sono documentati nel comune di Arta Terme già agli inizi del XX secolo. Da allora il distillato si diffuse in tutto il Friuli, di pari passo alla coltivazione del ciliegio e all'industrializzazione del suo frutto (Anni '20 e '30 del XX secolo), mantenendo invariati i metodi di distillazione e di produzione (cisterne e attrezzature di macinazione e di conservazione del macinato in fermentazione, impianto di distillazione in rame, magazzini fiduciari e imbottigliamento in vetro). Successivamente le fonti di approvvigionamento si sono estese ad altri territori del Nord-Est d'Italia e all'Emilia-Romagna a causa delle accresciute necessità di materia prima e alla progressiva riduzione della coltivazione e raccolta in loco.

f) Condizioni da rispettare in forza di disposizioni nazionali.

D.P.R. 16 luglio 1997, n. 297.

g) Nome e indirizzo del richiedente.

FEDERVINI – Federazione Italiana Industriali Produttori, Esportatori ed Importatori di Vini, Acquaviti, Liquori, Sciroppi, Aceti ed affini – via Mentana, 2b - 00185 Roma.

h) Norme specifiche in materia di etichettatura.

Il Kirsch Friulano deve essere etichettato in conformità al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, e successive modifiche.

ALLEGATO *C*

SCHEDA TECNICA

INDICAZIONE GEOGRAFICA
"SLIWOVITZ DEL FRIULI-VENEZIA GIULIA"

5. Denominazione della bevanda spiritosa con indicazione geografica: Sliwovitz del Friuli-Venezia Giulia.

Categoria della bevanda spiritosa con indicazione geografica: Acquavite di frutta ottenuta da prugne (Prunus domestica L.).

La denominazione Sliwovitz del Friuli-Venezia Giulia è esclusivamente riservato all'acquavite di prugne ottenuta da materie prime di origine italiana, distillata in impianti ubicati nel Friuli-Venezia Giulia.

6. Descrizione della bevanda spiritosa.

a) Principali caratteristiche fisiche, chimiche e/o organolettiche del prodotto:

è ottenuta esclusivamente da fermentazione alcolica e distillazione di un frutto polposo di prugne o di un mosto di prugne con o senza nocciolo;

la distillazione è effettuata a meno di 86 % vol.;

ha un tenore di sostanze volatili pari o superiore a 200 g/hl di alcole a 100 % vol. e un tenore massimo di metanolo di 1200 g/hl di alcole a 100 % vol.;

il titolo alcolometrico volumico minimo è di 37,5 % vol.;

non deve essere addizionata di alcole etilico, diluito o non diluito;

ha un tenore massimo di acido cianidrico di 7 g/hl di alcole a 100% vol. nel caso sia distillata con nocciolo;

non è aromatizzata.

b) Caratteristiche specifiche della bevanda spiritosa rispetto alla categoria cui appartiene:

un titolo alcolometrico non inferiore a 40 % in volume;

tenore di sostanze volatili diverse dagli alcoli etilico e metilico non inferiore a 200 g/hl di alcole a 100 % in volume.

c) Zona geografica interessata.

L'intero territorio della Regione Friuli-Venezia Giulia.

d) Metodo di produzione della bevanda spiritosa.

Lo Sliwovitz del Friuli-Venezia Giulia è ottenuto per distillazione di prugne o del mosto di prugne con o senza nocciolo, direttamente mediante vapore acqueo oppure dopo l'aggiunta di acqua nell'alambicco. La distillazione delle prugne o del mosto di prugne in impianto discontinuo deve essere effettuata a meno di 86 per cento in volume affinché il distillato presenti un aroma e un gusto proveniente dalla materia prima. Entro tale limite è consentita la ridistillazione del prodotto ottenuto. L'osservanza dei limiti previsti deve risultare dalla tenuta di registri vidimati in cui sono riportati giornalmente i quantitativi e il tenore alcolico delle prugne avviate alla distillazione.

Nella preparazione dello Sliwovitz del Friuli-Venezia Giulia è consentita l'aggiunta di zuccheri, nel limite massimo di 20 grammi per litro, espresso in zucchero invertito in conformità alle definizioni di cui al punto 3, lettere da *a)* a *c)* dell'Allegato I del Regolamento CE n.110/2008. Lo Sliwovitz del Friuli-Venezia Giulia può essere sottoposto ad invecchiamento in botti, tini ed altri recipienti di legno non verniciati né rivestiti, per un periodo non inferiore a dodici mesi in regime di sorveglianza fiscale, in impianti ubicati nel territorio del Friuli-Venezia Giulia.

e) Elementi che dimostrano il legame con l'ambiente geografico o con l'origine geografica.

Il distillato di prugne rientra nella gamma di distillati che, in passato, venivano prodotti in abbondanza in Carnia e, specialmente, nel comune di Arta (poi Arta Terme), frazione di Cabia, dove ha avuto origine in Friuli la coltura della prugna così come testimoniato in numerosi testi (Castagnaviz, M., Carnia agroalimentare, Chiandetti, Reana del Rojale –UD–, 1990; Domenig, R., Tradizioni e leggende della Valcanale, vol. 1°, Missio, Udine, 1990; AA.VV., Perarias Melarias… Frutticultura in Carnia, Lithostampa, Pasian di Prato –UD–, 1998). Le più lontane notizie in tal senso risalgono alla fine del XVII Secolo, all'epoca della Repubblica di Venezia, i cui confini nord-orientali si posizionavano sul crinale delle Alpi Carniche. A questo periodo si suole far risalire l'insediamento di una prima distilleria di frutti, in particolare di prugne, secondo un processo che un ufficiale dell'Esercito della Serenissima avrebbe appreso e trasferito dalla regione balcanica. La prima distillazione in loco di acquavite di prugne originò, appunto, dalla varietà di prugna autoctona utilizzata, all'epoca denominata Brundul di Cjabie, avente caratteristiche derivanti dal particolare ambiente "pedoclimatico" di tale località. Sin da allora il frutto fu sempre utilizzato, per il consumo fresco, per la trasformazione in confetture e, appunto, per la distillazione.

Dodici distillatori muniti di licenza statale sono documentati nel comune di Arta Terme già agli inizi del XX secolo. Da allora il distillato si diffuse in tutto il Friuli, mantenendo invariati i metodi di distillazione e di produzione (cisterne e attrezzature di macinazione e di conservazione del macinato in fermentazione, impianto di distillazione in rame, magazzini fiduciari e imbottigliamento in vetro). Successivamente le fonti di approvvigionamento si sono estese ad altri territori del Nord-Est d'Italia e all'Emilia-Romagna a causa delle accresciute necessità di materia prima e alla progressiva riduzione della coltivazione e raccolta in loco.

f) Condizioni da rispettare in forza di disposizioni nazionali.

D.P.R. 16 luglio 1997, n. 297.

g) Nome e indirizzo del richiedente.

FEDERVINI – Federazione Italiana Industriali Produttori, Esportatori ed Importatori di Vini, Acquaviti, Liquori, Sciroppi, Aceti ed affini – via Mentana, 2b - 00185 Roma.

h) Norme specifiche in materia di etichettatura.

Il Sliwovitz del Friuli-Venezia Giulia deve essere etichettato in conformità al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, e successive modifiche.

14A06230

DECRETO 31 luglio 2014.

Attuazione dell'articolo 17 del regolamento (CE) n. 110/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 gennaio 2008, concernente la definizione, la designazione, la presentazione, l'etichettatura e la protezione delle indicazioni geografiche delle bevande spiritose - Scheda tecnica del "Südtiroler Enzian" e/o "Genziana dell'Alto Adige".

IL CAPO DIPARTIMENTO
DELLE POLITICHE EUROPEE E INTERNAZIONALI
E DELLO SVILUPPO RURALE

Visto il regolamento (CE) n. 110/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 gennaio 2008, relativo alla definizione, alla designazione, alla presentazione, all'etichettatura e alla protezione delle indicazioni geografiche delle bevande spiritose e che abroga il regolamento (CEE) n. 1576/89 del Consiglio;

Visto l'art. 20 del citato regolamento (CE) n. 110/2008 che, ai fini della registrazione delle Indicazioni geografiche stabilite, prevede la presentazione alla Commissione europea di una scheda tecnica, contenente i requisiti prescritti dall' art. 17 del medesimo regolamento;

Visto il regolamento (CE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e dei prodotti agricoli;

Visto il regolamento (CE) n. 555/2008 della Commissione, del 27 giugno 2008, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 luglio 1997, n. 297, recante norme in materia di produzione e commercializzazione di acquaviti, grappa, brandy italiano e liquori;

Visto il decreto ministeriale 13 maggio 2010 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 216 del 15 settembre 2010, contenente disposizioni di attuazione del regolamento (CE) n. 110/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 gennaio 2008, concernente la definizione, la designazione, la presentazione, l'etichettatura e la protezione delle indicazioni geografiche delle bevande spiritose;

Vista l'intesa raggiunta dalla filiera produttiva nella definizione della scheda tecnica della indicazione geografica "Südtiroler Enzian" e/o "Genziana dell'Alto Adige";

Decreta:

Art. 1.

1. Ai fini della registrazione comunitaria della indicazione geografica, prevista all'art. 20 del regolamento (CE) n. 110/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 gennaio 2008, è approvata la scheda tecnica della indicazione geografica "Südtiroler Enzian" e/o "Genziana dell'Alto Adige", riportata nell'Allegato A, parte integrante del presente provvedimento.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 31 luglio 2014

Il Capo Dipartimento: BLASI

ALLEGATO *A*

SCHEDA TECNICA

INDICAZIONE GEOGRAFICA
"SÜDTIROLER ENZIAN" E/O "GENZIANA DELL'ALTO ADIGE"

1. Denominazione della bevanda spiritosa con indicazione geografica: "Südtiroler Enzian" e/o "Genziana dell'Alto Adige".

Categoria della bevanda spiritosa con indicazione geografica: Genziana.

La denominazione "Südtiroler Enzian" e/o "Genziana dell'Alto Adige" è esclusivamente riservata alla bevanda spiritosa ottenuta distillando il fermentato di radici di genziana (Gentiana lutea L.) eventualmente con l'aggiunta di alcole etilico di provenienza agricola, distillata e diluita a grado in impianti ubicati sul territorio della Provincia Autonoma Südtirol/Alto Adige.

Descrizione della bevanda spiritosa.

a) Principali caratteristiche fisiche, chimiche e/o organolettiche del prodotto:

è ottenuta esclusivamente da radici di genziana (Gentiana lutea L.) fermentate e distillate a fuoco diretto o mediante vapore acqueo con l'aggiunta di alcole etilico di provenienza agricola;

il titolo alcolometrico volumico minimo è di 37,5 % vol;

non è aromatizzata;

b) Caratteristiche specifiche della bevanda spiritosa rispetto alla categoria cui appartiene:

la distillazione è effettuata a meno di 86 % vol ed è autorizzata la ridistillazione alla stessa gradazione alcolica;

tenore di alcole metilico non superiore a 1000 g/hl di alcole a 100 % in volume;

titolo alcolometrico non inferiore a 40 % in volume.

c) Zona geografica interessata.

L'intero territorio della Provincia Autonoma Südtirol/Alto Adige.

d) Metodo di produzione della bevanda spiritosa.

La bevanda spiritosa "Südtiroler Enzian" e/o "Genziana dell'Alto Adige" è ottenuta per distillazione del fermentato di radici di genziana fresche o essiccate, con aggiunta di alcole etilico di origine agricola. La distillazione avviene mediante impianti a lavorazione continua o discontinua a vapore diretto, a fuoco diretto o vapore indiretto dopo l'aggiunta di acqua nell'alambicco, con separazione delle teste e delle code. Nella produzione di "Südtiroler Enzian" e/o "Genziana dell'Alto Adige" vengono utilizzati almeno 10 kg di radici essiccate o la quantità equivalente di radici fresche di Gentiana lutea L. per hl di alcol 100 %. La macinazione, la fermentazione, la distillazione, la riduzione a grado, l'eventuale invecchiamento devono avvenire nella Provincia Autonoma Südtirol/Alto Adige.

La distillazione del fermentato deve essere effettuata a meno dell'86 per cento in volume. Entro tale limite è consentita la ridistillazione del prodotto ottenuto. L'osservanza dei limiti previsti deve risultare dalla tenuta di registri vidimati in cui sono riportati giornalmente i quantitativi e il tenore alcolico del fermentato, ove previsto, avviato alla distillazione.

Nella preparazione del "Südtiroler Enzian" e/o "Genziana dell'Alto Adige" è consentita l'aggiunta di zuccheri, nel limite massimo di 20 grammi per litro, espresso in zucchero invertito in conformità alle definizioni di cui al punto 3, lettere da *a)* a *c)* dell'Allegato I del Regolamento CE n. 110/2008. La bevanda spiritosa "Südtiroler Enzian" e/o "Genziana dell'Alto Adige" può essere sottoposta ad invecchiamento in botti, tini ed altri recipienti di legno.

e) Elementi che dimostrano il legame con l'ambiente geografico o con l'origine geografica.

La produzione della bevanda spiritosa "Südtiroler Enzian" e/o "Genziana dell'Alto Adige", ha in Südtirol/Alto Adige una lunga tradizione. La particolarità della bevanda spiritosa "Südtiroler Enzian" e/o "Genziana dell'Alto Adige" consiste soprattutto nella selezione delle materie prime e nella tradizionale tecnologia di produzione di seguito dettagliata:

la macinazione delle radici e l'aggiunta di acqua;

la fermentazione e la macerazione a temperatura media bassa delle radici sane e pulite; l'oscillazione della temperatura in Südtirol/Alto Adige, normalmente più fresca, favorisce lo sviluppo degli aromi fini durante la fermentazione della materia prima;

il tradizionale processo di distillazione mediante impianti a lavorazione discontinua; i vapori alcolici ottenuti a bassa gradazione consentono di mantenere nel prodotto molteplici componenti aromatici che contribuiscono a conferire il tipico carattere organolettico della bevanda spiritosa "Südtiroler Enzian" e/o "Genziana dell'Alto Adige";

la riduzione a grado avviene con acqua potabile della Provincia Autonoma Südtirol/Alto Adige o può essere eseguita con acqua addolcita, ma non demineralizzata, di stessa provenienza. L'acqua della Provincia Autonoma Südtirol/Alto Adige è caratterizzata dalla particolare formazione geologica delle montagne. Su una base di rocce ignee, porfido o granito, si trova uno strato di dolomia, una roccia sedimentaria; ambedue gli strati geologici conferiscono all'acqua sali minerali. Tali sali minerali influiscono sull'aroma e sul gusto della bevanda spiritosa. L'acqua aggiunta per la riduzione a grado è quantitativamente importante dato che costituisce la metà della bevanda spiritosa finita. La bevanda spiritosa "Südtiroler Enzian" e/o "Genziana dell'Alto Adige" era tradizionalmente invecchiata in recipienti/botti di legno. Tali recipienti erano diffusi sul territorio vista la disponibilità di legno adatto per quest'uso e la presenza di uno o più bottai in quasi ogni paese. Le piccole botti di legno, i cosiddetti "Lagelen", erano inoltre utilizzate per il trasporto della bevanda spiritosa.

La particolarità della bevanda spiritosa "Südtiroler Enzian" e/o "Genziana dell'Alto Adige" consiste, pertanto, nella scelta della materia prima, nell'effettuazione della fase di produzione esclusivamente in una zona di alta valenza ambientale quale è la Provincia Autonoma Südtirol/Alto Adige, nell'esperienza secolare dei maestri distillatori e nel continuo miglioramento del ciclo di produzione. La materia prima utilizzata risulta dai documenti di accompagnamento e dai registri dei distillatori.

f) Condizioni da rispettare in forza di disposizioni comunitarie e/o nazionali e/o regionali.

D.P.R. n. 297 del 16 luglio 1997.

g) Nome e indirizzo del richiedente.

Südtiroler Hofbrennereien e.V.

Distillatori Artigianali dell'Alto Adige - Juval 1 B - 39020 Castelbello-Ciardes (BZ).

h) termini aggiuntivi all'indicazione geografica e norme specifiche in materia di etichettatura.

La bevanda spiritosa "Südtiroler Enzian" e/o "Genziana dell'Alto Adige" deve essere etichettato in conformità al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, e successive modifiche.

14A06231

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 10 luglio 2014.

Liquidazione coatta amministrativa della «Team Work Società cooperativa in liquidazione», in Vasto e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 158 recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Viste le risultanze della revisione ministeriale del 25 ottobre 2012 e del successivo accertamento ispettivo a seguito di diffida nei confronti della cooperativa a regolarizzare la propria posizione, concluso in data 16 maggio 2013, dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della società cooperativa «Team Work Società cooperativa in liquidazione»;

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente registro delle imprese, relativamente agli organi societari, alla sede sociale ed al rispetto degli obblighi relativi ai depositi di bilancio;

Considerato che in data 3 ottobre 2013 è stato comunicato, ai sensi dell'art. 7 della legge n. 241/1990, l'avvio del procedimento di liquidazione coatta amministrativa al legale rappresentante della cooperativa della cooperativa, al tribunale e alla camera di commercio competente per territorio

Visto che il termine per proporre osservazioni e controdeduzioni è scaduto senza che all'amministrazione siano pervenute comunicazioni da parte degli interessati;

Vista la proposta con la quale la Direzione generale per le piccole e medie imprese e gli enti cooperativi all'esito dell'istruttoria condotta, propone l'adozione del provvedimento di sottoposizione della cooperativa in oggetto alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile e ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;
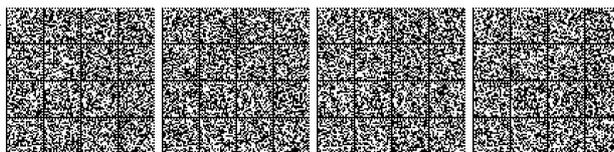
Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Team Work Società cooperativa in liquidazione», con sede in Vasto (Chieti) (codice fiscale 01854310693) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore la sig.ra Gabriella Guercione, nata a Buckten (Svizzera) il 9 giugno 1965 e domiciliata in S. Nicolò a Tordino (Teramo) via C. Colombo n. 238.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario direttamente al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 10 luglio 2014

Il Ministro: GUIDI

14A06234

DECRETO 10 luglio 2014.

Sostituzione del commissario liquidatore della «Onda 2000», in Francavilla Fontana.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Visto il decreto ministeriale 21 maggio 2014, n. 140, con il quale la società cooperativa «Onda 2000», con sede in Francavilla Fontana (Brindisi), è stata posta in liquidazione coatta amministrativa e dott. Ignazio Pellecchia ne è stato nominato commissario liquidatore;

Vista la nota del 10 giugno 2014, pervenuta in data 17 giugno 2014, con la quale il citato commissario liquidatore non ha accettato l'incarico;

Vista la proposta con la quale la Direzione generale per la vigilanza sugli enti, il sistema cooperativo e le gestioni commissariali all'esito dell'istruttoria condotta, richiede la sostituzione del commissario liquidatore;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

Art. 1.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore della società in premessa, l'avv. Francesco Grieco, nato a Bari il 29 luglio 1977, domiciliato a Monopoli (Bari) in via F.lli Bandiera n. 18, in sostituzione del dott. Ignazio Pellecchia, rinunciatati.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Tale provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente tribunale amministrativo, ovvero in via straordinaria dinnanzi al Presidente della Repubblica qualora sussistano i presupposti di legge.

Roma, 10 luglio 2014

Il Ministro: GUIDI

14A06235

DECRETO 10 luglio 2014.

Sostituzione del commissario liquidatore della «Commercio & Lavoro», in Bari.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Visto il decreto ministeriale 14 giugno 2013, n. 289, con il quale la società cooperativa «Commercio & Lavoro», con sede in Bari, è stata posta in liquidazione coatta amministrativa e l'avv. Angelo Schittulli ne è stato nominato commissario liquidatore;

Vista la nota del 17 luglio 2013, pervenuta in data 29 luglio 2013, con la quale il citato commissario liquidatore non ha accettato l'incarico;

Vista la proposta con la quale la Direzione generale per la vigilanza sugli enti, il sistema cooperativo e le gestioni commissariali all'esito dell'istruttoria condotta, richiede la sostituzione del commissario liquidatore;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

Art. 1.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore della società in premessa, l'avv. Silvia Muciaccia, nata a Bari il 12 gennaio 1982, ivi domiciliata in via De Romita n. 3, in sostituzione dell'avv. Angelo Schittulli, rinunciatario.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Tale provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente tribunale amministrativo, ovvero in via straordinaria dinnanzi al Presidente della Repubblica qualora sussistano i presupposti di legge.

Roma, 10 luglio 2014

Il Ministro: GUIDI

14A06236

DECRETO 10 luglio 2014.

Liquidazione coatta amministrativa della «Alleanza Ortofrutticola Società cooperativa agricola - in liquidazione», in Mesagne e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Vista l'istanza del legale rappresentante del 20 marzo 2013, dalla quale si rileva lo stato d'insolvenza della società cooperativa «Alleanza Ortofrutticola Società cooperativa agricola - in liquidazione»;

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente registro delle imprese, relativamente agli organi societari, alla sede sociale ed al rispetto degli obblighi relativi ai depositi di bilancio;

Considerato che in data 7 maggio 2013 è stato comunicato, ai sensi dell'art. 7 della legge n. 241/1990, l'avvio del procedimento di liquidazione coatta amministrativa al legale rappresentante della cooperativa e al tribunale competente per territorio;

Visto che il termine per proporre osservazioni e controdeduzioni è scaduto senza che all'amministrazione siano pervenute comunicazioni da parte degli interessati;

Vista la proposta con la quale la Direzione generale per la vigilanza sugli enti, il sistema cooperativo e le gestioni commissariali all'esito dell'istruttoria condotta, propone l'adozione del provvedimento di sottoposizione della cooperativa in oggetto alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile e ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Alleanza Ortofrutticola Società cooperativa agricola - in liquidazione», con sede in Mesagne (Brindisi) (codice fiscale 00229840749) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore l'avv. Francesco Grieco, nato a Bari il 29 luglio 1977, domiciliato a Monopoli (Bari), in via F.lli Bandiera n. 18.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario direttamente al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 10 luglio 2014

Il Ministro: GUIDI

14A06237
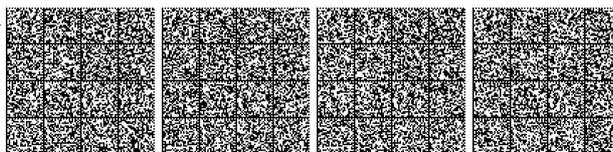
DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

DETERMINA 17 luglio 2014.

Classificazione, ai sensi dell'art. 12 comma 5 della legge 8 novembre 2012 n. 189, di taluni medicinali per uso umano - approvati con procedura centralizzata. (Determina n. 729/2014).

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che istituisce l'Agenzia italiana del farmaco;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni con particolare riferimento all'art. 8, comma 10, lettera *c)*;

Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze in data 20 settembre 2004, n. 245, recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma del comma 13 dell'art. 48 sopra citato, come modificato dal decreto n. 53 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze del 29 marzo 2012;

Visto il decreto del Ministro della salute 8 novembre 2011, registrato all'Ufficio centrale del bilancio al registro «visti semplici», foglio n. 1282 del 14 novembre 2011, con cui è stato nominato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco il prof. Luca Pani, con decorrenza 16 novembre 2011;

Visto il decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, recante «Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute» ed, in particolare, l'art. 12, comma 5;

Visto il regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 marzo 2004, che istituisce procedure comunitarie per l'autorizzazione e la vigilanza dei medicinali per uso umano e veterinario e che istituisce l'Agenzia europea per i medicinali;

Visto il regolamento (CE) n. 1901/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2006 sui prodotti medicinali per uso pediatrico, recante modifica del regolamento (CEE) n. 1768/92, della direttiva 2001/20/CE e del regolamento (CE) n. 726/2004;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* delle Repubblica italiana n. 142 del 21 giugno 2001, concernente l'attuazione della direttiva 2001/83/CE e successive modificazioni, relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano, nonché della direttiva 2003/94/CE;

Visto il regolamento (CE) n. 1394/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 novembre 2007 sui medicinali per terapie avanzate, recante modifica della direttiva 2001/83/CE e del regolamento (CE) n. 726/2004;

Vista la *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione Europea del 29 maggio 2014 che riporta la sintesi delle decisioni dell'Unione europea relative all'autorizzazione all'immissione in commercio di medicinali dal 1° aprile al 30 aprile 2014;

Visto il parere sul regime di classificazione ai fini della fornitura espresso, su proposta dell'Ufficio assessment europeo, dalla commissione tecnico scientifica (CTS) di AIFA in data 9 giugno 2014;

Determina:

Le confezioni dei seguenti medicinali per uso umano di nuova autorizzazione, corredate di numero di A.I.C. e classificazione ai fini della fornitura:

ACIDO PARA-AMINOSALICILICO LUCANE;

BIRESP SPIROMAX;

DUORESP SPIROMAX;

INCRUSE;

PREGABALIN PFIZER;

ULUNAR BREEZHALER;

VOKANAMET,

descritte in dettaglio nell'allegato, che fa parte integrante del presente provvedimento, sono collocate in apposita sezione della classe di cui all'art. 12, comma 5 della legge 8 novembre 2012, n. 189, denominata classe C (nn), dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, nelle more della presentazione da parte della azienda interessata di una eventuale domanda di diversa classificazione.

Il titolare dell'A.I.C., prima dell'inizio della commercializzazione deve avere ottemperato, ove previsto, alle condizioni o limitazioni per quanto riguarda l'uso sicuro ed efficace del medicinale e deve comunicare all'AIFA - ufficio prezzi & rimborso - il prezzo ex factory, il prezzo al pubblico e la data di inizio della commercializzazione del medicinale.

La presente delibera entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, 17 luglio 2014

Il direttore generale: PANI

ALLEGATO
alla Determina AIFA Numero 729/2014 del 17/07/2014/

Inserimento, in accordo all'articolo 12, comma 5 della Legge 189/2012, in apposita sezione (denominata Classe C (nn)) dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità nelle more della presentazione da parte dell'azienda interessata di un'eventuale domanda di diversa classificazione.

Farmaco di nuova registrazione

ACIDO PARA-AMINOSALICILICO LUCANE

Codice ATC - Principio Attivo: J04AA01 – Acido para-aminosalicilico

Titolare: LUCANE PHARMA

GUUE 29/05/2014

Indicazioni terapeutiche

L'uso di Acido para-aminosalicilico Lucane è indicato nell'ambito di un appropriato regime in associazione per la tubercolosi multifarmacoresistente, in pazienti adulti e pediatrici dai 28 giorni di età, quando un regime di trattamento efficace alternativo non può essere istituito per motivi di resistenza o tollerabilità (vedere paragrafo 4.4 del Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto).

Si devono considerare le linee guida ufficiali sull'uso opportuno di agenti antibatterici.

Modo di somministrazione

Uso orale.
Il contenuto della bustina deve essere aggiunto a un bicchiere di succo d'arancia o di pomodoro. Non si dissolve, ma mescolando il succo nel bicchiere il granulato viene nuovamente sospeso nel caso in cui si depositi sul fondo. Bere immediatamente assicurandosi che non vi sia granulato residuo nel bicchiere. L'eventuale granulato rimasto sul fondo del bicchiere deve essere ingerito immediatamente, aggiungendo una piccola quantità di liquido. Nei bambini le dosi più piccole devono essere misurate con il misurino calibrato e somministrate spargendole su purea di mele o yogurt.
Il medicinale deve essere ingerito immediatamente dopo essere stato miscelato con succo d'arancia, succo di pomodoro, purea di mele e yogurt mentre il granulato è intatto.
Il granulato non deve essere frantumato o masticato.

Confezioni autorizzate:

EU/1/13/896/001 **AIC: 043376019 /E**
4 G - GRANULATO GASTRORESISTENTE - USO ORALE - BUSTINA (CARTA/LDPE/ALL./LPDE) - 30 BUSTINE

Altre condizioni e requisiti dell'autorizzazione all'immissione in commercio

Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza (PSUR)

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve presentare il primo PSUR per questo medicinale entro 6 mesi successivi all'autorizzazione. In seguito, il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio presenterà gli PSUR per questo medicinale conformemente ai requisiti definiti nell'elenco delle date di riferimento per l'Unione europea (elenco EURD) di cui all'articolo 107 quater, par. 7 della direttiva 2010/84/CE e pubblicato sul portale web dei medicinali europei

Condizioni o limitazioni per quanto riguarda l'uso sicuro ed efficace del medicinale

Piano di gestione dei rischi (RMP)

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve effettuare le attività e gli interventi di farmacovigilanza richiesti e dettagliati nel RMP concordato e presentato nel modulo 1.8.2 dell'autorizzazione all'immissione in commercio e qualsiasi successivo aggiornamento concordato del RMP.
Il RMP aggiornato deve essere presentato:
• su richiesta dell'Agenzia europea per i medicinali;
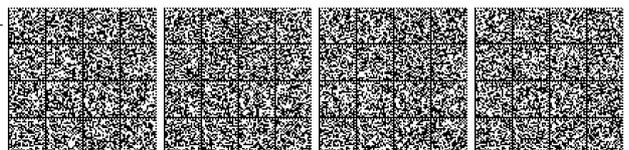
• ogni volta che il sistema di gestione dei rischi è modificato, in particolare a seguito del ricevimento di nuove informazioni che possono portare a un cambiamento significativo del profilo beneficio/rischio o al risultato del raggiungimento di un importante obiettivo (di farmacovigilanza o di minimizzazione del rischio).

Quando le date per la presentazione di un rapporto periodico di aggiornamento sulla sicurezza (PSUR) e l'aggiornamento del RMP coincidono, essi possono essere presentati allo stesso tempo.

Misure aggiuntive di minimizzazione dei rischi
Nessuna

Obbligo di condurre misure post-autorizzative
Nessuna

Regime di prescrizione

Medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, da rinnovare volta per volta, vendibile al pubblico su prescrizione di centri ospedalieri o di specialisti – infettivologo – (RNRL).

Farmaco di nuova registrazione

BIRESP SPIROMAX

Codice ATC - Principio Attivo: R03AK07 - Formoterolo e budesonide

Titolare: TEVA PHARMA B.V.

GUUE 29/05/2014

Indicazioni terapeutiche

BiResp Spiromax è indicato esclusivamente negli adulti di età pari o superiore ai 18 anni.

Asma

BiResp Spiromax è indicato per il regolare trattamento dell'asma quando è appropriato l'uso di un'associazione (corticosteroide per via inalatoria e β_2-adrenocettori agonisti a lunga durata d'azione):

- in pazienti non adeguatamente controllati con corticosteroidi per via inalatoria e con β_2- adrenocettori agonisti a breve durata d'azione usati "al bisogno" o

-in pazienti già adeguatamente controllati sia con corticosteroidi per via inalatoria sia con β_2- adrenocettori agonisti a lunga durata d'azione.

Broncopneumopatia cronica ostruttiva (BPCO)

Trattamento sintomatico di pazienti con BPCO grave (FEV_1 < 50% del normale) e anamnesi di ripetute riacutizzazioni, con sintomi significativi nonostante la terapia regolare con broncodilatatori a lunga durata d'azione.

Modo di somministrazione

BiResp Spiromax è indicato esclusivamente negli adulti di età pari o superiore ai 18 anni. BiResp Spiromax non è indicato per l'uso nei bambini di età pari o inferiore ai 12 anni o negli adolescenti dai 13 ai 17 anni di età.
Uso inalatorio
L'inalatore *Spiromax* è azionato dalla respirazione e dal flusso inspiratorio, il che significa che i principi attivi vengono erogati nelle vie respiratorie quando il paziente inala attraverso il boccaglio. È stato dimostrato che i pazienti moderatamente e gravemente asmatici sono in grado di generare un flusso inspiratorio sufficiente affinché Spiromax eroghi la dose terapeutica (vedere paragrafo 5.1 del Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto).
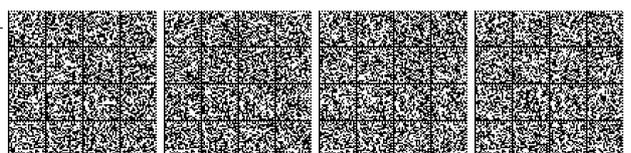
Per ottenere un trattamento efficace, BiResp Spiromax deve essere utilizzato correttamente. Per questa ragione, i pazienti devono essere invitati a leggere attentamente il foglio illustrativo e a seguire le istruzioni per l'uso descritte in dettaglio al suo interno.
L'uso di BiResp Spiromax segue tre semplici passaggi, di seguito illustrate: aprire, respirare e chiudere.
Aprire: tenere lo Spiromax con il cappuccio protettivo in basso e aprire il cappuccio piegandolo verso il basso finché non risulta completamente aperto e si avverte un clic.
Respirare: posizionare il boccaglio tra i denti chiudendolo fra le labbra; non mordere il boccaglio dell'inalatore. Respirare vigorosamente e profondamente attraverso il boccaglio. Rimuovere lo Spiromax dalla bocca e trattenere il respiro per 10 secondi o finché possibile per il paziente.
Chiudere: espirare delicatamente e richiudere il cappuccio protettivo
È anche importante consigliare ai pazienti di non agitare l'inalatore prima dell'uso, a non espirare attraverso lo Spiromax e a non ostruire le prese d'aria quando si stanno preparando alla fase del "Respirare".
Si deve inoltre consigliare ai pazienti di sciacquarsi la bocca con acqua dopo l'inalazione (vedere paragrafo 4.4 del Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto).
Il paziente potrebbe avvertire un certo sapore dovuto all'eccipiente lattosio quando utilizza BiResp Spiromax.

Confezioni autorizzate:

EU/1/14/921/001 AIC: 043365016 /E
160 MCG/4,5 MCG - POLVERE PER INALAZIONE - USO INALATORIO - INALATORE - 1 INALATORE (120 DOSI)

EU/1/14/921/002 AIC: 043365028 /E
160 MCG/4,5 MCG - POLVERE PER INALAZIONE - USO INALATORIO - INALATORE - 2 INALATORI (2X120 DOSI)

EU/1/14/921/003 AIC: 043365030 /E
160 MCG/4,5 MCG - POLVERE PER INALAZIONE - USO INALATORIO - INALATORE - 3 INALATORI (3X120 DOSI)

EU/1/14/921/004 AIC: 043365042 /E
320 MCG/9 MCG - POLVERE PER INALAZIONE - USO INALATORIO - INALATORE - 1 INALATORE (60 DOSI)

EU/1/14/921/005 AIC: 043365055 /E
320 MCG/9 MCG - POLVERE PER INALAZIONE - USO INALATORIO - INALATORE - 2 INALATORI (2X60 DOSI)

EU/1/14/921/006 AIC: 043365067 /E
320 MCG/9 MCG - POLVERE PER INALAZIONE - USO INALATORIO - INALATORE - 3 INALATORI (3X60 DOSI)

Altre condizioni e requisiti dell'autorizzazione all'immissione in commercio

Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza (PSUR)

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve presentare il primo rapporto periodico di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale entro 6 mesi successivi all'autorizzazione. In seguito, il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio presenterà i rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale conformemente ai requisiti definiti nell'elenco delle date di riferimento per l'Unione europea (elenco EURD) di cui all'articolo 107c(7) della direttiva 2001/83/EC e pubblicato sul sito web dei medicinali europei.

Condizioni o limitazioni per quanto riguarda l'uso sicuro ed efficace del medicinale

Piano di gestione del rischio (RMP)

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve effettuare le attività e gli interventi di farmacovigilanza richiesti e dettagliati nel RMP concordato e presentato nel modulo 1.8.2 dell'autorizzazione all'immissione in commercio e qualsiasi successivo aggiornamento concordato del RMP.

Il RMP aggiornato deve essere presentato:

- su richiesta dell'Agenzia europea per i medicinali;
- ogni volta che il sistema di gestione del rischio è modificato, in particolare a seguito del ricevimento di nuove informazioni che possono portare a un cambiamento significativo del profilo beneficio/rischio o al risultato del raggiungimento di un importante obiettivo (di farmacovigilanza o di minimizzazione del rischio).

Quando le date per la presentazione di un rapporto periodico di aggiornamento sulla sicurezza (PSUR) e l'aggiornamento del RMP coincidono, essi possono essere presentati allo stesso tempo.

Regime di prescrizione
Medicinale soggetto a prescrizione medica (RR)

Farmaco di nuova registrazione

DUORESP SPIROMAX

Codice ATC - Principio Attivo: R03AK07 – Formoterolo e budesonide
Titolare: TEVA PHARMA B.V.
GUUE 29/05/2014

Indicazioni terapeutiche
DuoResp Spiromax è indicato esclusivamente negli adulti di età pari o superiore ai 18 anni.

Asma
DuoResp Spiromax è indicato per il regolare trattamento dell'asma quando è appropriato l'uso di un'associazione (corticosteroide per via inalatoria e β_2-adrenocettori agonisti a lunga durata d'azione):
- in pazienti non adeguatamente controllati con corticosteroidi per via inalatoria e con β_2-adrenocettori agonisti a breve durata d'azione usati "al bisogno" o
-in pazienti già adeguatamente controllati sia con corticosteroidi per via inalatoria sia con β_2-adrenocettori agonisti a lunga durata d'azione.

Broncopneumopatia cronica ostruttiva (BPCO)
Trattamento sintomatico di pazienti con BPCO grave (FEV_1 < 50% del normale) e anamnesi di ripetute riacutizzazioni, con sintomi significativi nonostante la terapia regolare con broncodilatatori a lunga durata d'azione.

Modo di somministrazione
DuoResp Spiromax è indicato esclusivamente negli adulti di età pari o superiore ai 18 anni. DuoResp Spiromax non è indicato per l'uso nei bambini di età pari o inferiore ai 12 anni o negli adolescenti dai 13 ai 17 anni di età.
Uso inalatorio
L'inalatore *Spiromax* è azionato dalla respirazione e dal flusso inspiratorio, il che significa che i principi attivi vengono erogati nelle vie respiratorie quando il paziente inala attraverso il boccaglio. È stato dimostrato che i pazienti moderatamente e gravemente asmatici sono in grado di generare un flusso inspiratorio sufficiente affinché Spiromax eroghi la dose terapeutica (vedere paragrafo 5.1 del Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto).
Per ottenere un trattamento efficace, DuoResp Spiromax deve essere utilizzato correttamente. Per questa ragione, i pazienti devono essere invitati a leggere attentamente il foglio illustrativo e a seguire le istruzioni per l'uso descritte in dettaglio al suo interno.
L'uso di DuoResp Spiromax segue tre semplici passaggi, di seguito illustrate: aprire, respirare e chiudere.
Aprire: tenere lo Spiromax con il cappuccio protettivo in basso e aprire il cappuccio piegandolo verso il basso finché non risulta completamente aperto e si avverte un clic.
Respirare: posizionare il boccaglio tra i denti chiudendolo fra le labbra; non mordere il boccaglio dell'inalatore. Respirare vigorosamente e profondamente attraverso il boccaglio. Rimuovere lo Spiromax dalla bocca e trattenere il respiro per 10 secondi o finché possibile per il paziente.
Chiudere: espirare delicatamente e richiudere il cappuccio protettivo
È anche importante consigliare ai pazienti di non agitare l'inalatore prima dell'uso, a non espirare attraverso lo Spiromax e a non ostruire le prese d'aria quando si stanno preparando alla fase del "Respirare".
Si deve inoltre consigliare ai pazienti di sciacquarsi la bocca con acqua dopo l'inalazione (vedere paragrafo 4.4 del Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto).
Il paziente potrebbe avvertire un certo sapore dovuto all'eccipiente lattosio quando utilizza DuoResp Spiromax.

Confezioni autorizzate:

EU/1/14/920/001 **AIC: 043366018 /E**
160 MCG/4,5 MCG - POLVERE PER INALAZIONE - USO INALATORIO - INALATORE - 1 INALATORE (120 DOSI)

EU/1/14/920/002 **AIC: 043366020 /E**
160 MCG/4,5 MCG - POLVERE PER INALAZIONE - USO INALATORIO - INALATORE - 2 INALATORI (2X120 DOSI)

EU/1/14/920/003 **AIC: 043366032 /E**
160 MCG/4,5 MCG - POLVERE PER INALAZIONE - USO INALATORIO - INALATORE - 3 INALATORI (3X120 DOSI)

EU/1/14/920/004 **AIC: 043366044 /E**
320 MCG/9 MCG - POLVERE PER INALAZIONE - USO INALATORIO - INALATORE - 1 INALATORE (60 DOSI)

EU/1/14/920/005 **AIC: 043366057 /E**
320 MCG/9 MCG - POLVERE PER INALAZIONE - USO INALATORIO - INALATORE - 2 INALATORI (2X60 DOSI)

EU/1/14/920/006 **AIC: 043366069 /E**
320 MCG/9 MCG- POLVERE PER INALAZIONE - USO INALATORIO - INALATORE - 3 INALATORI (3X60 DOSI)

Altre condizioni e requisiti dell'autorizzazione all'immissione in commercio

Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza (PSUR)

Il titolare dell’autorizzazione all’immissione in commercio deve presentare il primo rapporto periodico di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale entro 6 mesi successivi all’autorizzazione. In seguito, il titolare dell’autorizzazione all’immissione in commercio presenterà i rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale conformemente ai requisiti definiti nell’elenco delle date di riferimento per l’Unione europea (elenco EURD) di cui all’articolo 107c(7) della direttiva 2001/83/EC e pubblicato sul sito web dei medicinali europei.

Condizioni o limitazioni per quanto riguarda l'uso sicuro ed efficace del medicinale

Piano di gestione del rischio (RMP)

Il titolare dell’autorizzazione all'immissione in commercio deve effettuare le attività e gli interventi di farmacovigilanza richiesti e dettagliati nel RMP concordato e presentato nel modulo 1.8.2 dell’autorizzazione all'immissione in commercio e qualsiasi successivo aggiornamento concordato del RMP.

Il RMP aggiornato deve essere presentato:

- su richiesta dell’Agenzia europea per i medicinali;
- ogni volta che il sistema di gestione del rischio è modificato, in particolare a seguito del ricevimento di nuove informazioni che possono portare a un cambiamento significativo del profilo beneficio/rischio o al risultato del raggiungimento di un importante obiettivo (di farmacovigilanza o di minimizzazione del rischio).

Quando le date per la presentazione di un rapporto periodico di aggiornamento sulla sicurezza (PSUR) e l’aggiornamento del RMP coincidono, essi possono essere presentati allo stesso tempo.

Regime di prescrizione

Medicinale soggetto a prescrizione medica (RR)

Farmaco di nuova registrazione

INCRUSE

Codice ATC - Principio Attivo: R03BB07 - Umeclidinio bromuro

Titolare: GLAXO GROUP LIMITED

GUUE 29/05/2014

Medicinale sottoposto a monitoraggio addizionale. Ciò permetterà la rapida identificazione di nuove informazioni sulla sicurezza. Agli operatori sanitari è richiesto di segnalare qualsiasi reazione avversa sospetta.
Vedere paragrafo 4.8 del Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto per informazioni sulle modalità di segnalazione delle reazioni avverse.

Indicazioni terapeutiche

Incruse è indicato come trattamento broncodilatatore di mantenimento per alleviare i sintomi nei pazienti adulti con malattia polmonare cronica ostruttiva (BPCO).

Modo di somministrazione

Incruse è solo per uso inalatorio.
Istruzioni per l'uso:
Le istruzioni per l'inalatore da 30 dosi descritte di seguito si applicano anche all'inalatore da 7 dosi.
L'inalatore ELLIPTA contiene dosi pre-dosate ed è pronto all'uso. L'inalatore è confezionato in un vassoio contenente una bustina di essiccante, per ridurre l'umidità. L'essiccante deve essere gettato via e non deve essere né mangiato nè inalato. L'inalatore sarà nella posizione 'chiusa' quando viene estratto per la prima volta dal suo vassoio sigillato. Non deve essere aperto fino al momento di essere inalato. Dal momento in cui viene aperto l'inalatore non necessita di essere conservato nel vassoio di laminato.
Se il coperchio dell'inalatore viene aperto e chiuso senza che venga inalato il medicinale, la dose sarà perduta. La dose mancata sarà mantenuta all'interno dell'inalatore in maniera sicura, ma non sarà più disponibile per essere inalata.
Non è possibile assumere accidentalmente il medicinale o una doppia dose in un'unica inalazione.

a) Preparare una dose

Aprire il coperchio quando si è pronti a prendere una dose. Non agitare l'inalatore.
Far scorrere il coperchio verso il basso finché non si sente un 'click'. Il medicinale è ora pronto per essere inalato.
Il contatore delle dosi conta alla rovescia di 1 per conferma.
Se il contatore di dosi non conta alla rovescia quando si sente il 'click', l'inalatore non rilascerà la dose e dovrà essere riportato al farmacista per un consiglio.

b) Come inalare il medicinale

L'inalatore deve essere tenuto lontano dalla bocca espirando fino a che possibile senza espirare nell'inalatore. Il boccaglio deve essere posto tra le labbra e le labbra devono essere chiuse fermamente intorno ad esso. Durante l'uso le prese d'aria non devono essere ostruite con le dita.
• Inalare con una lunga, costante, e profonda inspirazione. Questo respiro deve essere trattenuto il più a lungo possibile (almeno 3-4 secondi). • Rimuovere l'inalatore dalla bocca. • Espirare lentamente e delicatamente.
Potrebbe non essere possibile avvertire alcun gusto del medicinale né avvertirne la consistenza, anche quando si utilizza correttamente l'inalatore.

Chiudere l'inalatore

Prima di chiudere il coperchio si può pulire il boccaglio usando un **panno asciutto.**
Far scorrere il coperchio verso l'alto fino in fondo, per coprire il boccaglio.

Confezioni autorizzate:

EU/1/14/922/001 AIC: 043374014 /E
55 MCG - POLVERE PER INALAZIONE, PREDOSATA - USO INALATORIO - BLISTER (ALU) - 1 INALATORE (7 DOSI)

EU/1/14/922/002 AIC: 043374026 /E
55 MCG - POLVERE PER INALAZIONE, PREDOSATA - USO INALATORIO - BLISTER (ALU) - 1 INALATORE (30 DOSI)

EU/1/14/922/003 AIC: 043374038 /E
55 MCG - POLVERE PER INALAZIONE, PREDOSATA - USO INALATORIO - BLISTER (ALU)- 3 INALATORI (3X30 DOSI) (CONFEZIONE MULTIPLA)

Altre condizioni e requisiti dell'autorizzazione all'immissione in commercio

Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza (PSUR)

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve presentare il primo PSUR per questo medicinale entro i sei mesi successivi all'autorizzazione. In seguito, il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio presenterà gli PSUR per questo medicinale conformemente ai requisiti definiti nell'elenco delle date di riferimento per l'Unione europea (elenco EURD) di cui all'articolo 107 quater, par. 7 della direttiva 2001/83/CE e pubblicato sul sito web dei medicinali europei.

Condizioni o limitazioni per quanto riguarda l'uso sicuro ed efficace del medicinale

Piano di gestione del rischio (RMP)

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve effettuare le attività e gli interventi di farmacovigilanza richiesti e dettagliati nel RMP concordato e presentato nel modulo 1.8.2 dell'autorizzazione all'immissione in commercio e qualsiasi successivo aggiornamento concordato del RMP.
Il RMP aggiornato deve essere presentato:
• su richiesta dell'Agenzia europea per i medicinali;
• ogni volta che il sistema di gestione del rischio è modificato, in particolare a seguito del ricevimento di nuove informazioni che possono portare a un cambiamento significativo del profilo beneficio/rischio o al risultato del raggiungimento di un importante obiettivo (di farmacovigilanza o di minimizzazione del rischio).

Quando le date per la presentazione di un rapporto periodico di aggiornamento sulla sicurezza (PSUR) e l'aggiornamento del RMP coincidono, essi possono essere presentati allo stesso tempo.

Obbligo di condurre misure post-autorizzative

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve completare entro la tempistica stabilita, le seguenti attività:

Descrizione	Termine
Presentazione della relazione finale sullo studio Osservazionale Post-Autorizzativo sulla Sicurezza (PAS) Studio di Coorte per Quantificare l'Incidenza e la Sicurezza Comparativa di Eventi Cardiovascolari e Cerebrovascolari Selezionati nei Pazienti con BPCO con Incruse rispetto a tiotropio (studio 201038), secondo un protocollo approvato dal PRAC.	Entro 3Q 2024

Regime di prescrizione

Medicinale soggetto a prescrizione medica (RR)

Farmaco di nuova registrazione

PREGABALIN PFIZER

Codice ATC - Principio Attivo: N03AX16 - Pregabalin

Titolare: PFIZER LIMITED

GUUE 29/05/2014

Indicazioni terapeutiche

Dolore neuropatico

Pregabalin Pfizer è indicato per il trattamento del dolore neuropatico periferico e centrale negli adulti.

Epilessia

Pregabalin Pfizer è indicato come terapia aggiuntiva negli adulti con attacchi epilettici parziali in presenza o in assenza di generalizzazione secondaria.

Disturbo d'Ansia Generalizzata

Pregabalin Pfizer è indicato per il trattamento del Disturbo d'Ansia Generalizzata (GAD) negli adulti.

Modo di somministrazione

Pregabalin Pfizer può essere assunto con o senza cibo.
Pregabalin Pfizer è solo per uso orale.
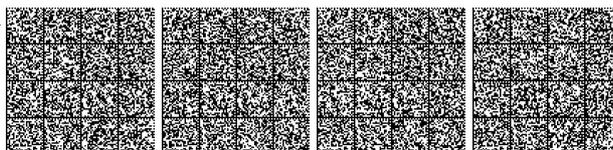
Confezioni autorizzate:

EU/1/14/916/001 AIC: 043370016 /E
25 MG - CAPSULA RIGIDA - USO ORALE - BLISTER (PVC/ALU) - 14 CAPSULE

EU/1/14/916/002 AIC: 043370028 /E
25 MG - CAPSULA RIGIDA - USO ORALE - BLISTER (PVC/ALU) - 21 CAPSULE

EU/1/14/916/003 AIC: 043370030 /E
25 MG - CAPSULA RIGIDA - USO ORALE - BLISTER (PVC/ALU) - 56 CAPSULE

EU/1/14/916/004 AIC: 043370042 /E
25 MG - CAPSULA RIGIDA - USO ORALE - BLISTER (PVC/ALU) - 84 CAPSULE

EU/1/14/916/005 AIC: 043370055 /E
25 MG - CAPSULA RIGIDA - USO ORALE - BLISTER (PVC/ALU) - 100 X 1 CAPSULE (DOSE UNITARIA)

EU/1/14/916/006 AIC: 043370067 /E
25 MG - CAPSULA RIGIDA - USO ORALE - BLISTER (PVC/ALU) - 112 (2 X 56) CAPSULE (CONFEZIONE MULTIPLA)

EU/1/14/916/007 AIC: 043370079 /E
25 MG - CAPSULA RIGIDA - USO ORALE - BLISTER (PVC/ALU) - 100 CAPSULE

EU/1/14/916/008 AIC: 043370081 /E
50 MG - CAPSULA RIGIDA - USO ORALE - BLISTER (PVC/ALU) - 14 CAPSULE

EU/1/14/916/009 AIC: 043370093 /E
50 MG - CAPSULA RIGIDA - USO ORALE - BLISTER (PVC/ALU) - 21 CAPSULE

EU/1/14/916/010 AIC: 043370105 /E
50 MG - CAPSULA RIGIDA - USO ORALE - BLISTER (PVC/ALU) - 56 CAPSULE

EU/1/14/916/011 AIC: 043370117 /E
50 MG - CAPSULA RIGIDA - USO ORALE - BLISTER (PVC/ALU) - 84 CAPSULE

EU/1/14/916/012 AIC: 043370129 /E
50 MG - CAPSULA RIGIDA - USO ORALE - BLISTER (PVC/ALU) - 100 X 1 CAPSULE (DOSE UNITARIA)

EU/1/14/916/013 AIC: 043370131 /E
50 MG - CAPSULA RIGIDA - USO ORALE - BLISTER (PVC/ALU) - 100 CAPSULE

EU/1/14/916/014 AIC: 043370143 /E
75 MG - CAPSULA RIGIDA - USO ORALE - BLISTER (PVC/ALU) - 14 CAPSULE

EU/1/14/916/015 AIC: 043370156 /E
75 MG - CAPSULA RIGIDA - USO ORALE - BLISTER (PVC/ALU) - 56 CAPSULE

EU/1/14/916/016 AIC: 043370168 /E
75 MG - CAPSULA RIGIDA - USO ORALE - BLISTER (PVC/ALU) - 100 X 1 CAPSULE (DOSE UNITARIA)

EU/1/14/916/017 AIC: 043370170 /E
75 MG - CAPSULA RIGIDA - USO ORALE - BLISTER (PVC/ALU) - 112 (2 X 56) CAPSULE (CONFEZIONE MULTIPLA)

EU/1/14/916/018 AIC: 043370182 /E
75 MG - CAPSULA RIGIDA - USO ORALE - FLACONE (HDPE) - 200 CAPSULE

EU/1/14/916/019 AIC: 043370194 /E
75 MG - CAPSULA RIGIDA - USO ORALE - BLISTER (PVC/ALU) - 100 CAPSULE

EU/1/14/916/020 AIC: 043370206 /E
100 MG - CAPSULA RIGIDA - USO ORALE - BLISTER (PVC/ALU) - 21 CAPSULE

EU/1/14/916/021 AIC: 043370218 /E
100 MG - CAPSULA RIGIDA - USO ORALE - BLISTER (PVC/ALU) - 84 CAPSULE

EU/1/14/916/022 AIC: 043370220 /E
100 MG - CAPSULA RIGIDA - USO ORALE - BLISTER (PVC/ALU) - 100 X1 CAPSULE (DOSE UNITARIA)

EU/1/14/916/023 AIC: 043370232 /E
100 MG - CAPSULA RIGIDA - USO ORALE - BLISTER (PVC/ALU) - 100 CAPSULE

EU/1/14/916/024 AIC: 043370244 /E
150 MG - CAPSULA RIGIDA - USO ORALE - BLISTER (PVC/ALU) - 14 CAPSULE

EU/1/14/916/025 AIC: 043370257 /E
150 MG - CAPSULA RIGIDA - USO ORALE - BLISTER (PVC/ALU) - 56 CAPSULE

EU/1/14/916/026 AIC: 043370269 /E
150 MG - CAPSULA RIGIDA - USO ORALE - BLISTER (PVC/ALU) - 100 X 1 CAPSULE (DOSE UNITARIA)

EU/1/14/916/027 AIC: 043370271 /E
150 MG - CAPSULA RIGIDA - USO ORALE - BLISTER (PVC/ALU) - 112 (2X56) CAPSULE (CONFEZIONE MULTIPLA)

EU/1/14/916/028 AIC: 043370283 /E
150 MG - CAPSULA RIGIDA - USO ORALE - FLACONE (HDPE) - 200 CAPSULE

EU/1/14/916/029 AIC: 043370295 /E
150 MG - CAPSULA RIGIDA - USO ORALE - BLISTER (PVC/ALU) - 100 CAPSULE

EU/1/14/916/030 AIC: 043370307 /E
200 MG - CAPSULA RIGIDA - USO ORALE - BLISTER (PVC/ALU) - 21 CAPSULE

EU/1/14/916/031 AIC: 043370319 /E
200 MG - CAPSULA RIGIDA - USO ORALE - BLISTER (PVC/ALU) - 84 CAPSULE

EU/1/14/916/032 AIC: 043370321 /E
200 MG - CAPSULA RIGIDA - USO ORALE - BLISTER (PVC/ALU) - 100 X 1 CAPSULE (DOSE UNITARIA)

EU/1/14/916/033 AIC: 043370333 /E
200 MG - CAPSULA RIGIDA - USO ORALE - BLISTER (PVC/ALU) - 100 CAPSULE

EU/1/14/916/034 AIC: 043370345 /E
225 MG - CAPSULA RIGIDA - USO ORALE - BLISTER (PVC/ALU) - 14 CAPSULE

EU/1/14/916/035 AIC: 043370358 /E
225 MG - CAPSULA RIGIDA - USO ORALE - BLISTER (PVC/ALU) - 56 CAPSULE

EU/1/14/916/036 AIC: 043370360 /E
225 MG - CAPSULA RIGIDA - USO ORALE - BLISTER (PVC/ALU) - 100 X 1 CAPSULE (DOSE UNITARIA)

EU/1/14/916/037 AIC: 043370372 /E
225 MG - CAPSULA RIGIDA - USO ORALE - BLISTER (PVC/ALU) - 100 CAPSULE

EU/1/14/916/038 AIC: 043370384 /E
300 MG - CAPSULA RIGIDA - USO ORALE - BLISTER (PVC/ALU) - 14 CAPSULE

EU/1/14/916/039 AIC: 043370396 /E
300 MG - CAPSULA RIGIDA - USO ORALE - BLISTER (PVC/ALU) - 56 CAPSULE

EU/1/14/916/040 AIC: 043370408 /E
300 MG - CAPSULA RIGIDA - USO ORALE - BLISTER (PVC/ALU) - 100 X 1 CAPSULE (DOSE UNITARIA)

EU/1/14/916/041 AIC: 043370410 /E
300 MG - CAPSULA RIGIDA - USO ORALE - BLISTER (PVC/ALU) - 112 (2 X 56) CAPSULE (CONFEZIONE MULTIPLA)

EU/1/14/916/042 AIC: 043370422 /E
300 MG - CAPSULA RIGIDA - USO ORALE - FLACONE (HDPE) - 200 CAPSULE

EU/1/14/916/043 AIC: 043370434 /E
300 MG - CAPSULA RIGIDA - USO ORALE - BLISTER (PVC/ALU) - 100 CAPSULE

Altre condizioni e requisiti dell'autorizzazione all'immissione in commercio

Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve fornire i rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale conformemente ai requisiti definiti nell'elenco delle date di riferimento per l'Unione europea (elenco EURD) di cui all'articolo 107 quater, par. 7) della direttiva 2001/83/CE e pubblicato sul portale web dei medicinali europei.

Condizioni o limitazioni per quanto riguarda l'uso sicuro ed efficace del medicinale

Piano di gestione del rischio (RMP)

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve effettuare le attività e gli interventi di farmacovigilanza richiesti e dettagliati nel RMP concordato e presentato nel modulo 1.8.2 dell'autorizzazione all'immissione in commercio e qualsiasi successivo aggiornamento concordato del RMP.

Il RMP aggiornato deve essere presentato:

- su richiesta dell'Agenzia europea per i medicinali;
- ogni volta che il sistema di gestione del rischio è modificato, in particolare a seguito del ricevimento di nuove informazioni che possono portare a un cambiamento significativo del profilo beneficio/rischio o al risultato del raggiungimento di un importante obiettivo (di farmacovigilanza o di minimizzazione del rischio).

Se la presentazione dello PSUR e del RMP aggiornato coincide, PSUR e RMP possono essere presentati allo stesso tempo.

Regime di prescrizione

Medicinale soggetto a prescrizione medica (RR)

Farmaco di nuova registrazione

ULUNAR BREEZHALER

Codice ATC - Principio Attivo: R03AL04 – Indacaterolo e glicopirronio bromuro

Titolare: NOVARTIS EUROPHARM LTD

GUUE 29/05/2014

Medicinale sottoposto a monitoraggio addizionale. Ciò permetterà la rapida identificazione di nuove informazioni sulla sicurezza. Agli operatori sanitari è richiesto di segnalare qualsiasi reazione avversa sospetta.

Vedere paragrafo 4.8 del Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto per informazioni sulle modalità di segnalazione delle reazioni avverse.

Indicazioni terapeutiche

Ulunar Breezhaler è indicato come terapia broncodilatatrice di mantenimento per alleviare i sintomi in pazienti adulti con broncopneumopatia cronica ostruttiva (BPCO).

Modo di somministrazione

Esclusivamente per uso inalatorio. Le capsule non devono essere ingerite.

Le capsule devono essere somministrate utilizzando esclusivamente l'inalatore Ulunar Breezhaler (vedere paragrafo 6.6 del Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto).

I pazienti devono essere istruiti su come assumere correttamente il medicinale. Ai pazienti che non avvertono un miglioramento della respirazione si deve chiedere se assumono il medicinale per deglutizione piuttosto che per inalazione.

Per le istruzioni sull'uso del medicinale prima della somministrazione, vedere paragrafo 6.6 del Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto.

Confezioni autorizzate:

EU/1/14/917/001 AIC: 043372010 /E
85 MCG/43 MCG - POLVERE PER INALAZIONE, CAPSULA RIGIDA - USO INALATORIO - BLISTER (PA/ALU/PVC-ALU) 6X1 CAPSULE + 1 INALATORE

EU/1/14/917/002 AIC: 043372022 /E
85 MCG/43 MCG - POLVERE PER INALAZIONE, CAPSULA RIGIDA - USO INALATORIO - BLISTER (PA/ALU/PVC-ALU) 12X1 CAPSULE + 1 INALATORE

EU/1/14/917/003 AIC: 043372034 /E
85 MCG/43 MCG - POLVERE PER INALAZIONE, CAPSULA RIGIDA - USO INALATORIO - BLISTER (PA/ALU/PVC-ALU) 30 X 1 CAPSULE + 1 INALATORE

EU/1/14/917/004 AIC: 043372046 /E
85 MCG/43 MCG - POLVERE PER INALAZIONE, CAPSULA RIGIDA - USO INALATORIO- BLISTER (PA/ALU/PVC-ALU) 90 (3 CONFEZ 30X1) CAPSULE+3 INALATORI

EU/1/14/917/005 AIC: 043372059 /E
85 MCG/43 MCG - POLVERE PER INALAZIONE, CAPSULA RIGIDA - USO INALATORIO -BLISTER (PA/ALU/PVC-ALU) 96 (4 CONF 24X1) CAPSULE+4 INALATORI

EU/1/14/917/006 AIC: 043372061 /E
85 MCG/43 MCG - POLVERE PER INALAZIONE, CAPSULA RIGIDA - USO INALATORIO- BLISTER (PA/ALU/PVC-AL) 150 (25CONF 6X1) CAPSULE+25 INALATORI

Altre condizioni e requisiti dell'autorizzazione all'immissione in commercio

Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza (PSUR)

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio presenterà gli PSUR per questo medicinale conformemente ai requisiti definiti nell'elenco delle date di riferimento per l'Unione europea (elenco EURD) di cui all'articolo 107 quater, par. 7 della direttiva 2001/83/CE e pubblicato sul sito web dei medicinali europei.

Condizioni o limitazioni per quanto riguarda l'uso sicuro ed efficace del medicinale

Piano di gestione del rischio (RMP)

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve effettuare le attività e gli interventi di farmacovigilanza richiesti e dettagliati nel RMP concordato e presentato nel modulo 1.8.2 dell'autorizzazione all'immissione in commercio e qualsiasi successivo aggiornamento concordato del RMP.
Il RMP aggiornato deve essere presentato:

- su richiesta dell'Agenzia europea per i medicinali;
- ogni volta che il sistema di gestione del rischio è modificato, in particolare a seguito del ricevimento di nuove informazioni che possono portare a un cambiamento significativo del profilo beneficio/rischio o al risultato del raggiungimento di un importante obiettivo (di farmacovigilanza o di minimizzazione del rischio).

Quando le date per la presentazione di un rapporto periodico di aggiornamento sulla sicurezza (PSUR) e l'aggiornamento del RMP coincidono, essi possono essere presentati allo stesso tempo.

Obbligo di condurre misure post-autorizzative

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve completare entro la tempistica stabilita, le seguenti attività:

Descrizione	Termine
Studio di coorte su database multinazionale per valutare esiti di sicurezza specificati nel RMP in relazione a indacaterolo/glicopirronio bromuro in Europa.	- Deposito del protocollo: 3 mesi dopo il rilascio della Decisione della Commissione Europea - Rapporto Finale: Q4 2018

Regime di prescrizione

Medicinale soggetto a prescrizione medica (RR)

Farmaco di nuova registrazione

VOKANAMET

Codice ATC - Principio Attivo: A10BD16 - Metformina e canagliflozin

Titolare: JANSSEN-CILAG INTERNATIONAL N.V.

GUUE 29/05/2014

Medicinale sottoposto a monitoraggio addizionale. Ciò permetterà la rapida identificazione di nuove informazioni sulla sicurezza. Agli operatori sanitari è richiesto di segnalare qualsiasi reazione avversa sospetta.
Vedere paragrafo 4.8 del Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto per informazioni sulle modalità di segnalazione delle reazioni avverse.

Indicazioni terapeutiche

Vokanamet è indicato nei pazienti adulti a partire da 18 anni di età con diabete mellito di tipo 2 in aggiunta alla dieta ed all'esercizio fisico per migliorare il controllo glicemico:
● nei pazienti non adeguatamente controllati con la dose massima tollerata di metformina in monoterapia
● nei pazienti con la loro dose massima tollerata di metformina con altri medicinali ipoglicemizzanti, incluso l'insulina, quando questi non forniscono un adeguato controllo glicemico (vedere paragrafi 4.4, 4.5 e 5.1 del Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto) per i dati disponibili sulle diverse terapie aggiuntive)
● nei pazienti già trattati in precedenza con l'associazione canagliflozin e metformina in compresse separate.

Modo di somministrazione

Per uso orale
Vokanamet deve essere assunto per via orale due volte al giorno con un pasto per ridurre gli effetti indesiderati gastrointestinali associati alla metformina. Le compresse devono essere deglutite intere.
Se viene dimenticata una dose, questa deve essere assunta appena il paziente se ne ricorda a meno che non sia quasi l'ora di prendere la dose successiva, in questo caso il paziente deve saltare la dose
dimenticata e prendere la dose successiva del medicinale come regolarmente programmato.

Confezioni autorizzate:

EU/1/14/918/001 AIC: 043375017 /E
50 MG/850 MG - COMPRESSA RIVESTITA CON FILM - USO ORALE - FLACONE (HDPE) - 20 COMPRESSE

EU/1/14/918/002 AIC: 043375029 /E
50 MG/850 MG - COMPRESSA RIVESTITA CON FILM - USO ORALE - FLACONE (HDPE) - 60 COMPRESSE

EU/1/14/918/003 AIC: 043375031 /E
50 MG/850 MG - COMPRESSA RIVESTITA CON FILM - USO ORALE - FLACONE (HDPE) - 180 COMPRESSE

EU/1/14/918/004 AIC: 043375043 /E
50 MG/1000 MG - COMPRESSA RIVESTITA CON FILM - USO ORALE - FLACONE (HDPE) - 20 COMPRESSE

EU/1/14/918/005 AIC: 043375056 /E
50 MG/1000 MG - COMPRESSA RIVESTITA CON FILM - USO ORALE - FLACONE (HDPE) - 60 COMPRESSE

EU/1/14/918/006 AIC: 043375068 /E
50 MG/1000 MG - COMPRESSA RIVESTITA CON FILM - USO ORALE - FLACONE (HDPE) - 180 COMPRESSE

EU/1/14/918/007 AIC: 043375070 /E
150 MG/850 MG - COMPRESSA RIVESTITA CON FILM - USO ORALE - FLACONE (HDPE) - 20 COMPRESSE

EU/1/14/918/008 AIC: 043375082 /E
150 MG/850 MG - COMPRESSA RIVESTITA CON FILM - USO ORALE - FLACONE (HDPE) - 60 COMPRESSE

EU/1/14/918/009 AIC: 043375094 /E
150 MG/850 MG - COMPRESSA RIVESTITA CON FILM - USO ORALE - FLACONE (HDPE) - 180 COMPRESSE

EU/1/14/918/010 **AIC: 043375106 /E**
150 MG/1000 MG - COMPRESSA RIVESTITA CON FILM - USO ORALE - FLACONE (HDPE) - 20 COMPRESSE

EU/1/14/918/011 **AIC: 043375118 /E**
150 MG/1000 MG - COMPRESSA RIVESTITA CON FILM - USO ORALE - FLACONE (HDPE) - 60 COMPRESSE

EU/1/14/918/012 **AIC: 043375120 /E**
150 MG/1000 MG - COMPRESSA RIVESTITA CON FILM - USO ORALE - FLACONE (HDPE) - 180 COMPRESSE

Altre condizioni e requisiti dell'autorizzazione all'immissione in commercio

Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza (PSUR)

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve fornire gli PSUR per questo medicinale conformemente ai requisiti definiti nell'elenco delle date di riferimento per l'Unione europea (elenco EURD) di cui all'articolo 107 quater, par. 7 della direttiva 2010/84/CE e pubblicato sul sito web dei medicinali europei.

Condizioni o limitazioni per quanto riguarda l'uso sicuro ed efficace del medicinale

Piano di gestione del rischio (RMP)

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve effettuare le attività e gli interventi di farmacovigilanza richiesti e dettagliati nel RMP concordato e presentato nel modulo 1.8.2 dell'autorizzazione all'immissione in commercio e qualsiasi successivo aggiornamento concordato del RMP.
Il RMP aggiornato deve essere presentato:

- su richiesta dell'Agenzia europea per i medicinali;
- ogni volta che il sistema di gestione del rischio è modificato, in particolare a seguito del ricevimento di nuove informazioni che possono portare a un cambiamento significativo del profilo beneficio/rischio o al risultato del raggiungimento di un importante obiettivo (di farmacovigilanza o di minimizzazione del rischio).

Quando le date per la presentazione di un rapporto periodico di aggiornamento sulla sicurezza (PSUR) e l'aggiornamento del RMP coincidono, essi possono essere presentati allo stesso tempo.

Regime di prescrizione:

Medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, vendibile al pubblico su prescrizione di centri ospedalieri o di specialisti - internista – endocrinologo- geriatra (RRL).

14A06232

DETERMINA 28 luglio 2014.

Autorizzazione a commercializzare, fino ad esaurimento, i lotti del medicinale per uso umano NTR, prodotti prima della determinazione di rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura nazionale con conseguente modifica stampati (Det. FV N. 260/2013 del 22 ottobre 2013. (Determina n. 260/2014).

IL DIRIGENTE
DELL'UFFICIO DI FARMACOVIGILANZA

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante la «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che istituisce l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto n. 245 del 20 settembre 2004 del Ministro della salute di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze, come modificato con decreto n. 53 del 29 marzo 2012 del Ministero della salute di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze, recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, emanato a norma del comma 13 dell'art. 48 sopra citato;

Visto il regolamento di organizzazione, di amministrazione e dell'ordinamento del personale dell'Agenzia italiana del farmaco pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 254 del 31 ottobre 2009;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e s.m.i.;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145, recante «Disposizioni per il riordino della dirigenza statale e per favorire lo scambio di esperienze e l'interazione tra pubblico e privato»;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, recante «Attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano, nonché della direttiva 2003/94/CE», e s.m.i., in particolare l'art. 38;

Visto il decreto del Ministro della salute dell'8 novembre 2011, registrato dall'Ufficio centrale del bilancio al registro «Visti Semplici», foglio n. 1282, in data 14 novembre 2011, con cui è stato nominato Direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco il prof. Luca Pani, a decorrere dal 16 novembre 2011;

Vista la determinazione AIFA n. 521 del 31 maggio 2013, con la quale è stata conferita al dott. Giuseppe Pimpinella la direzione dell'Ufficio di farmacovigilanza, a partire dal 1° giugno 2013;

Vista la determinazione del Direttore generale dell'AIFA concernente «Criteri per l'applicazione delle disposizioni relative allo smaltimento delle scorte dei medicinali» n. 371 del 14 aprile 2014, emanata, in attuazione dell'art. 37 del decreto legislativo succitato, così come modificato dall'art. 44, comma 4-*quinquies* del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, recante: «Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia», convertito, con modificazioni, nella legge 9 agosto 2013, n. 98, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 101 del 3 maggio 2014, efficace a decorrere dal 3 giugno 2014 (di seguito indicata come «Determinazione Scorte»);

Vista la determinazione n. 260/2013 del 22 ottobre 2013 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - supplemento ordinario - n. 80 del 22 novembre 2013 concernente il rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio secondo la procedura nazionale del medicinale NTR con conseguente modifica stampati dove era stato concesso un periodo di smaltimento delle scorte di 180 giorni (fino al 21 aprile 2014);

Vista la richiesta del 9 maggio 2014 con la quale la società Teofarma S.r.l. con sede legale Via F.lli Cervi n. 8 - 27010 Valle Salimbene (PV) C.F./P.I. 01423300183, in qualità di titolare dell'AIC del medicinale NTR, ha chiesto l'applicazione della determinazione scorte n. 371 del 14 aprile 2014 per il medicinale in questione il cui periodo di smaltimento scorte scadeva il 21 maggio 2014;

Vista la successiva e-mail del 24 luglio 2014 [FV/79722/A] con la quale la società Teofarma S.r.l. titolare AIC, non avendo ricevuto entro il termine sopra indicato il provvedimento di proroga delle scorte, ha precisato di aver effettuato il ritiro dal commercio delle confezioni di NTR con gli stampati non aggiornati in accordo alla determinazione di rinnovo e di averli a disposizione presso i depositi di zona;

Ritenute accettabili le motivazioni evidenziate dal titolare AIC;

Visti gli atti istruttori e la corrispondenza degli stessi alla normativa vigente;

Determina:

Art. 1.

Medicinale: NTR.

Confezioni:

A.I.C. n. 027077 015 «gocce nasali soluzione» flacone 15 ml;

A.I.C. n. 027077 027 «spray nasale soluzione» flacone nebulizzatore 15 ml.

Titolare AIC: Teofarma S.r.l.

Procedura: Nazionale.

Il titolare AIC è autorizzato, a decorrere dal data di entrata in vigore della presente determinazione, a immettere nuovamente in commercio le confezioni già prodotte prima della determinazione di rinnovo con modifica stampati FV n. 260/2013 del 22 ottobre 2013 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - supplemento ordinario - n. 80 del 22 novembre 2013, che non riportino le modifiche previste e che attualmente risultano ritirate dal titolare stesso, fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta, previa consegna da parte dei farmacisti agli utenti del foglio illustrativo aggiornato ai sensi di quanto previsto dall'art. 1, commi 1, 2 e 3 della determinazione del Direttore generale n. 371 del 14 aprile 2014 concernente «Criteri per l'applicazione delle dispo-

sizioni relative allo smaltimento delle scorte dei medicinali», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 101 del 3 maggio 2014, efficace a decorrere dal 3 giugno 2014. I farmacisti sono tenuti a consegnare il Foglio Illustrativo aggiornato agli utenti a decorrere dal termine di 30 giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determinazione. Il titolare AIC rende accessibile al farmacista il foglio illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.

Art. 2.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla Società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

Roma, 28 luglio 2014

Il dirigente: PIMPINELLA

14A06389

COMMISSIONE DI GARANZIA DELL'ATTUAZIONE DELLA LEGGE SULLO SCIOPERO NEI SERVIZI PUBBLICI ESSENZIALI

DELIBERA 28 luglio 2014.

Valutazione di idoneità del "Codice di autoregolamentazione delle astensioni collettive dalle attività svolte dai Dottori commercialisti e dagli esperti contabili", adottato, in data 2 luglio 2014, dall'Associazione dottori commercialisti, dall'Associazione italiana dottori commercialisti, dall'Associazione nazionale commercialisti, dall'Associazione nazionale dottori commercialisti, dall'Unione nazionale commercialisti ed esperti contabili, dall'Unione nazionale giovani dottori commercialisti ed esperti contabili, dall'Unione italiana commercialisti (Pos. 2660/13). (Delibera n. 14/315).

LA COMMISSIONE

Su proposta del Commissario delegato per il settore, Consigliere Salvatore Vecchione,

Premesso

che, con nota del 20 gennaio 2014 (atto pervenuto in pari data), le citate Associazioni nazionali dei Dottori commercialisti ed esperti contabili trasmettevano, ai fini della relativa valutazione di idoneità da parte della Commissione, un testo di "Codice di autoregolamentazione delle astensioni collettive dalle attività svolte dai Dottori commercialisti e dagli esperti contabili";

che la Commissione, in data 29 gennaio 2014, provvedeva a trasmettere il predetto Codice alle Associazioni dei consumatori, al fine di acquisire il relativo parere, disposto dall'art. 13, comma 1, lettera *a)*, della legge n. 146 del 1990, e successive modificazioni, assegnando il termine di 30 giorni;

che, decorso il termine di 30 giorni assegnato, non perveniva alcun parere da parte dell'Associazioni dei consumatori;

che, pertanto, la Commissione procedeva ad esaminare il testo del codice presentato;

che, nella seduta del 12 maggio 2014, la Commissione formulava alcune osservazioni in ordine agli articoli 2, 3 e 4 del Codice di autoregolamentazione presentato;

che, in data 15 maggio 2014, veniva inviata una nota alla Segreteria di coordinamento delle Associazioni dei dottori commercialisti ed esperti contabili, con i rilievi indicati dalla Commissione e con relativo invito a pronunciarsi sugli stessi, entro i termini previsti dall'art. 13, comma 1, lettera *a)*, della legge n. 146 del 1990, e successive modificazioni;

che, in data 30 maggio 2014, le Associazioni dei dottori commercialisti ed esperti contabili inviavano una nota con la quale, nel convenire su alcuni rilievi evidenziati dalla Commissione, formulavano alcune considerazioni in ordine ad altre proposte di modifica dell'Autorità, ritenute troppo limitative in relazione all'esercizio del diritto di sciopero della categoria;

che, nella stessa nota, veniva richiesta un'audizione per valutare congiuntamente la possibilità di superare parte dei rilievi espressi dall'Autorità, al fine di elaborare un nuovo testo del Codice presentato;

che, in data 7 luglio 2014, si teneva l'audizione richiesta, nella quale, dopo aver affrontato le problematiche sorte, le Associazioni di categoria producevano un nuovo testo del "Codice di autoregolamentazione delle astensioni collettive dalle attività svolte dai Dottori commercialisti e dagli esperti contabili";

che, conseguentemente, la Commissione procedeva ad un riesame del nuovo testo prodotto;

Considerato

che la legge n. 146 del 1990, e successive modificazioni, all'art. 1, comma 1, definisce, quali servizi pubblici essenziali, quelli volti a garantire il godimento dei diritti della persona, costituzionalmente tutelati, alla giustizia e all'assistenza e previdenza sociale;

che l'Amministrazione della Giustizia coinvolge in numerosi casi l'attività dei dottori commercialisti, sia nella loro attività di consulenza tecnica e di asseverazione a beneficio delle Procure e dei Tribunali, sia nelle attività da essi svolte nelle procedure esecutive individuali e concorsuali;

che gli stessi professionisti svolgono funzioni di rappresentanza davanti agli organi della giurisdizione tributaria, di cui al decreto legislativo n. 545 del 1992;

che la Commissione considera l'attività svolta dai dottori commercialisti ed esperti contabili strettamente strumentale anche al diritto, costituzionalmente tutelato, all'assistenza e previdenza sociale;

che "il dovere tributario, pur non espressamente contemplato nella elencazione di cui all'art. 1 della legge 146/90, rappresenta premessa e condizione istituzionale della garanzia dei diritti costituzionali della persona. Da tempo, la dottrina costituzionalistica ha valutato il rilievo e l'incidenza dell'adempimento dei doveri costituzionali ai fini della garanzia dei diritti di libertà della persona, espressamente ricompresi nella legge n. 146, nella protezione specifica rappresentata dalla regolazione del diritto di sciopero. È ormai appurato che l'ordinato svolgimento della vita delle istituzioni e il godimento dei diritti della persona, e tanto più dei diritti a prestazione, richiede il corrispettivo adempimento dei doveri costituzionali.... Questa interrelazione tra diritti e doveri costituzionali, che è di tutta evidenza testuale già nell'art. 2 della Costituzione, è stata altresì apprezzata dalla giurisprudenza costituzionale, specie in recentissime pronunce, in cui è stato ribadita l'impossibilità di separare, nel sistema costituzionale, la pretesa alla protezione dei diritti dal corrispettivo adempimento dei doveri costituzionali (Colapietro)";

che, pertanto, le attività svolte dai dottori commercialisti ed esperti contabili devono ritenersi assoggettabili all'ambito di applicazione della legge n. 146 del 1990, e successive modificazioni;

che la legge n. 83 del 2000 ha espressamente incluso, con il disposto dell'art. 2 (divenuto art. 2-*bis* della legge n. 146 del 1990), nel campo di applicazione della normativa in questione, anche le astensioni collettive dalle prestazioni poste in essere dai professionisti;

che il comma l dell'art. 2-*bis* della legge n. 146 del 1990, e successive modificazioni, prevede l'obbligo, nel caso di astensioni collettive dei professionisti, del "rispetto di misure dirette a consentire l'erogazione delle prestazioni indispensabili" di cui all'art. 1 ed afferma che la Commissione "promuove l'adozione da parte delle associazioni e degli organismi di rappresentanza delle categorie interessate, di codici di autoregolamentazione che realizzino, in caso di astensione collettiva, il contemperamento con i diritti della persona costituzionalmente tutelati";

che gli stessi Codici devono, in ogni caso, prevedere un termine di preavviso non inferiore a dieci giorni, nonché l'indicazione della durata e delle motivazioni dell'astensione collettiva, e, devono, altresì, "assicurare in ogni caso un livello di prestazioni compatibile con le finalità di cui al comma 2 dell'art. 1";

che il "Codice di autoregolamentazione delle astensioni collettive dalle attività svolte dai dottori commercialisti e dagli esperti contabili" contiene:

l'indicazione di un preavviso di "almeno quindici giorni" per le astensioni dei dottori commercialisti ed esperti contabili, nonché la previsione di precisi obblighi di comunicazione delle astensioni stesse, della relativa durata e delle motivazioni (art. 2, comma 1);

la fissazione del termine di cinque giorni per la comunicazione della revoca dell'astensione, al fine di evitare il c.d. "effetto annuncio" (art. 2, comma 2);

la determinazione della durata massima del periodo di astensione (art. 2, comma 4) e della durata massima (due giorni) in prossimità delle scadenze di trasmissione telematica dei modelli F24 (art. 2, comma 5);

la previsione di un intervallo di tempo (15 giorni) tra il termine finale di un'astensione e l'inizio di quella successiva (art. 2, comma 4);

l'obbligo di effettuare apposita comunicazione preventiva alla clientela (dieci giorni) circa le modalità di effettuazione dello sciopero e l'orario di apertura al pubblico dello studio durante l'astensione (art. 3);

gli effetti dell'astensione (art. 4);

l'individuazione analitica dei servizi minimi essenziali da garantire durante l'astensione, tra i quali, la predisposizione e la consegna al cliente dei modelli F24 (per il pagamento dei tributi o contributi) e delle dichiarazioni fiscali e tributarie, per l'adempimento in forma autonoma (art. 5);

che, pertanto, l'insieme delle norme contenute nel Codice di autoregolamentazione in esame, in ordine ai vari profili dell'esercizio del diritto di astensione dei dottori commercialisti ed esperti contabili, si può ritenere coerente con le regole dettate dalla legge n. 146 del 1990, e successive modificazioni, nonché con gli orientamenti applicativi risultanti dalle delibere della Commissione;

Valuta idoneo ai sensi dell'art. 13, comma 1, lett. *a)*, della legge n. 146 del 1990, e successive modificazioni, il "Codice di autoregolamentazione delle astensioni collettive dalle attività svolte dai dottori commercialisti e dagli esperti contabili", in tutte le sue parti;

Dispone:

La comunicazione della presente delibera all'Associazione dottori commercialisti, all'Associazione italiana dottori commercialisti, all'Associazione nazionale commercialisti, all'Associazione nazionale dottori commercialisti, all'Unione nazionale commercialisti ed esperti contabili, all'Unione nazionale giovani dottori commercialisti ed esperti contabili, all'Unione italiana commercialisti (per il tramite della Segreteria di coordinamento), al Ministero dell'economia e delle finanze, all'Agenzia delle entrate, al Ministro del lavoro e delle politiche sociali, al Ministro della giustizia, al Commissario straordinario INPS e a Presidente dell'INAIL, nonché, ai sensi dell'art. 13, comma 1, lett. *n)*, della legge n. 146 del 1990, e successive modificazioni, ai Presidenti delle Camere ed al Presidente del Consiglio dei ministri;

Dispone, inoltre la pubblicazione del "Codice di autoregolamentazione delle astensioni collettive dalle attività svolte dai dottori commercialisti e dagli esperti contabili" e della presente delibera nella *Gazzetta Ufficiale* della
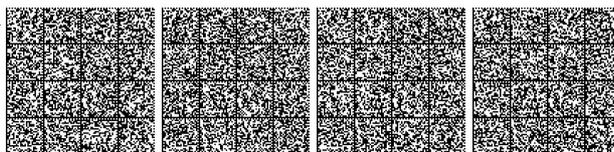
Repubblica italiana, nonché l'inserimento dei predetti atti sul sito internet della Commissione.

Roma, 28 luglio 2014

Il Presidente: ALESSE

ALLEGATO

Codice di autoregolamentazione delle astensioni collettive dalle attività svolto dai dottori commercialisti e dagli esperti contabili adottato in data 2 luglio 2014 da ADC, AIDC, ANC, ANDOC, UNAGRACO, UNGDCEC, UNICO

Art. 1.

Ambito di applicazione

1. La presente regolamentazione disciplina le modalità dell'astensione collettiva dalle attività dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili con particolare riferimento a quelle che hanno carattere fiscale, civile, amministrativo, di consulenza del lavoro, previdenziale e assistenziale, inerenti i tributi doganali, il contenzioso tributario e giurisdizionale, procedure concorsuali, di commissario o attestatore, e la mediazione, per i profili incidenti su diritti fondamentali degli utenti.

Art. 2.

Proclamazione e durata delle astensioni

1. La proclamazione dell'astensione, con l'indicazione della specifica motivazione e della sua durata, deve essere comunicata almeno quindici giorni prima della data dell'astensione alla Commissione di garanzia dell'attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali ed al Consiglio nazionale dell'Ordine. Inoltre analoga informazione va trasmessa, in ragione della motivazione dell'astensione collettiva, al Direttore dell'Agenzia delle Entrate, al Direttore dell'Inps, al Direttore dell'Inail, al Demanio, al Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria, all'ANCI, all'Unioncamere in rappresentanza delle camere di Commercio, al Ministero di grazia e giustizia, al Ministero dell'economia e delle finanze, al Ministero del lavoro e ad altri Ministri eventualmente interessati, ai Capi degli Uffici giudiziari del distretto o dei distretti interessati, e a tutti gli Ordini locali. Ove l'astensione collettiva abbia una portata nazionale, le informazioni di cui innanzi possono essere trasmesse esclusivamente ai soggetti istituzionali nazionali degli organismi innanzi individuati. L'organismo proclamante assicura la comunicazione al pubblico dell'astensione, almeno cinque giorni prima con tempi e modalità tali da determinare il minimo disagio per i cittadini. Il servizio pubblico radiotelevisivo è messo nelle condizioni di dare la tempestiva diffusione a tali comunicazioni, nelle forme previste dalla legge, in modo da fornire informazioni complete sull'inizio, la durata, le prestazioni garantite e le modalità dell'astensione nel corso dei telegiornali e giornali radio. Le medesime informazioni sono fornite a giornali quotidiani ed alle emittenti radiofoniche e televisive che si avvalgono di finanziamenti o, comunque, agevolazioni tariffarie, creditizie o fiscali previste dalle leggi dello Stato, oltre a tutti gli Ordini Locali, secondo le forme previste dalla legge.

Tra la proclamazione e l'effettuazione dell'astensione non può intercorrere un periodo superiore a sessanta giorni.

2. La revoca della proclamazione deve essere comunicata agli stessi destinatari di cui al comma precedente almeno cinque giorni prima della data fissata per l'astensione medesima, salva la diversa richiesta da parte della Commissione di garanzia o la sopravvenienza di fatti significativi.

3. Le disposizioni in tema di preavviso e di durata possono non essere rispettate nei soli casi in cui l'astensione è proclamata ai sensi dell'art. 2 comma 7 della legge n. 146/1990, come modificata dalla legge n. 83/2000.

4. Ciascuna proclamazione deve riguardare un unico periodo di astensione.

L'astensione non può superare otto giorni lavorativi consecutivi.

Con riferimento a ciascun mese dell'anno non può comunque essere superata la durata di otto giorni anche se si tratta di astensioni aventi ad oggetto questioni e temi diversi. In ogni caso tra il termine finale dì un'astensione e l'inizio di quella successiva deve intercorrere un intervallo di almeno quindici giorni. Tali limitazioni non si applicano nei casi in cui è prevista la proclamazione dell'astensione senza preavviso. Nel caso di più astensioni proclamate da parte di diversi soggetti rappresentativi della categoria, la Commissione di garanzia provvederà in via preventiva alla valutazione del prevedibile impatto delle proclamazioni in conflitto fornendo eventualmente le necessarie indicazioni che terranno conto della precedenza temporale nelle date di proclamazione.

5. Per le finalità di cui all'art. 5, e salva la prestazione indispensabile prevista dal medesimo articolo con riferimento alla precompilazione del modello F24 trasmesso autonomamente dal cliente, l'astensione non può essere superiore a 2 (due) giorni lavorativi per il servizio di trasmissione telematica del modello F24 per il pagamento dei tributi o contributi in esso contenuto.

Art. 3.

Comunicazione preventiva alla clientela

1. Il professionista è tenuto a rendere apposita comunicazione preventiva delle modalità di effettuazione dello sciopero, dell'apertura al pubblico durante l'astensione, nei termini

previsti dalla lett. *a)* dell'art. 5, e delle prestazioni indispensabili che saranno garantite al cliente, ai sensi del medesimo art. 5. Tale comunicazione è predisposta dal professionista entro dieci giorni dall'inizio dell'astensione e diffusa con i mezzi più idonei a raggiungere i propri clienti.

Art. 4.

Effetti dell'astensione

1. L'astensione riguarda tutte le attività dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, così come definite dall'art. 1 del d.lgs. 28 giugno 2005 n. 139 e successive modificazioni e integrazioni, nonché quelle derivante da ulteriori disposizioni normative.

2. Nel processo tributario la mancata comparizione dell'iscritto all'albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili all'udienza o a qualsiasi altro atto o adempimento per il quale sia prevista la sua presenza, ancorché non obbligatoria, affinché sia considerata in adesione all'astensione regolarmente proclamata ed effettuata ai sensi della presente disciplina, e dunque considerata legittimo impedimento del difensore, deve essere alternativamente:

a) dichiarata — personalmente o tramite sostituto del professionista titolare della difesa o del mandato — all'inizio dell'udienza;

b) comunicata con atto scritto trasmesso o depositato nella segreteria della commissione tributaria competente, almeno due giorni prima della data stabilita. Ove possibile, il professionista provvederà a fornire idonee informazioni ai Dottori Commercialisti ed agli Esperti Contabili costituiti nello stesso procedimento.

3. Nel rispetto delle modalità sopra indicate, l'astensione costituisce legittimo impedimento anche qualora professionisti del medesimo procedimento non abbiano aderito all'astensione stessa; la presente disposizione si applica a tutti ì soggetti del procedimento, ivi compresi i difensori della controparte.

4. Nel caso in cui sia possibile la separazione o lo stralcio per le parti assistite da un professionista che non intende aderire all'astensione, questi, conformemente alle regole deontologiche, deve farsi carico di avvisare gli altri colleghi interessati all'udienza quanto prima, e comunque almeno due giorni prima della data stabilita, ed è tenuto a non compiere atti pregiudizievoli per le altre parti in causa in qualsiasi modo assistite da professionisti che abbiano dichiarato l'intenzione di aderire all'astensione.

5. Il diritto di astensione può essere esercitato in ogni stato e gado del procedimento.

Art. 5.

Prestazioni indispensabili

1. Durante il periodo di astensione saranno comunque garantite le seguenti prestazioni indispensabili:

a) orario minimo di apertura non inferiore alle 2 (due) ore giornaliere, comunicate secondo le modalità di cui all'art. 3;

b) predisposizione e consegna delle buste paga;

c) predisposizione e consegna al cliente del modello F24, per il pagamento dei tributi o contributi, quando richiesto ai fini del pagamento in forma autonoma;

d) predisposizione e consegna al cliente delle dichiarazioni fiscali e tributarie, quando richiesto ai fini della presentazione in forma autonoma;

e) assistenza, predisposizione e consegna di documentazione in caso di accesso di organi ispettivi per accertamenti fiscali e tributari, o di deleghe dell'Autorità Giudiziaria, in procedimenti penali e di prevenzione, in procedimenti civili e amministrativi;

f) rispetto dei termini perentori prescritti nell'ambito dei procedimenti tributari o civili in merito all'attività di attestazione o in presenza di concordati.

Art. 6.

Controllo deotologleo

1. Quanto alle violazioni delle disposizioni concernenti la proclamazione e l'attuazione dell'astensione, oltre a quanto previsto dagli artt. 2-*bis* e 4, comma 4, della legge n. 146/1990, così come riformulati dalla legge n. 83/2000, da adeguare alla peculiarità della posizione professionale deì soggetti interessati, resta ferma anche l'eventuale valutazione dei Consigli dell'Ordine in sede di, esercizio dell'azione disciplinare. Gli stessi Ordini Professionali vigilano sul rispetto individuale e collettivo delle regole e modalità di astensione, ogni volta proclamate.

2. Le Associazioni Sindacali Nazionali di categoria ed il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili si impegnano ad assicurare il coordinamento delle iniziative in caso di questioni applicative concernenti il codice di autoregolamentazione. Le questioni saranno risolte e disciplinate secondo il principio della tutela dei cittadini e della necessità di assoggettare gli stessi al minor disagio possibile nel caso concreto.

Presidente ADC - Associazione Dottori Commercialisti
IARIA

Presidente AIDC - Associazione Italiana Dottori Commercialisti
DELL'APA

Presidente ANC - Associazione Nazionale Commercialisti
CUCHEL

Presidente ANDOC - Associazione Nazionale Dottori Commercialisti
SACRESTANO

Presidente UNAGRACO - Unione Nazionale Commercialisti ed Esperti Contabili
DIRETTO

Presidente UNGDCEC - Unione Nazionale Giovani Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili
DI VONA

Presidente UNICO - Unione Italiana Commercialisti
POSCA

14A06289

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Entrata in vigore della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Congo per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali, fatto a Brazzaville il 15 ottobre 2003.

Si è perfezionato lo scambio degli strumenti di ratifica previsti per l'entrata in vigore dell'Accordo su indicato.

La ratifica è stata autorizzata con legge 30.12.2005, n. 288, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 9 SO del 12.01.2006.

In conformità al suo art. 30.2, la Convenzione è entrata in vigore il giorno 26 giugno 2014.

14A06434

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Mancata conversione del decreto-legge 9 giugno 2014, n. 88, recante: «Disposizioni urgenti in materia di versamento della prima rata TASI per l'anno 2014.».

Il decreto-legge 9 giugno 2014, n. 88, recante: «Disposizioni urgenti in materia di versamento della prima rata TASI per l'anno 2014», non è stato convertito in legge nel termine di sessanta giorni dalla sua pubblicazione avvenuta nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 132 del 10 giugno 2014.

14A06388
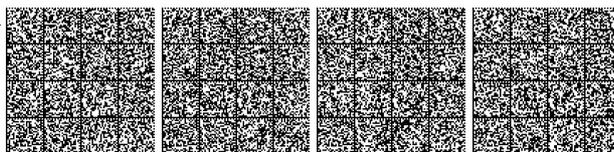
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Richiesta di registrazione delle indicazioni geografiche "Südtiroler Grappa" e/o "Grappa dell'Alto Adige".

Ai sensi dell'art. 6, comma 2, del decreto ministeriale 13 maggio 2010 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 216 del 15 settembre 2010) riguardante «Disposizioni di attuazione del regolamento (CE) n. 110/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 gennaio 2008, concernente la definizione, la designazione, la presentazione, l'etichettatura e la protezione delle indicazioni geografiche delle bevande spiritose», si comunica che l'Associazione delle distillerie artigianali dell'Alto Adige ha presentato istanza di registrazione dell'indicazione geografica «Südtiroler "Südtiroler Grappa"» e/o «Grappa dell'Alto Adige», con nota del 18 febbraio 2013 integrata e modificata con nota dell'11 giugno 2013, di cui alla scheda tecnica allegata.

Le eventuali opposizioni motivate alla registrazione, in regola con le disposizione contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642 «Disciplina dell'imposta di bollo» e successive modifiche ed integrazioni, dovranno essere inviate dai soggetti controinteressati al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Dipartimento delle politiche europee e internazionali e dello sviluppo rurale, via XX Settembre n. 20 - 00187 Roma, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, come disposto dall'art. 6, comma 3, del citato decreto ministeriale 13 maggio 2010.

ALLEGATO

SCHEDA TECNICA INDICAZIONE GEOGRAFICA «SÜDTIROLER GRAPPA» E/O «GRAPPA DELL'ALTO ADIGE»

1. Denominazione della bevanda spiritosa con indicazione geografica: «Südtiroler Grappa» e/o «Grappa dell'Alto Adige».

Categoria della bevanda spiritosa con indicazione geografica: acquavite di vinaccia.

La denominazione «Südtiroler Grappa» e/o «Grappa dell'Alto Adige» è esclusivamente riservata all'acquavite di vinaccia ottenuta da materie prime ricavate da uve prodotte e vinificate in Südtirol/Alto Adige, distillata ed imbottigliata in impianti ubicati sul territorio nella provincia Südtirol/Alto Adige/Italia.

2. Descrizione della bevanda spiritosa:

a) Caratteristiche fisiche, chimiche e/o organolettiche della categoria:

è ottenuta esclusivamente da vinacce fermentate e distillate direttamente mediante vapore acqueo oppure dopo l'aggiunta di acqua;

alle vinacce può essere aggiunta una quantità di fecce non superiore a 25 kg di fecce per 100 kg di vinacce utilizzate;

la quantità di alcole proveniente dalle fecce non può superare il 35% della quantità totale di alcole nel prodotto finito;

la distillazione è effettuata in presenza delle vinacce a meno di 86% vol;

è autorizzata la ridistillazione alla stessa gradazione alcolica;

ha un tenore di sostanze volatili pari o superiore a 140 g/hl di alcole a 100% vol e un tenore massimo di metanolo di 1000 g/hl di alcole a 100% vol;

non deve essere addizionata di alcole etilico, diluito o non diluito;

non è aromatizzata;

può contenere caramello aggiunto solo come colorante per la «Grappa» sottoposta ad invecchiamento almeno 12 mesi, secondo le disposizioni comunitarie e nazionali vigenti;

b) caratteristiche specifiche della bevanda spiritosa rispetto alla categoria cui appartiene:

tenore di alcole metilico non superiore a 900 g/hl di alcole a 100 per cento in volume;

tenore di sostanze volatili diverse dagli alcoli etilico e metilico non inferiore a 140 g/hl di alcole a 100 per cento in volume;

titolo alcolometrico non inferiore a 40 per cento in volume;

c) zona geografica interessata: l'intero territorio della provincia di Südtirol/Alto Adige;

d) metodo di produzione della bevanda spiritosa.

La «Südtiroler Grappa» e/o «Grappa dell'Alto Adige» è ottenuta da vinacce fermentate o semifermentate di vino prodotto in Südtirol/Alto Adige, da uve coltivate in Südtirol/Alto Adige. Le vinacce vengono distillate mediante impianti a lavorazione continua o discontinua a vapore diretto, a fuoco diretto o vapore indiretto dopo l'aggiunta di acqua nell'alambicco, con separazione di testa e coda. Nella produzione della grappa è consentito l'impiego di fecce liquide naturali di vino nella misura massima di 25 kg per 100 kg di vinacce utilizzate. La quantità di alcole proveniente dalle fecce non può superare il 35 per cento della quantità totale di alcole nel prodotto finito. L'impiego delle fecce liquide naturali di vino può avvenire mediante aggiunta delle fecce alle vinacce prima del passaggio in distillazione, o mediante disalcolazione in parallelo della vinaccia e delle fecce e invio alla distillazione della miscela delle due flemme, o dei vapori alcolici, o mediante disalcolazione separata delle vinacce e delle fecce e successivo invio diretto alla distillazione della miscela delle flemme. Dette operazioni devono essere effettuate nella medesima distilleria di produzione. La distillazione delle vinacce fermentate o semifermentate, in impianto continuo o discontinuo, deve essere effettuata a meno di 86 per cento in volume. Entro tale limite è consentita la ridistillazione del prodotto ottenuto. L'osservanza dei limiti previsti deve risultare dalla tenuta di registri vidimati in cui sono riportati giornalmente i quantitativi e il tenore alcolico delle vinacce, delle fecce liquide naturali di vino, ove previsto, avviate alla distillazione, nonché delle flemme, nel caso in cui l'avvio di queste ultime alla distillazione sia effettuato successivamente alla loro produzione. La fermentazione, la distillazione, la riduzione a grado, l'eventuale invecchiamento, l'imbottigliamento e l'etichettatura devono avvenire nella zona geografica Südtirol/Alto Adige. L'acqua per la diluizione deve provenire da acqua potabile della zona geografica Südtirol/Alto Adige.

Nella preparazione della «Südtiroler Grappa» e/o «Grappa dell'Alto Adige» è consentita l'aggiunta di:

zuccheri, nel limite massimo di 20 grammi per litro, espresso in zucchero invertito in conformità alle definizioni di cui al punto 3, lettere da *a)* a *c)* dell'allegato I del regolamento CE n.110/2008;

caramello, solo per la grappa sottoposta ad invecchiamento almeno dodici mesi, secondo le disposizioni comunitarie e nazionali vigenti.

La «Südtiroler Grappa» e/o «Grappa dell'Alto Adige» può essere sottoposta ad invecchiamento in botti, tini ed altri recipienti di legno. Nella presentazione e nella promozione è consentito l'uso dei termini, «vecchia» o «invecchiata» per la grappa sottoposta ad invecchiamento, in recipienti di legno non verniciati né rivestiti, per un periodo non inferiore a dodici mesi in regime di sorveglianza fiscale, in impianti ubicati nel territorio della provincia autonoma Südtirol/Alto Adige. Sono consentiti i normali trattamenti di conservazione del legno dei recipienti. È consentito, altresì, l'uso dei termini «riserva» o «stravecchia» per la grappa invecchiata almeno 18 mesi. Può essere specificata la durata dell'invecchiamento, espressa in mesi e in anni, o soltanto in mesi;

e) elementi che dimostrano il legame con l'ambiente geografico o con l'origine geografica.

La produzione della «Südtiroler Grappa» e/o «Grappa dell'Alto Adige», così come documentato in numerose testimonianze storiche, è per tradizione effettuata mediante distillazione diretta delle vinacce ed è legata strettamente al territorio di origine. L'abbondante disponibilità e l'adeguato equilibrio di vinacce fresche e fermentate di vino rosso e bianco ha permesso lo sviluppo di un particolare sistema di distillazione. I vapori alcolici, ottenuti a bassa gradazione, consentono di mantenere nel prodotto molteplici componenti aromatiche che contribuiscono a conferire il tipico carattere organolettico della grappa. La produzione della grappa risponde alla vocazione vitivinicola italiana ed in particolare del Südtirol/Alto Adige in relazione alla consolidata attività vitivinicola e di distillazione dei sottoprodotti. La produzione di grappa, un'acquavite proveniente da un distillato di vinaccia con una piccola aggiunta di fecce ha in Südtirol/Alto Adige una lunga tradizione. Non solo la lunga tradizione produttiva, ma soprattutto la ricerca di un miglioramento continuo ha favorito lo sviluppo di una vera e propria arte nella produzione della grappa. Si può ben dire che la produzione del distillato avviene nel rispetto dei principi di sostenibilità ambientale, che si inseriscono pienamente in una zona universalmente nota per l'alto valore naturalistico espresso dal suo territorio. L'oscillazione della temperatura in Südtirol/Alto Adige, normalmente fresca, favorisce lo sviluppo degli aromi fini durante la maturazione della grappa in recipienti di legno. L'origine delle vinacce risulta dai documenti di accompagnamento e dai registri dei distillatori. La particolarità del distillato «Südtiroler Grappa» e/o «Grappa dell'Alto Adige» è determinata, pertanto, dalla provenienza della materia prima e dalle successive fasi di produzione che avvengono esclusivamente nella provincia Südtirol/Alto Adige. Un ruolo fondamentale è, altresì, svolto dalla secolare esperienza dei distillatori dell'Alto Adige e dal miglioramento continuo del ciclo di produzione che si sviluppa armoniosamente in una zona ad alta valenza ambientale;

g) condizioni da rispettare in forza di disposizioni comunitarie e/o nazionali e/o regionali: decreto del Presidente della Repubblica 16 luglio 1997, n. 297, e circolari del Ministero dell'industria del commercio e dell'artigianato n. 163 del 20 novembre 1998 e n. 166 del 12 marzo 2001;

h) termini aggiuntivi all'indicazione geografica e norme specifiche in materia di etichettatura: la «Südtiroler Grappa» e/o «Grappa dell'Alto Adige» deve essere etichettata in conformità al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, e successive modifiche e nel rispetto dei seguenti principi:

1) il termine «Südtiroler Grappa» e/o «Grappa dell'Alto Adige» può essere completato dal riferimento:

a) al nome di un vitigno, qualora sia stata ottenuta in distillazione da materie prime provenienti per il 100% in peso dalla vinificazione di uve di tale vitigno: è ammessa una tolleranza di altri vitigni fino ad un massimo del 15% in peso;

b) ai nomi di non più di due vitigni, qualora sia stata ottenuta dalla distillazione di materie prime interamente provenienti dalla vinificazione di uve ottenute dalla coltivazione di tali vitigni. I vitigni devono essere menzionati in etichetta in ordine ponderale decrescente. Non è consentita l'indicazione di vitigni utilizzati in misura inferiore al 15% in peso.

L'indicazione dei vitigni in etichetta deve avvenire con lo stesso carattere ed evidenza tipografica;

c) al nome di un vino DOC, DOCG o IGT qualora le materie prime provengano da uve utilizzate nella produzione di detto vino; in tal caso è vietato utilizzare i simboli e le diciture (DOC, DOCG e *IGT)* (DOP, *IGP)* sia in sigla che per esteso;

d) al metodo di distillazione, continuo o discontinuo, e al tipo di alambicco;

2) per le grappe che rispondono contemporaneamente a più riferimenti di cui ai precedenti punti *a)*, *b)* e *c)* deve comunque essere utilizzata una sola denominazione di vendita;

i) nome e indirizzo del richiedente: Südtiroler Hofbrennereien e.V. Distillatori Artigianali dell'Alto Adige - Juval 1 B - 39020 Castelbello-Ciardes (Bolzano).

14A06284

Richiesta di registrazione delle indicazioni geografiche della "Grappa friulana" e/o "Grappa del Friuli".

Ai sensi dell'art. 6, comma 2, del decreto ministeriale 13 maggio 2010 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 216 del 15 settembre 2010) riguardante «Disposizioni di attuazione del regolamento (CE) n. 110/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 gennaio 2008, concernente la definizione, la designazione, la presentazione, l'etichettatura e la protezione delle indicazioni geografiche delle bevande spiritose», si comunica che la Federazione italiana produttori, esportatori ed importatori di vini, liquori, acquaviti, sciroppi, aceti ed affini (Federvini) ha presentato istanza di registrazione dell'indicazione geografica «Grappa friulana» e/o «Grappa del Friuli»,con nota del 18 febbraio 2013 integrata e modificata con nota del 18 giugno 2013, di cui alla scheda tecnica allegata.

Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642 «Disciplina dell'imposta di bollo» e successive modifiche ed integrazioni, dovranno essere inviate dai soggetti controinteressati al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Dipartimento delle politiche europee e internazionali e dello sviluppo rurale, via XX Settembre n. 20 - 00187 Roma, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, come disposto dall'art. 6, comma 3, del citato decreto ministeriale 13 maggio 2010.

ALLEGATO

SCHEDA TECNICA INDICAZIONE GEOGRAFICA «GRAPPA FRIULANA» O «GRAPPA DEL FRIULI»

1. Denominazione della bevanda spiritosa con indicazione geografica: «Grappa friulana» o «Grappa del Friuli».

Categoria della bevanda spiritosa con indicazione geografica: Acquavite di vinaccia.

La denominazione «Grappa friulana» o «Grappa del Friuli» (da qui in poi «Grappa friulana») è esclusivamente riservata all'acquavite di vinaccia ottenuta da materie prime ricavate da uve prodotte e vinificate in Friuli-Venezia Giulia nonché distillata e imbottigliata in impianti ubicati nel medesimo territorio.

2. Descrizione della bevanda spiritosa:

a) caratteristiche fisiche, chimiche e/o organolettiche della categoria:

è ottenuta esclusivamente da vinacce fermentate e distillate direttamente mediante vapore acqueo oppure dopo l'aggiunta di acqua;

alle vinacce può essere aggiunta una quantità di fecce non superiore a 25 kg di fecce per 100 kg di vinacce utilizzate;

la quantità di alcole proveniente dalle fecce non può superare il 35% della quantità totale di alcole nel prodotto finito;

la distillazione è effettuata in presenza delle vinacce a meno di 86% vol.;

è autorizzata la ridistillazione alla stessa gradazione alcolica;

ha un tenore di sostanze volatili pari o superiore a 140 g/hl di alcole a 100% vol. e un tenore massimo di metanolo di 1.000 g/hl di alcole a 100% vol.;

non deve essere addizionata di alcole etilico, diluito o non diluito;

non è aromatizzata; ciò non esclude i metodi di produzione tradizionali individuati alla successiva lettera *d)*;

può contenere caramello aggiunto solo come colorante per la Grappa sottoposta ad invecchiamento almeno 12 mesi, secondo le disposizioni comunitarie e nazionali vigenti;

b) caratteristiche specifiche della bevanda spiritosa rispetto alla categoria cui appartiene

tenore di sostanze volatili diverse dagli alcoli etilico e metilico non inferiore a 140 g/hl di alcole a 100 per cento in volume;

il titolo alcolometrico volumico minimo è di 40% vol.;

c) zona geografica interessata: l'intero territorio della regione Friuli-Venezia Giulia;

d) metodo di produzione della bevanda spiritosa: la «Grappa friulana» è ottenuta per distillazione, direttamente mediante vapore acqueo oppure dopo l'aggiunta di acqua nell'alambicco, di vinacce fermentate o semifermentate. Nella produzione della «Grappa friulana» è consentito l'impiego di fecce liquide naturali di vino nella misura massima di 25 kg per 100 kg di vinacce utilizzate. La quantità di alcole proveniente dalle fecce non può superare il 35 per cento della quantità totale di alcole nel prodotto finito. L'impiego delle fecce liquide naturali di vino può avvenire mediante aggiunta delle fecce alle vinacce prima del passaggio in distillazione, o mediante disalcolazione in parallelo della vinaccia e delle fecce e invio alla distillazione della miscela delle due flemme, o dei vapori alcolici, o mediante disalcolazione separata delle vinacce e delle fecce e successivo invio diretto alla distillazione della miscela delle flemme. Dette operazioni devono essere effettuate nella medesima distilleria di produzione.

La distillazione delle vinacce fermentate o semifermentate, in impianto continuo o discontinuo, deve essere effettuata a meno di 86 per cento in volume. Entro tale limite è consentita la ridistillazione del prodotto ottenuto. L'osservanza dei limiti previsti deve risultare dalla tenuta di registri vidimati in cui sono riportati giornalmente i quantitativi e il tenore alcolico delle vinacce, delle fecce liquide naturali di vino avviate alla distillazione nonché delle flemme.

Nella preparazione della «Grappa friulana» è consentita l'aggiunta di:

piante aromatiche o loro parti nonché frutta o loro parti secondo i metodi di produzione tradizionali;

zuccheri, nel limite massimo di 20 grammi per litro, espresso in zucchero invertito in conformità alle definizioni di cui al punto 3, lettere da *a)* a *c)* dell'allegato I del regolamento CE n.110/2008;

caramello, solo per la grappa sottoposta ad invecchiamento almeno dodici mesi, secondo le disposizioni comunitarie e nazionali vigenti.

Nella denominazione di vendita della «Grappa friulana» deve essere riportata l'indicazione di piante aromatiche o loro parti, nonché frutta o loro parti, se utilizzate.

La «Grappa friulana» può essere sottoposta ad invecchiamento in botti, tini ed altri recipienti di legno. Nella presentazione e nella promozione è consentito l'uso dei termini, «vecchia» o «invecchiata» per la grappa sottoposta ad invecchiamento, in recipienti di legno non verniciati né rivestiti, per un periodo non inferiore a dodici mesi in regime di sorveglianza fiscale, in impianti ubicati nel territorio del Friuli-Venezia Giulia. Sono consentiti i normali trattamenti di conservazione del legno dei recipienti. È consentito, altresì, l'uso dei termini «riserva» o «stravecchia» per la grappa invecchiata almeno 18 mesi. Può essere specificata la durata dell'invecchiamento, espressa in mesi e in anni, o soltanto in mesi;

f) elementi che dimostrano il legame con l'ambiente geografico o con l'origine geografica: in Friuli le prime tracce di lavorazione delle vinacce per trarne bevande alcoliche vengono fatte risalire dallo studioso Luigi Papo de Montona al VI secolo d.C. nel Cividalese ad un insediamento di popolazioni burgunde che mutuarono dalla «fermentazione» delle mele quella delle vinacce. Nel basso Medio evo, da atti del 1451 si apprende l'esistenza a Cividale del Friuli di un apparecchio metallico (alambicco) per la produzione di acquavite e a partire dal XVI secolo numerosi documenti segnalano l'esistenza di intensi commerci di acquavite, originari sia dal Friuli veneto, sia dalla contea austriaca di Gorizia e viene pubblicato un trattato di un protomedico di Gorizia del 1548 intitolato «Dall'acquavite e alle sue mirabili virtù». Nel XVIII secolo nel Friuli austriaco i documenti sulla produzione dell'acquavite si fanno sempre più numerosi e nel 1744 si ha un importante provvedimento dell'imperatrice Maria Teresa d'Austria che permette la libera distillazione familiare. Nella stessa epoca anche in altre zone del Friuli si trovano testimonianze dei vari utilizzi dell'acquavite di vinaccia, sia come bevanda, sia a scopi medicinali.

In una statistica industriale del 1890 riguardante la provincia di Udine risultano registrate 33 distillerie di materia vinosa e vino per un totale di 36 alambicchi semplici a fuoco diretto che distillavano principalmente vinaccia rispetto ad altre materie prime. A queste andavano aggiunte 238 distillerie agrarie attive, anch'esse utilizzanti in larghissima parte vinacce, a cui andavano aggiunte ulteriori 532 distillerie considerate inattive. Questo proliferare di distillerie, unico in tutt'Italia, era il frutto di una favorevole legislazione fiscale austriaca, perdurata fino al 1866, che aveva incentivato il diffondersi di tanti piccoli e piccolissimi impianti di distillazione, la cui produzione era finalizzata ai consumi familiari e (mediante la vendita dei prodotti) all'integrazione del modesto reddito generato dalle attività agricole del tempo.

Nel 1909, all'epoca dell'entrata in vigore della disciplina che introduce la tassa giornaliera sui piccoli impianti di distillazione nelle imprese agricole, una pubblicazione della Camera di commercio di Udine attesta l'esistenza di 42 distillerie a contatore e di 70 piccole distillerie agrarie con distillazione prevalente di vinaccia rispetto ad altre materie prime. Ed è proprio negli anni a cavallo fra il XIX e il XX secolo che si diffuse in queste terre l'uso comune della denominazione «grappa» con specifico riferimento all'acquavite di vinaccia, consolidandosi e andando a sostituire i termini dialettali dei secoli precedenti. La legislazione dello Stato, che a partire dagli Anni '50 del secolo scorso andò ha disciplinato la produzione dei distillati, codificò anche la bevanda spiritosa «grappa», qualificandola oggettivamente e attribuendole un primo importante riconoscimento sul piano normativo senza entrare nel merito delle tradizioni e distinzioni regionali, prevalentemente legate alla distillazione di vinacce originarie del posto e ad alcune differenziazioni nei metodi di produzione. Furono consorzi, associazioni di distillatori e singole imprese a coltivare, difendere e codificare i disciplinari delle grappe regionali con le specifiche peculiarità e tipicità, nel quadro della disciplina nazionale, nella quale tutti si riconoscevano. Una testimonianza in tal senso è data dai convegni nazionali della grappa che si sono susseguiti a partire dal 1968 fino agli inizi degli Anni '90. Tutti i convegni, hanno avuto una marcata caratterizzazione regionale e tradizionale e hanno coinciso con la lenta formazione di una disciplina comunitaria. Con il regolamento (CEE) n. 1576/89 del Consiglio del 29 maggio 1989 la «Grappa friulana» è stata iscritta per la prima volta nell'allegato II delle denominazioni geografiche comunitarie delle bevande spiritose. I distillatori friulani furono tra i principali animatori di questo duplice processo e gli atti dei convegni, succedutisi in circa 25 anni, ne offrono una eloquente e puntuale testimonianza.

Nel 1995, secondo i dati del Ministero delle finanze e dell'UTIF di Udine erano attive in Friuli 15 distillerie di grappa che producevano un pò più del 9% della grappa prodotta in Italia (798.725 litri anidri su una produzione nazionale di 8,729.800 litri anidri); percentuale questa che si colloca entro la forbice del livello massimo del 12,32% del 1968 e di quello minimo del 7,86% del 1972. La distillazione avveniva in prevalenza con impianti discontinui, ma anche con impianti continui e a bagnomaria. Le vinacce avviate alla distillazione ammontavano a circa 17.500 t e provenivano in larghissima misura da vitigni presenti in Friuli-Venezia Giulia.

Fonti e letteratura:

Dati statistici del Ministero delle finanze e UTIF di Udine, Grappa: legittimazioni in Italia e in Friuli (UD GO *PN)*; esportazioni grappa dall'Italia e dal Friuli; quantità corrispondenti ai contrassegni di Stato distribuiti dall'UTIF di Udine (1968-1995);

Atti dei Convegni nazionali della grappa (anni 1968, 1970, 1971, 1972, 1974, 1981, 1982, 1983, 1984, 1985, 1987, 1990, 1993):

Brunoro, A., L'industria distillatoria in provincia di Udine, «Terra Friulana», n. 1, 1963;

Ministero di agricoltura, industria e commercio, Statistica industriale. Notizie sulle condizioni industriali della provincia di Udine, Eredi Botta, Roma, 1890;

Papo, L. - Pesenti, A., La Grappa, Forte, Milano, 1984;

Sensidoni, A. - Domenis, S. - Da Porto, La grappa friulana, «Identità», anno III (1984), n. 1, pp. 70-81;

Id., La grappa friulana. Nota II, «Identità», anno III (1984), n. 3, pp. 64-79;

Valentinis, G., Guida delle industrie e del commercio del Friuli, Camera di commercio e Associazione fra commercianti ed esercenti della città e della provincia di Udine, Udine, 1910;

g) condizioni da rispettare in forza di disposizioni comunitarie e/o nazionali e/o regionali: decreto del Presidente della Repubblica 16 luglio 1997, n. 297, e circolari del Ministero dell'industria del commercio e dell'artigianato n. 163 del 20 novembre 1998 e n. 166 del 12 marzo 2001;

h) termini aggiuntivi all'indicazione geografica e norme specifiche in materia di etichettatura: la «Grappa friulana» deve essere etichettata in conformità al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, e successive modifiche e nel rispetto dei seguenti principi:

1) il termine «Grappa friulana» può essere completato dal riferimento:

a) al nome di un vitigno, qualora sia stata ottenuta in distillazione da materie prime provenienti per il 100% in peso dalla vinificazione di uve di tale vitigno; è ammessa una tolleranza di altri vitigni fino ad un massimo del 15% in peso;

b) ai nomi di non più di due vitigni, qualora sia stata ottenuta dalla distillazione di materie prime interamente provenienti dalla vinificazione di uve ottenute dalla coltivazione di tali vitigni. I vitigni devono essere menzionati in etichetta in ordine ponderale decrescente. Non è consentita l'indicazione di vitigni utilizzati in misura inferiore al 15% in peso.

L'indicazione dei vitigni in etichetta deve avvenire con lo stesso carattere ed evidenza tipografica;

c) al nome di un vino DOC, DOCG o IGT qualora le materie prime provengano da uve utilizzate nella produzione di detto vino; in tal caso è vietato utilizzare i simboli e le diciture (DOC, DOCG e *IGT)* - (DOP, *IGP)* sia in sigla che per esteso;

d) al metodo di distillazione, continuo o discontinuo, e al tipo di alambicco;

2) per le grappe che rispondono contemporaneamente a più riferimenti di cui ai precedenti punti *a)*, *b)* e *c)* deve comunque essere utilizzata una sola denominazione di vendita;

i) nome e indirizzo del richiedente: Federvini - Federazione italiana industriali produttori, esportatori ed importatori di vini, acquaviti, liquori, sciroppi, aceti ed affini, via Mentana n. 2b - 00185 Roma.

14A06285

Richiesta di registrazione delle indicazioni geografiche della "Grappa veneta" e/o "Grappa del Veneto".

Ai sensi dell'art. 6, comma 2, del decreto ministeriale 13 maggio 2010 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 216 del 15 settembre 2010) riguardante «Disposizioni di attuazione del regolamento (CE) n. 110/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 gennaio 2008, concernente la definizione, la designazione, la presentazione, l'etichettatura e la protezione delle indicazioni geografiche delle bevande spiritose», si comunica che l'Istituto Grappa veneta ha presentato istanza di registrazione dell'indicazione geografica «Grappa veneta» e/o «Grappa del Veneto», con nota del 19 febbraio 2013 integrata e modificata con note del 14 giugno e del 30 luglio 2013, di cui alla scheda tecnica allegata.

Le eventuali opposizioni motivate alla registrazione, in regola con le disposizione contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642 «Disciplina dell'imposta di bollo» e successive modifiche ed integrazioni, dovranno essere inviate dai soggetti controinteressati al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Dipartimento delle politiche europee e internazionali e dello sviluppo rurale, via XX Settembre n. 20 - 00187 Roma, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, come disposto dall'art. 6, comma 3, del citato decreto ministeriale 13 maggio 2010.

ALLEGATO

SCHEDA TECNICA INDICAZIONE GEOGRAFICA «GRAPPA VENETA» O «GRAPPA DEL VENETO»

1. Denominazione della bevanda spiritosa con indicazione geografica: «Grappa veneta» o «Grappa del Veneto».

Categoria della bevanda spiritosa con indicazione geografica: acquavite di vinaccia.

La denominazione di «Grappa Veneta» o «Grappa del Veneto» è riservata esclusivamente all'acquavite di vinaccia ottenuta dalla distillazione diretta di materie prime in ottimo stato di conservazione ricavate da uve prodotte e vinificate nel territorio regionale, distillata e imbottigliata in impianti situati nel Veneto.

2. Descrizione della bevanda spiritosa:

a) caratteristiche fisiche, chimiche e/o organolettiche della categoria:

è ottenuta esclusivamente da vinacce fermentate e distillate direttamente mediante vapore acqueo oppure dopo l'aggiunta di acqua;

alle vinacce può essere aggiunta una quantità di fecce non superiore a 25 kg di fecce per 100 kg di vinacce utilizzate;

la quantità di alcole proveniente dalle fecce non può superare il 35% della quantità totale di alcole nel prodotto finito;

la distillazione è effettuata in presenza delle vinacce a meno di 86% vol.;

è autorizzata la ridistillazione alla stessa gradazione alcolica;

ha un tenore di sostanze volatili pari o superiore a 140 g/hl di alcole a 100% vol. e un tenore massimo di metanolo di 1.000 g/hl di alcole a 100% vol.;

non deve essere addizionata di alcole etilico, diluito o non diluito;

non è aromatizzata; ciò non esclude i metodi di produzione tradizionali individuati alla successiva lettera *d)*;

può contenere caramello aggiunto come colorante solo per la «Grappa Veneta» sottoposta ad invecchiamento almeno 12 mesi, secondo disposizioni comunitarie e nazionali vigenti;

b) caratteristiche specifiche della bevanda spiritosa rispetto alla categoria cui appartiene:

tenore di sostanze volatili diverse dagli alcoli etilico e metilico non inferiore a 140 g/hl di alcole a 100 per cento in volume;

il titolo alcolometrico volumico minimo è di 40% vol.;

c) zona geografica interessata: l'intero territorio della regione Veneto;

d) metodo di produzione della bevanda spiritosa: la «Grappa veneta» o «Grappa del Veneto» è ottenuta per distillazione, direttamente mediante vapore acqueo oppure dopo l'aggiunta di acqua nell'alambicco, di vinacce fermentate o semifermentate. Nella produzione della grappa è consentito l'impiego di fecce liquide naturali di vino nella misura massima di 25 kg per 100 kg di vinacce utilizzate. La quantità di alcole proveniente dalle fecce non può superare il 35 per cento della quantità totale di alcole nel prodotto finito. L'impiego delle fecce liquide naturali di vino può avvenire mediante l'aggiunta delle fecce alle vinacce prima del passaggio in distillazione, o mediante disalcolazione in parallelo della vinaccia e delle fecce e invio alla distillazione della miscela delle due flemme, o mediante disalcolazione separata delle vinacce e delle flemme e successivo invio diretto alla distillazione. Dette operazioni devono essere effettuate nella medesima distilleria di produzione. La distillazione delle vinacce fermentate o semifermentate, in impianto continuo o discontinuo, deve essere effettuata a meno di 86 per cento in volume. Entro tale limite è consentita la ridistillazione del prodotto ottenuto. L'osservanza dei limiti previsti deve risultare dalla tenuta di registri vidimati in cui sono riportati giornalmente i quantitativi e il tenore alcolico delle vinacce, delle fecce liquide naturali di vino avviate alla distillazione, nonché delle flemme, nel caso in cui l'avvio di queste ultime alla distillazione sia effettuato successivamente alla loro produzione.

Nella preparazione della «Grappa veneta» o «Grappa del Veneto» è consentita l'aggiunta di:

piante aromatiche o loro parti, nonché frutta o loro parti secondo i metodi di produzione tradizionali; zuccheri, nel limite massimo di 20 grammi per litro, espresso in zucchero invertito in conformità alle definizioni di cui al punto 3, lettere da *a)* a *c)* dell'Allegato I del Regolamento CE n.110/2008;

caramello, solo per la grappa sottoposta ad invecchiamento almeno dodici mesi, secondo le disposizioni comunitarie e nazionali vigenti.

Nella denominazione di vendita della «Grappa» deve essere riportata l'indicazione di piante aromatiche o loro parti, nonché frutta o loro parti, se utilizzate.

La «Grappa veneta» o «Grappa del Veneto» può essere sottoposta ad invecchiamento in botti, tini e altri recipienti di legno. Nella presentazione e nella promozione è consentito l'uso dei termini «vecchia» o «invecchiata» per la «Grappa veneta» o «Grappa del Veneto» sottoposta ad invecchiamento, in recipienti di legno non verniciati né rivestiti, per un periodo non inferiore a dodici mesi in regime si sorveglianza fiscale, in impianti ubicati nel territorio Veneto. Sono consentiti i normali trattamenti di conservazione del legno dei recipienti. È consentito altresì l'uso dei termini «riserva» o «stravecchia» per la «Grappa veneta» o «Grappa del Veneto» invecchiata almeno 18 mesi. Può essere specificata la durata dell'invecchiamento, espressa in mesi e in anni, o soltanto in mesi;

e) elementi che dimostrano il legame con l'ambiente geografico o con l'origine geografica: nel territorio regionale veneto, che ospita produzioni vitivinicole di pregio, si è sviluppata nel corso dei secoli un'intensa attività di distillazione che ha saputo conservare ancor oggi il suo carattere artigianale. La distillazione delle vinacce inizia nel Veneto tra il 1200 e il 1300, quando Venezia risultava un importante esportatore di vino, acquavite di vino e di acquavite di vinacce che venivano commercializzati prevalentemente verso i paesi del nord Europa e dell'Oriente. La grappa era usata essenzialmente a fini terapeutici contro la peste e la gotta e l'opera «De arte confetionis acquae vitae» del medico padovano Michele Savonarola nel 1400, era punto di riferimento per i distillatori che volevano perfezionare la loro tecnica. La produzione della grappa in Veneto era riservata ai farmacisti e ai medici: nel 1601 sorse a Venezia la «Congrega dell'Università degli Acquavitai», riservata solo a chi avesse superato l'esame di «Protomedicato» ed era in possesso del certificato di «Maestro Distillatore» dopo lungo tirocinio nell'esercizio della professione. Si presume che la distillazione delle vinacce si sia sviluppata soprattutto nelle campagne venete quando le famiglie contadine, per necessità, aguzzando l'ingegno, spesso creavano propri alambicchi di fortuna tramite i quali si ottenevano, in modo molto economico, altro «spirito di vino», utilizzando i residui della pigiatura delle uve. Questa pratica ha sicuramente portato all'utilizzo sempre più diffuso del termine «graspa» per identificare quest'acquavite di vinaccia che iniziava ad essere utilizzata in modo sempre più diffuso come bevanda e non più solo come rimedio medicamentoso. Dal 1876 con la nascita a Conegliano Veneto della «Régia scuola di viticoltura ed enologia», la Grappa veneta fu oggetto di ricerca e miglioramento qualitativo anche grazie alla messa a punto dell'alambicco a fuoco diretto, diventato l'elemento caratterizzante della Grappa veneta.

Oggi il Veneto è la regione in cui si concentrano un grande numero di distillerie, con carattere prevalentemente artigianale e famigliare, depositarie di un patrimonio di conoscenze e segreti del 'far la grappa' che derivano dalle esperienze delle generazioni che si sono avvicendate in questo duro ed appassionante lavoro. Il miglioramento delle tecniche di distillazione e di conservazione delle vinacce ha permesso di ampliare e migliorare sempre più l'offerta della Grappa veneta che oggi viene apprezzata non solo per la tradizionale ricchezza e vivacità del suo carattere, ma anche per l'armonia e l'equilibrio complessivo. Nel 1964, a Treviso, è nato l'Istituto grappa veneta, per valorizzare e tutelare la tipicità della Grappa veneta;

f) condizioni da rispettare in forza di disposizioni comunitarie e/o nazionali e/o regionali: decreto del Presidente della Repubblica 16 luglio 1997, n. 297; circolari del Ministero dell'industria del commercio e dell'artigianato n. 163 del 20 novembre 1998 e n. 166 del 12 marzo 2001;

g) termini aggiuntivi all'indicazione geografica e norme specifiche in materia di etichettatura.

La «Grappa veneta» o «Grappa del Veneto», deve essere etichettata in conformità al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, e successive modifiche e nel rispetto dei seguenti principi:

il termine «Grappa Veneta» o «Grappa del Veneto» può essere completato dal riferimento:

a) al nome di un vitigno qualora siano ottenute dalla distillazione di materie prime provenienti per almeno l'85 per cento in peso dalla vinificazione di uve ottenute dalla coltivazione di tale vitigno;

b) a non più di due vitigni, qualora sia stata ottenute dalla distillazione di materie prime interamente provenienti dalla vinificazione di uve ottenute dalla coltivazione di tali vitigni, che devono essere menzionati in etichetta in ordine ponderale decrescente. Non è consentita l'indicazione di vitigni utilizzati in misura inferiore al 15 per cento in peso;

c) al nome di un vino DOC, DOCG e IGT, qualora le materie prime provengono da uve utilizzate nella produzione di detto vino; in tal caso è vietato utilizzare i simboli e le diciture (DOC, DOCG e *IGT)* - (DO, *IGP)* sia in sigle che per esteso.

d) al metodo di distillazione, continuo o discontinuo, e al tipo di alambicco.

Per le grappe che rispondono contemporaneamente a più riferimenti di cui ai precedenti punti *a)*, *b)* e *c)* deve comunque essere utilizzata una sola denominazione di vendita.
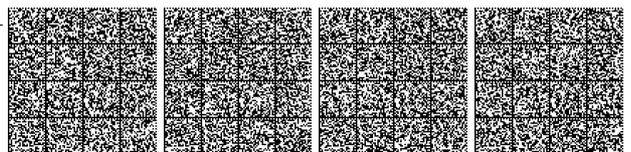
Per le grappe di cui ai precedenti punti *a)*, *b)* e *c)* la provenienza delle materie prime deve essere comprovata mediante l'uso di registri vidimati in cui siano riportati i dati relativi alla denominazione delle varietà dei vitigni utilizzati, alle quantità acquistate, alle quantità giornaliere utilizzate e alle quantità di prodotti finiti ottenuti espresse in anidro e in idrato;

h) nome e indirizzo del richiedente: Istituto Grappa veneta, piazza Borsa - 31100 Treviso.

14A06286

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Interventi di efficientamento energetico e produzione di energia da fonti rinnovabili a servizio di edifici pubblici. Esito della ricognizione dei progetti esistenti nei territori avviata con le regioni convergenza: elenco dei progetti ammissibili a finanziamento, dell'elenco dei progetti ammissibili alla seconda fase di valutazione e dell'elenco dei progetti non ammissibili a finanziamento.

In data 05.08.2014 è stato adottato dal Ministero dello sviluppo economico - Direzione generale per il mercato elettrico, le rinnovabili e l'efficienza energetica, il nucleare - Ex Divisione IX, quale Autorità di gestione del programma operativo interregionale «Energie rinnovabili e risparmio energetico FESR 2007-2013» («POI Energia»), il decreto «Interventi di efficientamento energetico e produzione di energia da fonti rinnovabili a servizio di edifici pubblici. Esito della ricognizione dei progetti esistenti nei territori avviata con le regioni convergenza: pubblicazione dell'elenco dei progetti ammissibili a finanziamento, dell'elenco dei progetti ammissibili alla seconda fase di valutazione e dell'elenco dei progetti non ammissibili a finanziamento».

Il decreto è stato adottato all'esito della relativa ricognizione svolta dalle regioni interessate (ossia, Calabria, Campania, Puglia e Sicilia) d'intesa con l'Autorità di gestione del POI Energia al fine di individuare progetti candidabili alla contribuzione a valere sullo stesso POI Energia (linee di attività: 1.3 «Interventi a sostegno della produzione di energia da fonti rinnovabili nell'ambito dell'efficientamento energetico degli edifici ed utenze energetiche pubbliche o ad uso pubblico»; 1.6 «Realizzazione degli interventi di produzione di energia da FER nell'ambito di azioni integrate di sviluppo urbano sostenibile»; e 2.7 «Realizzazione degli interventi di efficientamento energetico nell'ambito di azioni integrate di sviluppo urbano sostenibile»).

Con il decreto sono pubblicati l'elenco dei progetti ammissibili a finanziamento (Allegato 1), l'elenco dei progetti ammissibili alla seconda fase di valutazione (Allegato 2) e l'elenco dei progetti non ammissibili a finanziamento (Allegato 3).

Le risorse complessivamente disponibili per il finanziamento dei progetti contemplati dal decreto sono complessivamente pari ad € 15.000.000,00. L'assegnazione delle stesse avverrà secondo i termini e le condizioni indicati nel medesimo decreto.

Ai fini dello svolgimento della successiva istruttoria funzionale alla eventuale concessione del contributo, la documentazione richiesta dovrà essere inviata entro 60 giorni solari dalla pubblicazione in G.U.R.I della presente comunicazione.

Il decreto, nella sua interezza comprensivo degli allegati, è consultabile sul sito istituzionale del Ministero dello sviluppo economico www.sviluppoeconomico.gov.it e sul sito del POI Energia www.poienergia.it.

14A06293

LOREDANA COLECCHIA, *redattore* DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2014-GU1-185) Roma, 2014 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
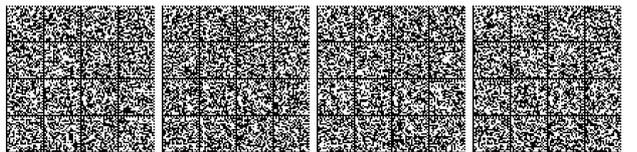
MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. in ROMA, piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma ☎ 06-85082147**
- **presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sui siti www.ipzs.it e www.gazzettaufficiale.it.**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato
Direzione Marketing e Vendite
Via Salaria, 1027
00138 Roma
fax: 06-8508-3466
e-mail: informazioni@gazzettaufficiale.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.
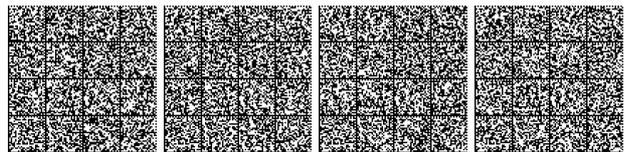
GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)
validi a partire dal 1° OTTOBRE 2013

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

		CANONE DI ABBONAMENTO	
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		
	*(di cui spese di spedizione € 257,04)**	- annuale	€ **438,00**
	*(di cui spese di spedizione € 128,52)**	- semestrale	€ **239,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:		
	*(di cui spese di spedizione € 19,29)**	- annuale	€ **68,00**
	*(di cui spese di spedizione € 9,64)**	- semestrale	€ **43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della UE:		
	*(di cui spese di spedizione € 41,27)**	- annuale	€ **168,00**
	*(di cui spese di spedizione € 20,63)**	- semestrale	€ **91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:		
	*(di cui spese di spedizione € 15,31)**	- annuale	€ **65,00**
	*(di cui spese di spedizione € 7,65)**	- semestrale	€ **40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
	*(di cui spese di spedizione € 50,02)**	- annuale	€ **167,00**
	*(di cui spese di spedizione € 25,01)**	- semestrale	€ **90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, e dai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	*(di cui spese di spedizione € 383,93)**	- annuale	€ **819,00**
	*(di cui spese di spedizione € 191,46)**	- semestrale	€ **431,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:		
	serie generale	€ 1,00
	serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€ 1,50
	supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI PUBBLICI

*(di cui spese di spedizione € 129,11)**	- annuale	€ **302,47**
*(di cui spese di spedizione € 74,42)**	- semestrale	€ **166,36**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

*(di cui spese di spedizione € 40,05)**	- annuale	€ **86,72**
*(di cui spese di spedizione € 20,95)**	- semestrale	€ **55,46**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,01 (€ 0,83 + IVA)

Sulle pubblicazioni della 5° Serie Speciale e della Parte II viene imposta I.V.A. al 22%.

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo	€ **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%	€ **180,50**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste. Eventuali fascicoli non recapitati potrannno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.

N.B. - La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C.